Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 ottobre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **682**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del libero Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 15. — Il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila rilascia le seguenti lauree:

laurea in medicina e chirurgia;
laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 17. — La durata del corso di studi è di cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di venti per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione. Il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30 % sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di diploma di scuola secondaria superiore ed il 70 % sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;

altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; Chimica; Biologia generale applicata agli studi medici; Fisica medica;
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; Patologia generale;
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; Istituzioni di anatomia ed istologia patologica; Patologia speciale odontostomatologica; Chirurgia speciale odontostomatologica.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento dalla laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **683.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 54, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 58, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 59. — La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 60. — Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venti per anno di corso.

Il corso di laurea dispone, nell'istituto di clinica odontoiatrica, delle strutture adeguate ad accogliere tale numero di studenti.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Art. 61. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica e propedeutica biochimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Art. 62. — Oltre alla graduatoria prevista dall'art. 60 per l'immatricolazione ne sarà formulata una seconda per gli studenti ed i laureati della facoltà di medicina e chirurgia che aspirino a conseguire la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, da ammettere al secondo anno ai sensi dell'art. 61.

Art. 63. — L'ordinamento del corso di laurea è stabilito come segue a causa della propedeuticità interna per discipline appartenenti allo stesso anno di corso; sia i corsi annuali che quelli semestrali possono essere svolti in maniera intensiva: i relativi esami potranno essere tenuti anche nel corso dell'anno accademico.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:
* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria.

Art. 64. — Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Agli insegnamenti complementari nel piano della facoltà possono essere mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 65. — Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza al relativo corso è obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere una assistenza didattica, da parte dei componenti dell'organico, adeguata al numero degli studenti.

Art. 66.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Art. 67. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Art. 68. — Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1980
Registro n. 95 Istruzione, foglio n. 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **684.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 agosto 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 68, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Il primo comma dell'art. 69 è così modificato:

La durata del corso degli studi è di sei anni divisi in tre bienni.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti leggi.

Dopo l'art. 73, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 74. — La durata del corso degli studi è di cinque anni suddivisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti leggi.

Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di quaranta per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30 % sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70 % sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argo-

menti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
* 6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia e istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e dentologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzionale masticatoria) (biennale 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologia (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;
* 5) psicologia generale e clinica;
* 6) clinica ortopedica;
* 7) clinica oculistica;
* 8) medicina sociale;
* 9) antropologia;
* 10) biochimica applicata;
* 11) immunologia clinica.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dell'organico un assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; Chimica; Biologia generale applicata agli studi medici; Fisica medica;
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; Patologia generale;
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; Istituzioni di anatomia ed istologia patologica; Patologia speciale odontostomatologica; Chirurgia speciale odontostomatologica.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laurati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1980, n. **685.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 27, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è così riformulato: La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:

in medicina e chirurgia;
in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 29, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 30. — La durata del corso di studi è di cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di cento per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione. Il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di diploma di scuola secondaria superiore ed il 70 % sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologia (semestrale);
* 2) biologia generale applicata agli studi medici;
* 3) chimica;
* 4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);

* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;
altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi, che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte di componenti dello organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. **686.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 11 e 17 dello statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, n. 663.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1980.

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1978-79.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 mar-

zo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1978-79, con le tabelle annesse al presente decreto e firmato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1980

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1980
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 257

(Annata agraria 1978-79)

DENOMINAZIONI DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Balilla Cripto 3 Rubino	Balilla o Cripto 3 o Rubino
Balilla grana grossa o Balilla G.G.	Balilla grana grossa o Balilla G.G.
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Rosa Marchetti Navile (2) Vitro (2) Lido	Rosa Marchetti o R.M. o Navile (2) o Vitro (2) o Lido
Padano (Bahia) Maratelli Monticelli Italico Roncarolo Piemonte Romeo (3)	Padano (Bahia) o Maratelli o Monticelli o Italico o Piemonte o Romeo (3)
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Ribe (Euribe) Ringo Romanico Rocca (2) Ribello (2) Europa P. Marchetti Radon 2 Veneria	Ribe (Euribe) o R.B. o Ringo o Romanico o Rocca (2) o Ribello (2) o Europa o P. Marchetti o Radon 2 o Veneria
Rizzotto S. Andrea	Rizzotto o S. Andrea
Vialone Nero	Vialone o nero
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Roma Baldo Razza 77 o R. 77	Roma o Baldo o Razza 77 o R. 77
Carnaroli	Carnaroli
Italpatna Silla Gritna Bonni (2)	Italpatna o Silla o Gritna o Bonni (2)

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.
(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella prossima « tabella » relativa alla produzione dell'annata agraria 1979-80.
(3) Varietà di riso per la quale si preannuncia per la prossima annata agraria l'eventuale messa in vendita solo con la propria denominazione.

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe - Brand	Baroe - Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Balilla:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Cripto:

Corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione schiacciata.

Rubino:

Corta - tonda - piccola - perla centro-laterale mediamente estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Balilla grana grossa o Balilla G.G.:

Semilunga - semitonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Rosa Marchetti:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Navile:

Semilunga - semitonda - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Vitro:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Lido:

Semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Padano (*Bahia*):

Semilunga - semitonda - media - perla centro-laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centro-laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Italico:

Semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Piemonte:

Semilunga - tonda - media - perla centrale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Romeo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Ribe (*Euribe*):

Lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Romanico:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla centrale piccola - striscia assente - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rocca:

Lunga - affusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ribello:

lunga - affusolata - media - perla centro-laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Europa:

Lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

P. Marchetti:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Radon:

Lunga - semiaffusolata - media - perla assente sul 50 %, centro laterale sul restante 50 % dei grani - striscia breve o assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Veneria:

Lunga - affusolata - media - perla assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rizzotto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Nero:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

Arborio:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi:

Lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano:

Molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro-laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:

Molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Italpatna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Silla:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Gritna:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Bonni:

Molto lunga - affusolata - molto grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Yabani:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero:

Corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani:

Corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Arkrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato:

Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501:

Semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose:

Semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Dawn:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira:

Molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna grain:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 04606:

Lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha:

Lunga affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary lava:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca:

Molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta:

Lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe-Brand:

Lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Lungo Surinam:

Molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO

Gruppo comune o originario:		
Grani spuntati . . .	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, la impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.

Grani gessati	3,00 %	
Grani vaiolati .	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati .	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture .	5,00 %	
Gruppi semifino, fino e superfino:		
Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali	. 17,00 %	Massimo di impurità varietali 5%
Grani gessati	3,00 %	
Grani vaiolati .	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati .	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture .	5,00 %	

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali, non commestibili a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi « Ostigliati », senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi « sottotipo ». La dichiarazione di riso « Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per « destrinoso » si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso « destrinoso » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente « Tabella » possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo « Comune o Originario ».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massima del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo « Comune o Originario » debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in Gruppi è effettuata per equivalenze delle varietà tra loro: mentre all'interno del gruppo, i raggruppamenti sono effettuati per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

D) *Impurità varietali*: per impurità varietale è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente: oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa: oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(9772)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Sostituzione di un componente il comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1970, e successive modificazioni;

Visto l'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla composizione del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, relativo alla nomina dei componenti il comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni di cui al predetto art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, relativa alla corresponsione di gettoni di presenza ai membri di comitati e commissioni;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al divieto di corrispondere ai dirigenti indennità proventi e compensi dovuti in connessione con la loro carica;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relativo al divieto di corrispondere al personale statale

indennità, premi, compensi, gettoni di presenza per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale;

Vista la nota n. 185859 del 12 luglio 1980 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale commercio interno e consumi industriali, designa a far parte del comitato, quale membro supplente, il dott. Antonello Lapalorcia in sostituzione del dott. Luigi Vercillo.

Considerata l'opportunità di procedere alla relativa modifica della composizione del comitato in questione:

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonello Lapalorcia, capo ufficio statistica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e consumi industriali, è chiamato a far parte, quale membro supplente, del *comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni*, di cui all'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in sostituzione del dott. Luigi Vercillo.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e le relative spese faranno carico al capitolo 1092 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1980, ed ai corrispondenti capitoli per i successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: MANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1980
Registro n. 2 Commercio, foglio n. 379

(8925)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1980.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate le seguenti nuove condizioni particolari di polizza, da applicarsi a tariffe già autorizzate, presentate dalla Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

condizioni particolari di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione denominata « Serie speciale », relative alla tariffa n. 764 (M.F.) — assicurazione di rendita differita a premio annuo costante, con controassicurazione (approvata con decreto ministeriale 22 febbraio 1962);

condizioni particolari di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione denominata « Serie speciale », relative alla tariffa n. 321 - assicurazione mista, a premio annuo costante (approvata con decreto ministeriale 28 giugno 1978).

Roma, addì 5 settembre 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(9079)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Torino, nonchè *di quelle comunali*, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente *norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle* funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia *per gli artigiani*, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il dott. Pierangelo Balzardi, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Torino, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, si è dimesso dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Liberto Zattoni è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Torino, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del dott. Pierangelo Balzardi, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, numero 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 8 settembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8769)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Latina, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
ED
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il perito agrario Spazzoni, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Latina, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, si è dimesso dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Giovanni Lucci è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Latina, nonché di quelli comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del perito agrario Raniero Spazzoni, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 8 settembre 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8768)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Revoca al consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale, con sede principale in Campobasso e sedi succursali in Campobasso e Larino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1949 e 22 novembre 1951 con i quali il consorzio agrario provinciale di Campobasso è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Campobasso e sedi succursali in Campobasso e Larino;

Vista l'istanza in data 26 marzo 1980, con la quale l'ente predetto, ora denominato consorzio agrario provinciale di Campobasso e Isernia, Soc. coop. a r.l., con sede in Campobasso, via N. Sauro n. 1, ha chiesto la revoca dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale, data la sua pluriennale inattività;

Vista la deliberazione n. 122 del 16 giugno 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate al consorzio agrario provinciale di Campobasso e Isernia, Soc. coop. a r.l., le autorizzazioni, attribuite con i decreti ministeriali 23 giugno 1949

e 22 novembre 1951, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Campobasso e sedi succursali in Campobasso e Larino.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9845)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1980.

Finanziamento, per il terzo trimestre 1980, delle spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo comma della citata legge n. 833/1978, il quale stabilisce che il Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato e che gli importi relativi vengono stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto in particolare l'art. 51, secondo comma, della sopracitata legge n. 833 del 1978, che stabilisce che ai fini della ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Considerato che all'inizio di ciascun trimestre, ai sensi del terzo comma del predetto art. 51 legge n. 833/78, il Ministero del tesoro e il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote loro assegnate;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possano superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Ritenuto che tali stanziamenti vengono ripartiti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, ai sensi del secondo comma dell'art. 51 della legge n. 833/78;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 17 gennaio 1980, con la quale si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni interessate e alle province autonome di Trento e Bolzano, per le esigenze relative al primo trimestre 1980, di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse indicati alle colonne 1 e 2 della tabella n. 3, allegata alla predetta delibera C.I.P.E., per le destinazioni ivi precisate;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 100, con il quale si è provveduto ad effettuare le assegnazioni relative al primo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/1979;

Vista la delibera C.I.P.E. del 3 aprile 1980, con la quale vengono confermati, ai fini delle assegnazioni trimestrali delle quote del Fondo sanitario nazionale, per l'anno 1980, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, i criteri di riparto già adottati con delibera del 17 gennaio 1980 per il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1980;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 301, con il quale si è provveduto ad effettuare le assegnazioni relative al secondo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/1979;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e per il triennio 1980-82;

Considerato che occorre provvedere alle assegnazioni relative al terzo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/1979;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per l'esercizio 1980, finalizzate alla costruzione di posti letto ospedalieri sono attribuite alle regioni interessate per il terzo trimestre del 1980, per un quarto degli importi globali spettanti come segue:

Regioni	Somme (in milioni di lire)
Campania	10.140,000
Molise	1.386,666
Basilicata	1.993,333
Calabria	5.186,666
Totale	18.706,665

Art. 2.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, finalizzate alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento tecnologico, per l'esercizio 1980, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il terzo trimestre del 1980 per un quarto degli importi globali spettanti come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in milioni di lire)
Piemonte	1.933,333
Valle d'Aosta	40,000
Liguria	800,000
Lombardia	3.800,000
Trento	180,000
Bolzano	180,000

Regioni e province autonome	Somme (in milioni di lire)
Veneto	1.840,000
Friuli-Venezia Giulia	526,666
Emilia-Romagna	1.680,000
Marche	600,000
Toscana	1.526,666
Umbria	340,000
Lazio	1.920,000
Campania	1.600,000
Abruzzo	520,000
Molise	100,000
Puglia	1.640,000
Basilicata	180,000
Calabria	560,000
Sicilia	1.720,000
Sardegna	526,666
Totale	22.213,331

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 40.919.996.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 398

(9774)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Ampliamento della riserva naturale integrale di Sasso Fratino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 16 settembre 1971, n. 234, con il quale è stata costituita la « riserva naturale integrale » di Sasso Fratino in tenimento della foresta demaniale di Badia Prataglia in provincia di Forlì, comune di Bagno di Romagna, pari ad una superficie di ettari 110;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1972 con il quale si è provveduto all'ampliamento della riserva naturale integrale « Sasso Fratino » in provincia di Forlì, nella foresta demaniale di Badia Prataglia;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale integrale, come concepita dagli Enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (U.I.C.N.);

Considerato che il suddetto comprensorio è insufficiente per la realizzazione degli scopi prefissi, per cui si rende necessario un adeguato ampliamento dalla attuale superficie;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1977, con il quale sono state istituite le riserve naturali biogenetiche del bosco da seme Badia Prataglia e del bosco da seme Campigna;

Accertato che nel comprensorio della riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia è stata individuata una zona, estesa ettari 104,44.61 e costituita dalle particelle 15p, 18, 19, 19a, 20, 21, 25p, 27 della carta silografica in scala 1:10.000 della predetta riserva, che rappresenta un raro esempio di associazione naturale di abete bianco, faggio ed altre latifoglie, accorpata alla già esistente riserva naturale di Sasso Fratino e che si presta ottimamente per la ricerca e in particolare quale campo di lavoro scientifico e pratico per la restaurazione forestale di parte della catena montuosa appenninica;

Accertato che nel comprensorio della riserva naturale biogenetica di Campigna è stata individuata una zona, estesa ettari 184,14.00 e costituita dalle particelle 90, 90a, 91, 91a, 92, 93, 93a, 93*bis*, 94, 94a, 95, 96, 96a, 97, 98, 99, della carta silografica in scala 1:10.000 della predetta riserva, che rappresenta un raro esempio di associazione naturale di abete bianco, faggio, ed altre latifoglie, accorpate alla già esistente riserva naturale di Sasso Fratino e che si presta ottimamente per la ricerca e in particolare quale campo di lavoro scientifico e pratico per la restaurazione forestale di parte della catena montuosa appenninica;

Rilevato che la zona è di particolare valore estetico e paesaggistico ed ospita una fauna interessante, altrove assai rarefatta e che la raccolta dei semi forestali non contrasta con la destinazione a riserva naturale integrale;

Decreta:

Art. 1.

Le località ubicate nelle riserve biogenetiche di Badia Prataglia e di Campigna indicata nelle premesse, aventi una estensione complessiva di ettari 288,58.61 ed individuate nella planimetria allegata al presente decreto vengono costituite in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva naturale la vigilanza e la gestione competono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

N
Pian del Pero
Ponte alla Sega
Poggio Scali
Passo Porcareccio
Passo Sodo alle Calle
RISERVA NATURALE INTEGRALE SASSO FRATINO
(Provincia di Forlì)
R.N.I. precedente ha 261.00.00
Ampliamento della R.N.I. Sasso Fratino
nelle R.N. Biogenetiche di Badia Prataglia
e Campigna ha 233.53.61

(9590)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1980.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Viterbo dell'autorizzazione all'esercizio del magazzino generale esercitato in Viterbo e provincia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 2 luglio 1949, 5 novembre 1951, 18 giugno 1952, con i quali il consorzio agrario provinciale di Viterbo è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede amministrativa in Viterbo e sedi secondarie in Bagnoregio, Montalto di Castro, Tarquinia, Tuscania, Vetrallà;

Vista l'istanza in data 26 marzo 1980, con la quale il consorzio in parola ha chiesto la revoca delle suddette autorizzazioni;

Vista la deliberazione n. 2/47 adottata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo il 31 marzo 1980;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate al consorzio agrario provinciale di Viterbo, società cooperativa a responsabilità limitata le autorizzazioni, attribuite con i decreti ministeriali citati nelle premesse, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede amministrativa in Viterbo e sedi secondarie in località della provincia.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(9624)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « S. Giacomo », in Montalbano Jonico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 1° agosto 1980 nei confronti della società cooperativa « S. Giacomo », con sede in Montalbano Jonico (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « S. Giacomo », con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito notaio Gabriele Giustiniani in data 8 luglio 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il prof. Di Pede Vito Nicola ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: CAMPAGNOLI

(9487)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Iscrizione di un clone di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Considerato che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva n. 71/161/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbono essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che il comitato tecnico per la iscrizione dei nuovi cloni di pioppo, nella sua riunione del 18 aprile 1979, in seguito a sopraluogo, ha richiesto alla commissione nazionale del pioppo l'iscrizione nel sopradetto registro nazionale del clone « 302 S. Giacomo », e che la commissione nazionale del pioppo, nella seduta del 5 marzo 1980 ha deliberato di chiederne a sua volta l'iscrizione alla commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269;

Considerato che la surriportata commissione nazionale tecnico-consultiva, nella seduta del 30 settembre 1980 ha deciso di approvare la suddetta iscrizione;

Considerato che l'art. 23 della precitata legge numero 269/1973 dispone che i decreti di che trattasi vengano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritto nel registro nazionale dei cloni forestali il clone « 302 S. Giacomo ».

Art. 2.

Il presente decreto, completo dell'allegato *a* che ne fa parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO *a*

REGISTRAZIONE DEI CLONI O CULTIVAR DI PIOPPO

CARATTERI D'IDENTIFICAZIONE

Gruppo	Sottogruppo	N.	Carattere	Codice
Notizie generali		1	Nome e numero di registrazione della cultivar o del clone: 302 S. Giacomo	
		2	Nome del selezionatore: Saffa ora Immobiliare agricola Vittoria	
		3	Stazione che riproduce la cultivar o il clone: Aziende agricole S. Giacomo e Cascinotto di proprietà del selezionatore	
		4	Nazione: Italia	
		5	Specie: Populus x Euramericana	3
		6	Origine: Selezione	3
ALBERI ADULTI	Caratteri vari	7	Sesso: Femminile	2
		8	Numero di stami	
		9	Lunghezza dei grappoli maturi	
		10	Numero di valve nelle capsule	
		11	Polimorfismo fogliare	
	Foglie di brachiblasti	12	Lunghezza totale delle foglie	
		13	Angolo fra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	
		14	Forma della base fogliare	
		15	Apice fogliare	
		16	Numero di glandule alla base delle foglie variabile	5
		17	Colore della nervatura mediana verde	1
		18	Colore del picciuolo verde parzialmente rosso	6
		19	Pubescenza del picciuolo glabro	1
		20	Rapporto fra la lunghezza del picciuolo e la lunghezza della nervatura mediana 66,6%	7
Fenologia		21	Precocità dello sboccio fogliare prima del N.I.T.	1
		22	Colore allo sboccio rossastro	4
ALBERI GIOVANI DA 1 A 3 ANNI IN VIVAIO	Foglie in agosto dalla 6 alla 10 foglia	23	Lunghezza totale delle foglie	
		24	Angolo tra la nervatura mediana e la nervatura laterale inferiore	
		25	Forma della base fogliare	
		26	Apice fogliare	
		27	Numero di glandule alla base delle foglie	
		28	Colore della nervatura mediana	
		29	Coloro del picciuolo	
		30	Pubescenza del picciuolo	
		31	Lunghezza del picciuolo in confronto alla nervatura mediana	
	Getto dell'anno	32	Forma della parte superiore del fusto angoloso con costolature moderate	4
		33	Pubescenza del fusto non lignificato glabro	1
		34	Forma delle lenticelle della parte mediana del fusto rotonda ad ovale	1-2
		35	Dispersione delle lenticelle regolare	1
		36	Numero dei rami delle pioppelle di un anno medio	3
		37	Angolo tra il fusto ed i rami mediani 46-60%	3
	Gemma	38	Lunghezza delle gemme 5-7 mm	2
		39	Forma delle gemme larga ed acuta	3
		40	Colore delle gemme rosso bruno	5
		41	Disposizione delle gemme appressate	1
		42	Colore del balsamo	

CARATTERI QUALITATIVI

Gruppo	N.	Carattere	Valore
Varie	43	Tipo e forma della chioma semiespansa	4
	44	Sensibilità fototropica debole	1
	45	Forma e dirittezza del fusto diritto cilindrico	2
	bis	Rastremazione media	2
	46	Produzione di cotone molto limitata	1
	47	Radicamento medio	3
	48	Attitudine alla propagazione per talea ottima	1
	49	Attitudine alla pioppicoltura con riferimento all'accrescimento buona	3
	50	Accrescimento giovanile medio	3
	51	Attitudine alla potatura facile	2
Reazione alle malattie agli insetti e alle avversità	52	Cancro batterico	
	53	Defogliazione primaverile sensibile	4
	54	Ruggine (Melampsora) resistente	2
	55	(Batteriosi) Macchie brune molto resistente - resistente	1-2
	56	Marssonina mediamente resistente	3
	57	Septoria musiva	
	58	Dothichiza resistente	2
	59	Vischio	
	60	Afidi mediamente resistente	3
	61	Fitofagi	
	62	Xilofagi	
	63	Gypsonoma (Semasia)	
	64	Acari	
	65	Selvaggina	
	66	Calore	
	67	Siccità mediamente resistente	3
	68	Gelate autunnali molto resistente	1
	69	Spaccatura da gelo (gelate invernali) molto resistente	1
	70	Necrosi o morte molto resistente	1
	71	Resistenza dei rami, delle foglie, del fusto al vento molto resistente	1
	72	Sale e vento salmastro	
	bis	Altre avversità molto resistente	1
Attitudine a determinate lavorazioni (ottima, buona, mediocre, scadente)	73	Sfogliatura ottima	1
	74	Segagione	
	75	Triturazione	
	76	Sfibratura meccanica	
	77	Sfibratura meccano-chimica	
Utilizzazioni più importanti (possibilmente in % del totale)	78	Compensati molto usato	1
	79	Fiammiferi molto usato	1
	80	Tavolame da costruzione	
	81	Tavolame da falegnameria	
	82	Pannelli di particelle (= truciolari)	
	83	Pannelli di fibre	
	84	Pannelli di lana di legno	
	85	Pasta meccanica o meccano-chimica	
Caratteristiche del legno – Fisiche e meccaniche	86	Densità ad umidità normale (u = 12 + 15%) vedasi note allegate	
	87	Densità basale (Peso secco/Volume fresco) vedasi note allegate	
	88	Carico di rottura a compressione	
	89	Carico di rottura a flessione	
Caratteristiche del legno – Istologiche	90	Lunghezza fibre	
	91	Diametro fibre (= larghezza fibre)	
	92	Diametro del lume	

Allegato alla scheda di registrazione del clone di pioppo

53) Sensibile - da dati inediti dell'istituto sperimentale pioppicoltura - Casalmonferrato (Relazione interna PAT/reg. numero 47/1968).

56) Mediamente resistente - come da controlli di cui alla pubblicazione Castellani e Cellerino 1969 - pag. 8.

68) Non è mai stato osservato alcun danno neppure quando si erano viste necrosi sul I 214 causate da abbassamenti termici autunnali del 1974 (Cellerino 1975).

73) Ottima - inferiore al LUX e al I 214 come da tabella 23 della monografia 619.

78) Molto usato - vedasi confronti con altri cloni registrati nella Tabella 23 della monografia 619.

79) Molto usato - superiore a tutti gli altri cloni registrati e confrontati nella Tabella 23 della monografia 619.

86-87) Vedasi tabelle comparative n. 9 e n. 10 della monografia 619.

I dati relativi alle foglie sono a disposizione presso l'istituto sperimentale di pioppicoltura di Casalmonferrato.

(9514)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », in Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 15 settembre 1980 con la quale l'ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », con sede in Napoli, chiede la sospensione degli atti esecutivi esattoriali posti in essere nei suoi confronti per il recupero del carico d'imposta di ricchezza mobile cat. *B*, afferente gli anni 1960, 1961, 1962, 1963, 1967, e relativi interessi, iscritto nei ruoli suppletivi di settembre 1980 per un complessivo ammontare di L. 215.027.870, adducendo di trovarsi nell'impossibilità di far fronte al pagamento del predetto rilevante importo, relativo peraltro a redditi in contestazione, e che il proseguimento dell'azione esecutiva esattoriale determinerebbe conseguenze negative di tale gravità da compromettere la sopravvivenza dell'ente stesso;

Ritenuto che trattasi di ente di diritto pubblico e che gli accertamenti operati dal secondo ufficio delle imposte di Napoli, cui si riferiscono le predette iscrizioni a ruolo, sono tuttora in contestazione avanti la competente corte di appello di Napoli;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

Gli atti esecutivi esattoriali intrapresi nei confronti dell'ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », con sede in Napoli, per il recupero del carico d'imposta ammontante a L. 215.027.870, sono sospesi per un periodo di dodici mesi.

L'Intendente di finanza di Napoli, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dal predetto ente ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi cautelari sui beni immobili e strumentali dell'ente.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(9628)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1981.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo e che legittimamente esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1980;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1981 ammontano, secondo le previsioni, a L. 1.700.000.000 (unmiliardosettecentomilioni);

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 280.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento di veicoli del tipo omologato nelle tre categorie dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, con esclusione dei motoveicoli, per fasce di portata;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 17 settembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'albo, che esercitano legittimamente l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1980, devono corri-

spondere entro la data stessa il contributo per l'anno 1981 di cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.

In applicazione dell'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma precedente deve essere fornita al competente comitato provinciale per l'Albo entro il 30 gennaio 1981.

Art. 2.

Il contributo all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da versarsi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 agosto 1977 emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, è stabilito nelle seguenti misure:

a) motocarri e motoveicoli per trasporti specifici . . . . L. 500

b) autocarri e rimorchi per trasporti di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . . . . » 1.500

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . » 1.500

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 2.500

e) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5 o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 2.500

f) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 3.500

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d*), *e*) ed *f*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 150 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo è di portata utile non superiore a tonn. 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 200 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

L'ammontare del contributo di L. 150 e di L. 200 di cui al comma precedente per ogni tonnellata o frazione di tonnellata è computato come segue:

1) per i veicoli eccezionali sulla portata effettiva;

2) per i veicoli, ai quali prima dell'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 313, erano stati riconosciuti pesi potenziali, sulla portata risultante dall'applicazione dell'art. 2, commi secondo, terzo e quarto del decreto ministeriale 10 giugno 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976;

3) per gli altri veicoli sulla portata utile, inclusa quella derivante dagli incrementi transitori previsti dai decreti ministeriali 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976 e 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

Coloro i quali siano titolari di una autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio ad esso agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 200 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata del 70% del peso rimorchiabile indicata per il trattore stesso.

Il presente decreto da registrare alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1980
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 141

(9775)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Göteborg (Svezia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 878, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 settembre 1947;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Göteborg, sig. Erik Arnold Georg Ehrengren, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari previste dall'art. 45, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, limitatamente a:

ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo dei passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia a Stoccolma;

tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dall'ambasciata d'Italia a Stoccolma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

Il Ministro: COLOMBO

(9761)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2561/80 della commissione, del 6 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 2562/80 della commissione, del 6 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n 2563/80 della commissione, del 3 ottobre 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE), n. 1088/80 relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n 2564/80 della commissione, del 6 ottobre 1980, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 263 *del 7 ottobre* 1980.

(249/C)

Regolamento (CEE) n. 2565/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2566/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n 2567/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti per giuochi di società della voce 97.04 della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2568/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2569/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2570/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 2571/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2572/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Pubblicati nel n. L 264 *dell'8 ottobre* 1980.

(250/C)

Regolamento (CEE) n. 2573/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle sveglie e pendolette-sveglie meccaniche (diverse dalle sveglie da viaggio) originarie della Repubblica democratica tedesca e dell'Unione sovietica.

Regolamento (CEE) n. 2574/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2575/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2576/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2577/80 della commissione dell'8 ottobre 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2578/80 della commissione, del 7 ottobre 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2579/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi di antimonio della sottovoce 28.28 ex N della tariffa doganale comune, originari della Bolivia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2580/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dietilenglicole della sottovoce 29.08 B ex I della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2581/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio, della voce 73.04 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2582/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2583/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 2584/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n 2585/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2586/80 della commissione, dell'8 ottobre 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 265 *del 9 ottobre* 1980.

(251/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui laghi di Lugano (Ceresio) e Maggiore (Verbano), firmato a Lugano il 3 aprile 1980.

Il 3 agosto 1980 ai sensi dell'art. 7 (1), è entrato in vigore l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui laghi di Lugano (Ceresio) e Maggiore (Verbano), firmato a Lugano il 3 aprile 1980.

Il testo dell'accordo viene riprodotto di seguito al presente comunicato.

ACCORDO

tra l'Italia e la Svizzera relativo alla istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui laghi di Lugano (Ceresio) e Maggiore (Verbano).

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

In applicazione dell'art. 2, numeri 2 e 3, della convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l'11 marzo 1961, hanno deciso di concludere un accordo relativo all'istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. I controlli italiani e svizzeri d'entrata e d'uscita possono essere effettuati in corso di viaggio sui battelli adibiti al trasporto dei passeggeri ed appartenenti a società di navigazione, concessionarie di servizi di linea, sulle seguenti tratte:

Lago Maggiore:

Locarno - Ascona - Brissago - Cannobio - Luino e ritorno;
Locarno - Luino e ritorno.

Lago di Lugano:

Lugano - Porlezza e ritorno;
Morcote - Porto Ceresio e ritorno;
Morcote - Porto Ceresio - Ponte Tresa e ritorno.

2. Sui battelli sono effettuati i controlli italiani e svizzeri relativi al traffico dei viaggiatori, cioè delle persone, del loro bagaglio, degli effetti d'uso, dei campioni commerciali, delle piccole quantità di merci destinate ad uso privato o comunque di non rilevante valore, della valuta e delle carte-valori che dette persone possono recare seco per esigenze personali.

Gli agenti possono estendere il controllo al personale di bordo, alle provviste e al materiale trasportati, e al battello stesso.

3. I passeggeri che non sono diretti nel territorio dello Stato limitrofo non sono assoggettati al controllo.

E', comunque, fatta salva la disposizione di cui all'art. 6 della convenzione quadro dell'11 marzo 1961.

Articolo 2.

1. Per gli agenti dello Stato limitrofo la zona comprende i battelli sulle tratte e ai porti (approdi) menzionati all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Agli approdi italiani di Luino, di Cannobio, di Porlezza e di Porto Ceresio, ed agli approdi svizzeri di Brissago, di Locarno, di Morcote e di Lugano, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere le persone che abbiano violato le norme dello Stato limitrofo relative al controllo, le merci e gli altri beni sequestrati sui battelli, nonchè i mezzi di prova.

A tale scopo la società di navigazione cui appartiene il battello, mette loro gratuitamente a disposizione, a bordo, una cabina idonea.

3. Le persone arrestate, le merci o altri beni sequestrati e i mezzi di prova possono essere condotti nello Stato limitrofo con la prima corsa utile di battelli sui percorsi indicati nell'articolo 1, paragrafo 1. Se necessario, durante il tempo di attesa della corsa di ritorno effettuata eventualmente anche da un altro battello, la dogana o l'ufficio di polizia dello Stato di soggiorno, a richiesta mettono a disposizione un locale idoneo. Tali locali e il percorso fra questi e il battello sono considerati « Zona ».

Articolo 3.

1. Se gli agenti dello Stato di uscita non sono presenti né al pontile di partenza né sul battello, ciò equivale a una rinuncia al controllo ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 7 della convenzione dell'11 marzo 1961.

2. Agli effetti di quanto previsto al suddetto paragrafo 2 dell'art. 7 della convenzione dell'11 marzo 1961, le operazioni di controllo dei viaggiatori e del loro bagaglio sono considerate terminate quando gli agenti dello Stato di uscita abbiano effettuato il controllo o vi abbiano rinunciato. I controtti sui battelli saranno sempre effettuati nel seguente ordine: da prua a poppa e dal ponte superiore a quello inferiore.

Articolo 4.

Ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 della convenzione dell'11 marzo 1961, sul lago di Lugano la zona per gli agenti italiani e aggregata ai comuni, rispettivamente, di Porto Ceresio o di Porlezza; quella per gli agenti svizzeri al comune di Lugano. Sul lago Maggiore la zona per gli agenti italiani è aggregata al comune di Luino e quella per gli agenti svizzeri al comune di Locarno.

Articolo 5.

1. Le società di navigazione dei laghi di Lugano e Maggiore metteranno gratuitamente a disposizione degli agenti dei due Stati, sui loro battelli, i locali necessari per lo svolgimento del controllo.

2. Gli agenti in servizio fruiranno del trasporto gratuito sui percorsi indicati dall'art. 1, paragrafo 1.

Articolo 6.

1. Per quanto riguarda i controlli in corso di viaggio sul lago di Lugano la direzione delle dogane del quarto circondario a Lugano e il comando della polizia del Canton Ticino a Bellinzona da una parte, e le direzioni delle circoscrizioni doganali di Como e di Varese e l'ufficio della seconda zona di polizia di frontiera a Como dall'altra parte regolano di comune accordo le questioni di dettaglio, d'intesa con la società di navigazione, e in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all'utilizzo delle zone.

2. Per quanto riguarda i controlli in corso di viaggio sul lago Maggiore sono competenti ad analogia del paragrafo 1 che precede: la direzione delle dogane del quarto circondario a Lugano e il comando della polizia del Canton Ticino a Bellinzona da una parte, e la direzione della circoscrizione doganale di Luino e l'ufficio della seconda zona di polizia di frontiera di Como dall'altra.

3. Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per converso, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle direzioni e dai servizi preposti.

Articolo 7.

1. Il presente accordo entrerà in vigore 4 mesi dopo la data della sua firma e sostituisce la dichiarazione scambiata fra la Svizzera e l'Italia per regolare il servizio doganale a bordo dei piroscafi sui laghi Maggiore e di Lugano dell'8-18 gennaio 1901.

2. Esso avrà fine sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati; i sei mesi decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della denuncia medesima.

FATTO a Lugano il 3 aprile 1980 in duplice esemplare in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica italiana
ERNESTO DEL GIZZO

Per il Consiglio federale svizzero
Paul AFFOLTER

PROTOCOLLO

1. Il 3 aprile 1980 è stato firmato a Lugano l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla istituzione di un controllo sui battelli in navigazione sui laghi di Lugano (Ceresio) e Maggiore (Verbano) da parte del dott. Ernesto Del Gizzo, direttore generale delle dogane e imposte indirette, per l'Italia e del signor Paul Affolter, direttore generale delle dogane, per la Svizzera.

2. Sono stati scambiati i pieni poteri, trovati da parte italiana in buona e debita forma, mentre da parte svizzera si è presa conoscenza ufficiale della loro esistenza, poichè quelli formali saranno trasmessi il più presto possibile.

3. I due direttori generali, sulla base dell'art. 6, paragrafo 3, hanno convenuto sulla opportunità di consentire che, a titolo sperimentale, possano essere effettuati i controlli su leggere variazioni di percorso concordate dalle autorità doganali locali.

FATTO a Lugano il 3 aprile 1980.

Il direttore generale delle dogane e imposte indirette italiane
Ernesto DEL GIZZO

Il direttore generale delle dogane svizzere
Paul AFFOLTER

(9088)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Rescigno Renato, residente in Nocera Inferiore, distretto notarile di Salerno, dall'8 gennaio 1981;
2) Bertogalli Vincenzo, residente in Traversetolo, distretto notarile di Parma, dal 27 gennaio 1981;
3) Bonanati Manlio, residente in Bordighera, distretto notarile di Imperia, dal 4 febbraio 1981;
4) Severini Nicola, residente in Roma, dall'11 marzo 1981;
5) Pradella Arcangelo, residente in Quistello, distretto notarile di Mantova, dal 12 aprile 1981.

(9821)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 24 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	885,20	885,20	885,10	885,20	885,25	886,20	885,30	885,20	885,20	885,20
Dollaro canadese .	757,25	757,25	757,70	757,25	757,41	757,25	757,20	757,25	757,25	757,25
Marco germanico .	473,15	473,15	473 —	473,15	473,04	473,10	473,30	473,15	473,15	473,15
Fiorino olandese . .	437,14	437,14	437,30	437,14	437,24	437,15	437,14	437,14	437,14	437,10
Franco belga . .	29,55	29,55	29,54	29,55	29,56	29,55	29,541	29,55	29,55	29,55
Franco francese	205,32	205,32	205,40	205,32	205,32	205,30	205,44	205,32	205,32	205,30
Lira sterlina . . .	2172 —	2172 —	2175 —	2172 —	2173,73	2172 —	2172 —	2172 —	2172 —	2172 —
Lira irlandese .	1775,40	1775,40	1775 —	1775,40	1773,86	—	1774 —	1775,40	1775,40	—
Corona danese . . .	154 —	154 —	154,10	154 —	154,06	154 —	154 —	154 —	154 —	154 —
Corona norvegese . . .	179,70	179,70	179,51	179,70	179,56	179,25	179,65	179,70	179,70	179,25
Corona svedese . .	209,97	209,97	209,90	209,97	209,93	209,25	209,80	209,97	209,97	209,95
Franco svizzero .	528,35	528,35	529,25	528,35	529,77	528,35	528,45	528,35	528,35	528,35
Scellino austriaco . .	66,842	66,842	66,90	66,842	66,89	66,85	66,88	66,842	66,842	66,82
Escudo portoghese . .	17,40	17,40	17,95	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola .	11,833	11,833	11,8305	11,833	11,82	11,80	11,845	11,833	11,833	11,80
Yen giapponese .	4,161	4,161	4,17	4,161	4,165	4,16	4,162	4,161	4,161	4,15

Media dei titoli del 24 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	61,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,400
» 5,50 % » » 1968-83 .	85,425
» 5,50 % » » 1969-84 . .	82,225
» 6 % » » 1970-85 .	79,475
» 6 % » » 1971-86 .	76,700
» 6 % » » 1972-87 .	73,250
» 9 % » » 1975-90 .	75,375
» 9 % » » 1976-91 .	77,100
» 10 % » » 1977-92 .	82,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	81,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 . .	99,750
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,600
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,150
» » » » 1-10-1979/81 .	98,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81 .	98,250
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,075
» » » » 1- 7-1979/82 .	97,225
» » » » 1-10-1979/82 .	97,475
» » » » 1- 1-1980/82 .	98 —
» » » » 1- 3-1980/82 .	98 —
» » » » 1- 1-1980/83 .	97,600
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 . .	98,775
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	87,275
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982 .	94,750
» » » 12 % 1-10-1983 . .	91,825
» » » 12 % 1- 1-1984 .	91,225
» » » 12 % 1- 4-1984 .	91,500
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,900
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,25
Dollaro canadese	757,225
Marco germanico	473,225
Fiorino olandese	437,14
Franco belga	29,545
Franco francese	205,38
Lira sterlina	2172 —
Lira irlandese	1774,70
Corona danese	154 —
Corona norvegese	179,675
Corona svedese	209,885
Franco svizzero	528,40
Scellino austriaco	66,861
Escudo portoghese	17,40
Peseta spagnola	11,839
Yen giapponese	4,161

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422, con il quale vengono soppressi i ruoli della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro istituiti dalla legge 12 agosto 1962, n. 1290, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 e in sostituzione viene istituito il ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;
Considerato che nel ruolo della carriera di concetto, istituito con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 422, risultano attualmente disponibili 100 posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Direzione generale del tesoro viene autorizzata ad indire, per l'anno 1980, un concorso, per esami, a cento posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;
Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e pertanto si rende possibile bandire un concorso a cinquanta posti di segretario in prova;
Considerata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di coprire i posti vacanti nell'organico del predetto ruolo e di bandire, pertanto, un pubblico concorso a segretario in prova nel ruolo stesso;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Il 60% dei vincitori del presente concorso sarà assegnato alle direzioni provinciali del tesoro aventi sede in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige — esclusa la provincia di Bolzano — Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna e dovrà permanere negli uffici delle suindicate regioni per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque assunto o denominato, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente nonchè agli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro (in servizio al 1° settembre 1962).

Gli aspiranti di cui al comma precedente devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2, lettera *f*), del bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma terzo, del presente decreto;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici;

f) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza al termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 2), dovrà pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, o alle direzioni provinciali del tesoro entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposta dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio e il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella do-

manda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare, è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

L'esame consterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

L'esame è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il 15 gennaio 1981 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte, senza ulteriore avviso, nell'ora, nei giorni e presso la sede indicata nel precedente comma.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla Direzione generale del tesoro oltre il detto termine di giorni quindici.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per le relative pubblicazioni e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Roma, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *f)*.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I diplomi originali od i certificati di studio, rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal dirigente la segreteria della procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicarne se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio il certificato deve contenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mu-

tilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, o che siano in servizio continuativo nei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 10.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro per il periodo di sei mesi.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico della qualifica iniziale oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 17

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
principi di economia politica;
principi di scienza delle finanze.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

istituzioni di diritto civile e commerciale;
nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti materie:

ordinamento e attribuzioni della Direzione generale del tesoro e servizi delle direzioni provinciali del tesoro;
nozioni di statistica metodologica;
norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

ALLEGATO 2

Schema di domanda in bollo

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . codice postale n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo emesso (4). . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . di . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5)

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, .

Firma (6)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale , eventuale numero telefonico

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

(9454)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica, integrata da colloquio, degli esami per l'immissione dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del personale non docente della scuola (aiutanti tecnici), progetto B.

La prova pratica integrata da colloquio, degli esami per l'immissione dei giovani asunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del personale non docente della scuola (aiutanti tecnici), progetto *B*, indetti con decreto ministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1980, registro n. 5, foglio n. 243 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, si svolgerà in Roma a partire dal giorno 17 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30, secondo il calendario che individualmente sarà comunicato, presso l'istituto tecnico agrario sottoindicato dove dovranno presentarsi i candidati:

istituto tecnico agrario « G. Garibaldi » di Roma, via Ardeatina, 524, mezzi pubblici linee ATAC n. 218, 318.

Non sono ammessi agli esami di idoneità coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione agli esami stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Si ricorda che a norma dell'art. 10, comma quarto, del decreto ministeriale 29 maggio 1980 entro la data prevista per la prova pratica dovranno pervenire alla Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione IV, i titoli professionali, di studio e di servizio, in regola con le vigenti norme sul bollo.

(9871)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 « GARFAGNANA » IN CASTELNUOVO GARFAGNANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale « S. Croce » di Castelnuovo Garfagnana, a:

un posto di primario e un posto di assistente pediatra;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente responsabile della sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

(3640/S)

OSPEDALE « DI TINCHI » DI PISTICCI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di primario e un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pisticci (Matera).

(3641/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(3642/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(3636/S)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(3633/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(3634/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(3644/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della sezione di fisiokinesiterapia e riabilitazione aggregata alla divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di medicina sociale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia di urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(3639/S)

OSPEDALE DI SCAFATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario, quattro posti di aiuto e otto posti di assistente di cardiologia;

un posto di primario, tre posti di aiuto e sei posti di assistente emodialisi;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della sezione autonoma di ginecologia oncologica;

un posto di aiuto e otto posti di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia per la sterilità e infertilità (legge n. 194);

sei posti di aiuto e dodici posti di assistente di unità coronariche;

un posto di aiuto e sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

cinque posti di aiuto e dieci posti di assistente di medicina di pronto soccorso;

quattro posti di aiuto e dieci posti di assistente di chirurgia di pronto soccorso;

sei posti di aiuto e dodici posti di assistente di rianimazione;

due posti di aiuto e sei posti di assistente di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto e sei posti di assistente di radiologia;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di neonatologia;

due posti di ispettore sanitario;

un posto di collaboratore farmacista.

Dei suddetti posti di aiuto:

un posto di aiuto di cardiologia,
un posto di aiuto di unità coronariche,
un posto di aiuto di medicina di pronto soccorso,
un posto di aiuto di chirurgia di pronto soccorso,
un posto di aiuto di rianimazione

e dei suddetti posti di assistente:

un posto di assistente di cardiologia,
due posti di assistente di unità coronariche,
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia,
un posto di assistente di medicina di pronto soccorso,
un posto di assistente di chirurgia di pronto soccorso,
due posti di assistente di rianimazione,
un posto di assistente di emodialisi,
un posto di assistente di laboratorio di analisi,
un posto di assistente di radiologia,
un posto di assistente della sezione autonoma di ginecologia oncologica;

un posto di assistente di neonatologia e un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia per la sterilità e infertilità (legge n. 194),

saranno conferiti a seguito di espletamento dei relativi concorsi a candidati appartenenti a categorie privilegiate nei modi e termini previsti dal quinto comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scafati (Salerno).

(3648/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI UDINE

Concorso ad un posto di primario del servizio di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio assunzioni, dell'ente in Udine.

(3632/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione in Lagonegro (Potenza).

(3637/S)

OSPEDALE « S. BARTOLOMEO » DI SARZANA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(3638/S)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro e Urbino).

(3635/S)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(3643/S)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Iseo (Brescia).

(3651/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina addetto DEA

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina addetto DEA.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania - Intra (Novara).

(3652/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. **50**.
Normativa organica sul turismo.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

In coerenza con il programma di sviluppo regionale la presente legge si propone i seguenti obiettivi:

tendere al massimo sviluppo del turismo sociale ampliando l'offerta dei servizi di natura collettiva;

potenziare e migliorare i servizi turistici di tipo tradizionale;

operare una profonda trasformazione strutturale della organizzazione turistica complessiva, in senso democratico, dando il più ampio spazio agli interventi dei comuni e delle unità territoriali intermedie;

ampliare gli interventi nei confronti della domanda nella duplice direzione dell'ampliamento delle stazioni turistiche e delle fasce sociali in grado di fruire delle vacanze.

Titolo I

INTERVENTI PER L'INDUSTRIA ALBERGHIERA E PER LA QUALIFICAZIONE DELLA OFFERTA TURISTICA

Art. 2.
Interventi

Per gli interventi di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere da eseguirsi nel quadro dei programmi previsti dalla presente legge, è costituito presso la Banca nazionale del lavoro - S.A.C.A.T., o presso più istituti di credito abilitati all'esercizio del credito turistico ed alberghiero, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, mediante mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale, delle seguenti iniziative:

a) realizzazione, anche mediante adattamento di immobili, di alberghi, pensioni, locande, di autostelli, rifugi montani, campeggi, impianti terminali, stabilimenti balneari, villaggi turistici a tipo alberghiero ed aziende della ristorazione, quest'ultime limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui al punto A1 art. 3 della presente legge. Per quanto riguarda le aziende alberghiere, gli interventi sono riservati agli esercizi di piccola e media dimensione fino ad un massimo di 100 posti letto ed agli esercizi a conduzione familiare;

b) ammodernamento, ampliamento, arredamento e rinnovo dell'arredamento delle opere di cui alla lettera *a*) del presente articolo, senza limitazione di posti letto, nonchè ammodernamento, restauro e ristrutturazione di edifici pubblici da destinare a centri per congressi e uffici di informazione;

c) realizzazione, anche mediante adattamento di immobili, di ostelli per la gioventù e case per ferie;

d) ammodernamento, ampliamento, arredamento e rinnovo dell'arredamento delle opere di cui alla lettera *c*) del presente articolo;

e) ammodernamento, adattamento, ampliamento e ristrutturazione di locali e alloggi di immobile preesistente nei centri abitati ad uso di esercizi di affittacamere e, previo parere favorevole del comune competente per territorio, anche di quelli in stabili isolati o comunque esterni al centro urbano siti in zone di interesse turistico. Le iniziative di cui alla presente lettera sono ammesse a fruire soltanto del contributo in conto capitale, purché ricadenti nel territorio di comuni sprovvisti in maniera assoluta di esercizi ricettivi.

Art. 3.
Ambiti territoriali di intervento

Per la valorizzazione dei diversi tipi di aree marine, collinari e montane, avuto riguardo al diverso grado di svilppo turistico delle zone ed in ragione della ubicazione delle singole iniziative, sono individuate le seguenti zone nel piano provinciale di sviluppo:

A1 - zone con scarsa o inesistente ricettività, non ancora adeguatamente valorizzate e suscettibili di notevole sviluppo turistico;

A2 - zone in fase di iniziale o intermedio sviluppo turistico e con buone prospettive vocazionali di ulteriore espansione;

A3 - zone di consistente sviluppo turistico, ma con prospettive di ulteriore, definitiva affermazione in questo settore;

A4 - zone di affermato sviluppo turistico, già sature, non suscettibili di ulteriori proficui investimenti nel comparto specifico, ovvero precluse all'utilizzazione turistica per scelta programmatoria e per esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale.

Fino a quando non saranno stati redatti i piani provinciali di sviluppo alla individuazione dei comuni per la classificazione in base alla predetta distinzione di zone provvede la Regione entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le province, i comuni e le loro associazioni.

Art. 4.
Delega ai comuni

E' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera concernenti le competenze attribuite alla Regione in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché quelle già esercitate dagli E.P.T. relative a:

a) locazione di immobili destinati ad albergo, pensioni o locande;

b) vigilanza sulle tariffe alberghiere;

c) affittacamere;

d) applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di leggi statali e regionali in materia di turismo e industria alberghiera ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le funzioni per l'attuazione del presente titolo sono delegate ai comuni che le esercitano nelle forme associative previste dalla legge regionale n. 44/1979.

Le funzioni delegate alle province sono quelle stabilite con apposita legge.

Alla spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, gli organismi di cui sopra nel seguito denominati « Enti delegatari » fanno fronte con le risorse finanziarie loro attribuite dalla Regione in armonia ed esecuzione dei programmi e piani di settore redatti a livello regionale, provinciale e zonale con apposito provvedimento di legge da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nelle rispettive circoscrizioni, gli enti delegatari provvedono, ai fini della graduazione degli incentivi, ad assegnare le iniziative al corrispondente ambito zonale, avuto riguardo alle definizioni stabilite nell'articolo precedente e secondo criteri selettivi in funzione della tipologia delle opere cui le iniziative si riferiscono.

Art. 5.
Soggetti beneficiari

I mutui a tasso agevolato ed i contributi in conto capitale sono concessi:

a) agli enti locali e loro associazioni;

b) alle associazioni cooperativistiche e democratiche del tempo libero, interessate allo sviluppo delle attività turistiche;

c) agli imprenditori in genere, agli operatori culturali ed a chiunque eserciti o intenda esercitare attività d'interesse turistico.

Art. 6.
Mutui a tasso agevolato

Sono concessi mutui a tasso agevolato di durata non superiore a venti anni per il finanziamento delle opere murarie, impianti fissi ed eventuali pertinenze delle iniziative di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 2, nonché per l'acquisto del terreno e dell'immobile da adibire ad uso ricettivo.

A tal fine la quota di spesa ammessa a finanziamento per l'eventuale acquisto del terreno o del fabbricato non può eccedere il loro valore catastale, ovvero per i terreni, il valore espropriativo degli stessi. In difetto di detti valori supplisce la valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Per le opere finanziabili di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 2 sono concessi mutui a tasso agevolato di durata non superiore a dieci anni.

L'importo massimo dei mutui di cui ai commi precedenti è stabilito come segue:

per le iniziative contemplate nelle lettere *a*) e *c*) dell'art. 2 è pari alla differenza fra il 90% della spesa ammessa a finanziamento e la misura massima del contributo in conto capitale di cui al successivo art. 7;

per le iniziative contemplate nelle lettere *b*) e *d*) dell'art. 2 è pari alla differenza fra l'80 % della spesa ammessa a finanziamento e la misura massima del contributo in conto capitale di cui al successivo art. 7.

Entro tali limiti massimi, la misura percentuale del mutuo è determinata moltiplicando la percentuale massima di cui al comma precedente per il prodotto dei seguenti coefficienti:

1) in relazione all'ambito zonale:

1 per zona A1;
0,8 per zona A2;
0,6 per zona A3;

2) in relazione all'incidenza, da valutare sulla spesa ammessa a finanziamento, del costo dei servizi integrativi rispetto al costo totale dell'opera:

1 per incidenza di almeno il 10%;
0,9, per incidenza di almeno il 5%
0,8 per incidenza inferiore al 5%.

Per le iniziative di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'art. 2, il coefficiente di cui al punto 2) del comma precedente si applica nella misura minima ivi prevista.

La percentuale risultante dall'applicazione dei coefficienti va arrotondata a unità intera.

All'erogazione provvedono l'istituto o gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico all'uopo designati con decreto del presidente della giunta regionale, previa autorizzazione di ammissibilità ad istruttoria bancaria da parte dell'ente delegatario di cui all'art. 4 cui è demandata l'intera istruttoria della pratica.

Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse del 4,50% che affluisce al fondo e l'1 % a favore dell'istituto di credito convenzionato, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

Eventuali variazioni future del tasso, che dovessero rendersi necessarie per allinearlo al diverso costo del denaro, saranno disposte, di volta in volta, con decreto del presidente della giunta regionale.

Le somme messe a disposizione dell'istituto di credito per l'applicazione della normativa di cui al presente titolo possono essere utilizzate in modo che, anche nella fase di preammortamento, l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso stabilito per il periodo di ammortamento.

La restituzione dei mutui deve effettuarsi in un numero di rate semestrali corrispondente alla durata dei mutui, di cui ai primi due commi del presente articolo, e deve avere inizio a partire dalla fine del secondo anno alla ultimazione dell'opera.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima di detto termine.

Art. 7.
Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale vengono erogati nella misura massima del 25% della spesa ammessa, in base alla relativa documentazione ed alle risultanze dei controlli effettuati.

I contributi in conto capitale di cui sopra sono aumentati alla misura massima del 60% della spesa ammessa al finanziamento per le iniziative di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, qualora l'iniziativa sia assunta dai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5.

I contributi per le iniziative di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 sono concessi fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire quindici milioni, salvo restando la maggiorazione prevista nell'ultimo comma del presente articolo.

Entro tali limiti massimi, la misura percentuale del contributo è determinata moltiplicando la percentuale massima di cui ai commi precedenti per il prodotto dei seguenti coefficienti:

1) in relazione all'ambito zonale:

1 per zona A1;
0,7 per zona A2;
0,4 per zona A3;

2) in relazione all'incidenza dei servizi integrativi rispetto al costo totale dell'opera:

1 per incidenza di almeno il 10%;
0,9 per incidenza di almeno il 5%;
0,8 per l'incidenza inferiore al 5 %.

Per le iniziative di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) dell'art. 2 il coefficiente di cui al punto 2) del comma precedente si applica nella misura minima prevista.

La percentuale risultante dall'applicazione dei coefficienti va arrotondata a unità intera.

Per le iniziative previste nell'art. 2, ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n 991, l'importo del contributo erogabile in conto capitale è aumentato del 15%.

Art. 8.
Fondo di rotazione

Per consentire i finanziamenti, la Regione mette a disposizione dell'istituto o degli istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione, il fondo necessario per le operazioni di mutuo e per l'erogazione dei contributi in conto capitale.

Il fondo di rotazione, dopo le acquisizioni finanziare conseguite per effetto dell'applicazione della presente normativa, le cui modalità di copertura sono specificate nella norma finanziaria del presente titolo e limitate al solo anno 1980, deve intendersi autofinanziato attraverso i rientri delle somme restituite, comprese le quote per interessi, in ammortamento dei mutui, degli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti, nonché delle somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti o da revoche delle provvidenze stesse nei casi previsti dal presente titolo.

Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni. Il costo del servizio prestato all'istituto di credito è a carico del mutuatario.

Gli istituti presso i quali è costituito il fondo devono tenere una gestione separata con apertura di apposito conto, intestato a ciascuno degli enti delegatari.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare, con gli istituti di credito designati, la convenzione per l'applicazione della presente normativa.

Detta convenzione è soggetta alla registrazione con il pagamento della relativa imposta dovuta.

Art. 9.
Maggiorazione dei mutui

La giunta regionale, quando le opere da realizzare raggiungano una valutazione ottimale per tipologia e localizzazione e garantiscano un elevato e costante livello occupazionale, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa, autorizza l'istituto di credito ad elevare il mutuo fino all'importo di cui all'art. 6 integrato del 10% della spesa ammessa a finanziamento.

Con regolamento di esecuzione sono definite le tipologie e i criteri di valutazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa dalla giunta regionale prioritariamente in favore dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 della presente legge e, subordinatamente, dei soggetti di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo purché dimostrino capacità tecnico-organizzative e si trovino nella impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito.

La proposta di integrazione deve essere motivatamente formulata dagli enti delegatari.

Art. 10.

Trattamento tributario

Agli atti e contratti di mutuo occorrenti per l'esecuzione di opere finanziate dagli istituti di credito anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie o agli altri benefici, si applicano le disposizioni della legislazione statale vigente in materia.

Art. 11.

Iscrizione ipotecaria

La concessione delle provvidenze previste dal presente titolo e subordinata alla iscrizione di ipoteca di primo grado, a favore dell'istituto o degli istituti di credito convenzionati, sugli immobili per i quali sono state concesse le agevolazioni stesse.

Per le provvidenze contemplate dalle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 2 da concedersi ai gestori delle aziende non proprietari dell'immobile, qualora non sia possibile l'accensione di ipoteca sull'immobile stesso o su altri immobili di proprietà dei medesimi o di terzi, può essere sufficiente la prestazione di altre adeguate garanzie, quali depositi di titoli, fidejussioni di banche, enti, società, persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'istituto concedente il finanziamento.

Art. 12.

Procedure e modalità per accedere ai mutui ed ai contributi

Le domande intese ad ottenere le provvidenze sono dirette agli enti delegatari di cui all'art. 4 della presente legge e devono essere corredate della documentazione secondo procedure e modalità disciplinate in modo unitario con regolamento di attuazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 13.

Modalità di concessione e controlli

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse ai singoli beneficiari con deliberazione dell'ente delegatario competente.

Tale deliberazione stabilisce le clausole operative e tecniche alle quali deve attenersi ciascun beneficiario.

L'erogazione delle provvidenze avviene sulla base degli stati di avanzamento dell'opera, nella stessa misura percentuale del finanziamento concesso. Gli stati di avanzamento devono essere vistati, previo accertamento della regolarità dei lavori, dal legale rappresentante del predetto ente.

Spetta all'istituto o agli istituti di credito appositamente convenzionati, di intesa con l'ente delegatario, il controllo tecnico e amministrativo sull'impegno e sulla destinazione delle somme erogate ai sensi del presente titolo.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o di inadempimento degli obblighi delle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l'istituto propone all'ente competente l'emanazione dei provvedimenti volti al recupero delle somme erogate. Detti provvedimenti sono emanati dal presidente di tale ente su delibera dell'ente medesimo.

Il presidente dell'istituto di credito può, tuttavia, adottare direttamente o richiedere all'autorità giudiziaria ogni provvedimento cautelare, conservativo o di urgenza informandone immediatamente l'ente delegatario competente.

Resta ferma la facoltà del predetto ente di disporre direttamente e con propri funzionari i controlli di cui ai commi precedenti.

Art. 14.

Condizioni per la concessione

Pena la decadenza del beneficio, l'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione e risultare completa e funzionante entro il termine stabilito nel provvedimento stesso.

Per comprovati motivi, l'ente delegatario competente puo concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga di congrua durata.

Art. 15.

Vincoli di destinazione

Gli immobili realizzati con finanziamento ai sensi del presente titolo sono vincolati alla specifica destinazione alberghiera per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e per un periodo di dieci anni nel caso di contributo *una tantum* in conto capitale a partire dalla data di accertamento della puntuale esecuzione dei lavori.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari con spesa a carico dei beneficiari.

L'ente delegatario competente può proporre alla Regione, previa estinzione anticipata del mutuo e restituzione del contributo in conto capitale, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa ai sensi della normativa vincolistica vigente.

I contributi in conto capitale erogati devono essere restituiti maggiorati da un interesse nella misura pari al tasso ufficiale di sconto.

I mutui agevolati vanno restituiti per le quote residue e, insieme con i contributi in conto capitale e relativi interessi, affluiscono nel fondo di rotazione.

Per le iniziative previste dall'art. 2, lettere *b*) e *d*), i beneficiari degli interventi accordati devono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione degli arredi fino alla estinzione del mutuo.

In caso di mutamento di destinazione degli arredi di cui al precedente comma l'ente delegatario dispone la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.

Art. 16.

Revoca della concessione delle provvidenze

La concessione delle provvidenze può essere revocata con decreto del presidente dell'ente concedente nei seguenti casi:

quando l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto di concessione;

quando venga mutata la destinazione dell'opera rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli registrati inerenti alla concessione del mutuo;

quando vengano rilevate gravi violazioni di leggi speciali o di contratti di lavoro, oppure qualora il beneficiario sia incorso in osservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici.

Con le stesse modalità la maggiorazione del mutuo prevista dall'art. 9 può essere revocata qualora vengano meno i relativi presupposti ivi contemplati.

Il recupero, in uno alle spese ed agli interessi, avviene sulla base delle leggi vigenti in materia ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 21 gennaio 1976.

Art. 17.

Norma finanziaria

Per gli interventi di cui al titolo I della presente legge è prevista, per l'anno 1980, la spesa di L. 11.468.000.000.

All'onere relativo si provvede:

quanto a L. 8.734.000.000 con il fondo globale iscritto al cap. 2899 - partita n. 8 dell'elenco n. 5, del bilancio 1979, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81;

quanto a L. 2.734.000.000 mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La partita n. 9 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1980, è ridotta di L. 2.734.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è istituito ed iscritto nel settore 21, titolo II, sezione X, categoria III, destinazione programmatica 2, natura giuridica 1, il capitolo 2159 denominato « Dotazione a carico della Regione del fondo di rotazione riguardante interventi per l'industria alberghiera e per la qualificazione dell'offerta turistica » con lo stanziamento di competenza di L. 11.468.000.000 e di cassa di L. 2.734.000.000.

Di detto fondo, la somma di L. 2.700.000.000 è destinata al finanziamento dei progetti specifici nei territori del Sangro, del Vomano e del Parco nazionale, a termini dell'art. 38 della legge regionale di approvazione del bilancio 1980.

Art. 18.

Divieto di cumulo

Le provvidenze previste dal presente titolo non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari agevolati concessi dallo Stato, dalla Cassa per il mezzogiorno e da altri enti pubblici per la stessa natura di opere.

Art. 19.

Norme transitorie e finali

Sono ammesse ai benefici della presente normativa le opere di cui all'art. 2 iniziate dopo il 6 marzo 1976.

Gli operatori turistici che hanno presentato, alla Cassa per il Mezzogiorno, istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di inizative turistico-alberghiere non ancora ammesse, da parte della « Cassa » medesima, ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, possono essere ammessi a finanziamento, per le stesse opere che hanno formato oggetto della richiesta, sempreché i lavori relativi alle iniziative stesse risultino iniziati o ultimati all'atto della entrata in vigore della presente legge

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno abbia concesso il solo mutuo a tasso agevolato in quanto la domanda di contributo a fondo perduto, riguardante le stesse opere, venne presentata alla « Cassa » stessa dopo il 10 maggio 1976, può farsi luogo alla erogazione del contributo a fondo perduto unicamente a favore dei soggetti che dalla « Cassa » hanno avuto approvate le opere.

All'attuazione delle previsioni normative di cui al secondo e terzo comma del presente articolo provvede la giunta regionale, su proposta del settore turismo, cui compete l'istruttoria delle pratiche, sentito il parere del comune in cui ricade l'opera. I relativi finanziamenti sono erogati in conformità del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 20.

Comitato tecnico consultivo

E' istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la giunta regionale - settore turismo - il comitato tecnico consultivo con il compito di esprimere parere in ordine all'ammissibilità alla istruttoria bancaria delle istanze di finanziamento rientranti nella previsione normativa dell'articolo 19 della presente legge, nonché su altre pertinenti questioni che il settore turistico ritenga opportuno sottoporgli.

Il comitato di cui al comma precedente, presieduto dal componente la giunta preposto al settore turismo o da un suo delegato, è composto:

dai responsabili delle seguenti unità operative regionali: industria alberghiera, promozione turistica, sport e tempo libero, organizzazione turistica, demanio marittimo;

da un rappresentante dell'associazione regionale albergatori;

da un rappresentante dei gestori di campeggi;

da due rappresentanti delle amministrazioni provinciali;

da due rappresentanti di comuni e loro associazioni;

da un esperto della pianificazione del territorio;

da tre rappresentanti dell'associazione del tempo libero, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

da tre rappresentanti della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Funge da segretario un dipendente regionale del settore turismo con la qualifica non inferiore a funzionario.

I componenti il comitato di cui sopra sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Il comitato tecnico consultivo si riunisce in via ordinaria una volta al mese e straordinariamente, in relazione al lavoro da svolgere, su richiesta della metà più uno dei suoi componenti o su convocazione del componente la giunta, nella sua qualità di presidente del comitato stesso.

Il comitato di cui sopra cessa la sua attività contestualmente all'esaurimento delle funzioni transitorie previste dall'art. 19 della presente legge.

Ai componenti il comitato compete il trattamento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla relativa spesa, prevista in L. 4.000.000 per anno, si fa fronte, per il 1980, con i fondi stanziati sul cap. 70 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e, per gli anni successivi, negli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 21.

Programmi annuali

Le provvidenze di cui al presente titolo sono predisposte mediante programmi annuali di attuazione.

Titolo II

PIANI DI INTERVENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVO-RICREATIVI E DI FRUIZIONE DEL TEMPO LIBERO

Art. 22.

Obiettivi - Indirizzi programmatici

La regione Abruzzo, riconoscendo l'alta funzione sociale e culturale delle attività sportive e motorio-ricreative di massa, nell'intento di incrementarne e facilitarne la pratica a tutti i livelli, ai fini della qualificazione dell'offerta turistica e per l'impiego del tempo libero, promuove la realizzazione di servizi collettivi e di strutture specifiche per l'esercizio sportivo.

All'attuazione delle finalità suddette si procede con i seguenti indirizzi:

riequilibrio territoriale della dotazione di strutture per l'esercizio di attività sportivo-ricreative, in ordine alle esigenze formative dei giovani in età scolare, allo sviluppo armonico di tutte le discipline sportive, e all'estensione dell'uso di impianti e servizi a tutti i cittadini;

razionalizzazione e unificazione delle tipologie degli impianti e ricerca di modelli di dotazioni minime funzionali, per la cui definizione la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

Art. 23.

Formazione dei piani di intervento

La Regione per la realizzazione degli interventi previsti nell'art. 22 della presente legge predispone programmi annuali di intervento.

Con detti programmi si procede alla ripartizione dei fondi disponibili tra i comuni e loro associazioni, tenendo conto dei seguenti parametri:

estensione territoriale;

consistenza demografica;

popolazione scolastica;

dotazione esistente di impianti sportivi;

esigenze di sviluppo turistico.

Detti piani contengono criteri generali di intervento, eventuali norme per la graduazione degli incentivi e, inoltre, indicazioni relative alle tipologie, da definire con la consulenza tecnica del CONI, degli impianti sportivo-ricreativi da realizzare o potenziare.

La Regione può individuare interventi di particolare interesse regionale da realizzare direttamente e può finanziare a suo totale carico quei progetti redatti dalle associazioni dei comuni che hanno un particolare valore sociale, anche con l'eventuale ricorso alle tecnologie più avanzate ivi compresa la prefabbricazione.

Art. 24.

Esecuzione dei piani

I comuni e le loro associazioni sono enti delegati per la gestione ed esecuzione dei piani pluriennali di intervento.

In sede di approvazione di detti piani, il consiglio regionale autorizza la giunta a somministrare agli enti delegatari i fondi loro assegnati, per le finalità di cui al presente titolo.

Tali enti, nell'espletamento dei compiti loro attribuiti, devono sentire gli organi collegiali della scuola, delle associazioni dello sport, cultura e tempo libero in merito alla scelta ed alla localizzazione degli interventi e dare attuazione alle direttive contenute nel piano in ordine alla tipologia degli impianti.

Art. 25.

Impiego dei fondi

I fondi assegnati dalla Regione devono essere utilizzati, di norma, per opere relative ad impianti sportivo-ricreativi di base, a basso costo di gestione e di larga utilizzazione.

L'impiego dei fondi suddetti per opere relative a impianti sportivi di tipo specialistico, o, comunque, ad elevato costo di gestione, può essere disposto dagli enti delegatari solo per soddisfare esigenze di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o di loro associazioni che superino complessivamente tale livello demografico.

Gli enti delegatari possono destinare, nella misura fissata da essi medesimi qualora non disposta dal piano, i fondi loro assegnati dalla Regione, ad opere concernenti impianti sporti-

vo-ricreativi pubblici, di loro proprietà, ovvero assistere, con contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammessa, iniziative in merito ad impianti sportivo-ricreativi assunte da:

a) associazioni e società, regolarmente costituite e riconosciute dai competenti organi federali sportivi e dagli enti di promozione sportiva;

b) enti ed istituti che abbiano tra i propri fini istituzionali l'assistenza e/o l'educazione dei giovani;

c) operatori turistici, singoli o associati, per opere relative a impianti sportivo-ricreativi non annessi ad attrezzature ricettive e non assistiti da altri contributi pubblici.

Il contributo ai suddetti soggetti privati può essere concesso dagli enti delegatari solo per iniziative che riguardano aree o impianti di cui i medesimi soggetti siano proprietari e siano compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico vigente nel comune competente per territorio, subordinatamente al parere favorevole del comune stesso, e a condizione che le opere restino vincolate all'uso pubblico specifico.

Il vincolo all'uso pubblico specifico delle opere realizzate in base alle norme di cui al presente titolo non può essere inferiore ad anni 15 a decorrere dalla data di agibilità del nuovo impianto o dalla data di collaudo delle opere eseguite su impianto esistente.

Per i soggetti beneficiari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, detto vincolo deve risultare da atto pubblico debitamente trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, la cui nota di trascrizione deve essere trasmessa al comune interessato.

Art. 26.

Spesa ammissibile

Per le iniziative assunte direttamente dagli enti delegatari, la spesa ammissibile per la realizzazione di opere relative a impianti sportivo-ricreativi comprende:

a) il prezzo dell'area occorrente per la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento degli esistenti, calcolato secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità;

b) il costo dell'impianto di esercizio e dei relativi servizi, di attrezzi o arredi sportivi, fissi e mobili, essenziali per la funzionalità dell'impianto, e delle sistemazioni esterne strettamente necessarie;

c) somme occorrenti per revisione prezzi, per oneri fiscali, per rilievi geognostici, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni in base alle vigenti tariffe professionali.

Per le iniziative assunte dai soggetti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 5, la spesa ammissibile non comprende gli oneri per l'acquisizione dell'area.

Art. 27.

Progettazione ed esecuzione delle opere

L'esecuzione delle opere relative agli impianti sportivo-ricreativi pubblici è affidata agli enti delegatari i quali provvedono alla progettazione ed all'approvazione delle opere, alla effettuazione delle gare di appalto, nonchè alla direzione, contabilità e assistenza ai lavori, attraverso i propri uffici tecnici e in mancanza di questi, attraverso gli uffici tecnici regionali del genio civile.

Tali enti nell'esercizio delle suddette funzioni, assumono ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico, amministrativo e contabile.

Il comune nel cui territorio viene a realizzarsi l'intervento provvede al rilascio della concessione edilizia e all'approvazione del relativo progetto esecutivo che deve essere approvato congiuntamente dai comuni associati e dai comuni che hanno assunto l'iniziativa.

Nelle delibere di approvazione da parte degli enti interessati dei progetti esecutivi si deve, fra l'altro, dare atto:

1) che si è prevista una idonea copertura di tutta la spesa conseguente al programma costruttivo;

2) che il comitato provinciale CONI ha espresso parere favorevole sul progetto per quanto concerne la conformità tecnico-sportiva delle opere previste;

3) che il progetto è corredato del parere favorevole dell'ufficiale sanitario del comune competente per territorio, in merito alla rispondenza delle opere ai requisiti igienici essenziali per lo svolgimento di attività sportive;

4) che è stato acquisito il parere sul progetto dell'apposita commissione di vigilanza circa il rispetto delle norme di sicurezza per i luoghi di pubblico spettacolo.

L'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei comuni, singoli o associati, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, purché le aree siano state prescelte tra quelle specificatamente destinate ad impianti sportivi dallo strumento urbanistico vigente nel comune interessato, o, comunque prescelto, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1, tra quelle destinate a pubblici servizi.

I sindaci dei comuni nel cui territorio viene a realizzarsi l'intervento adottano i provvedimenti autorizzativi all'accesso agli immobili da espropriare, per la redazione degli stati di consistenza e per l'effettuazione di misurazioni, sondaggi, rilievi, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati delle operazioni sopra indicate.

Ai medesimi organi è delegata la procedura per l'occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere, che deve essere promossa entro il termine massimo di un mese dal momento in cui sono divenute esecutive le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere.

L'ente espropriante provvede direttamente alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

L'approvazione da parte degli enti locali di progetti esecutivi di impianti sportivo-ricreativi e delle relative perizie di variante e suppletive, è sempre subordinata, anche nel caso che le opere non siano assistite da contributi pubblici, alla acquisizione dei seguenti pareri favorevoli: 1) del comitato provinciale CONI; 2) dell'ufficiale sanitario del comune competente per territorio; 3) della commissione di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo.

Art. 28.

Erogazione di contributi a soggetti privati

Il contributo in conto capitale concesso dagli enti delegatari ai soggetti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 25 del presente titolo, è erogato dagli enti medesimi, con le seguenti modalità:

il 20% all'avvenuta consegna dei lavori;

il 40% al raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 70% dell'importo di appalto;

il restante 40% ad opere regolarmente collaudate e omologate.

Per eventuali lavori in economia, autorizzati in via preventiva, l'erogazione del contributo avviene a presentazione dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini delle suddette somministrazioni il controllo sulla esecuzione dei lavori è esercitato dagli uffici tecnici comunali e, qualora questi non esistano, dagli uffici del genio civile competenti per territorio.

Il collaudo delle opere è effettuato dagli uffici tecnici comunali e in loro sostituzione, dagli uffici del genio civile, restando a carico degli interessati la spesa relativa.

Art. 29.

Affidamento dei lavori - Maggiori spese

Gli enti delegatari provvedono ad affidare i lavori inerenti all'esecuzione delle opere concernenti gli impianti sportivo-ricreativi pubblici, di norma, mediante licitazione privata.

Il relativo appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta.

Il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione e i lavori possono avere inizio immediato.

Se la gara va deserta e negli altri casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 41 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 827, si può esperire la trattativa privata.

Gli enti delegatari approvano le perizie concernenti lavori di variante e suppletivi ai progetti, se le maggiori spese sono contenute, con l'utilizzo dei ribassi d'asta e/o di altre economie, nel limite dell'impegno totale già assunto; se si supera, per giustificati motivi, tale limite, tali perizie sono approvate dagli enti delegati sentito il parere dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

Art. 30.
Uso pubblico degli impianti

L'assegnazione agli enti delegatari dei fondi dei piani pluriennali, per la realizzazione di nuovi impianti sportivo-ricreativi o interventi su quelli esistenti, è condizionata alla accertata disponibilità degli enti medesimi a consentire l'uso di tali impianti, mediante apposita regolamentazione, a tutte le organizzazioni sportive e ricreative operanti nel territorio comunale o intercomunale interessato, con particolare riguardo per associazioni e gruppi sportivi scolastici.

La concessione di contributi in conto capitale da parte degli enti delegatari ai soggetti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 25, è condizionata alla approvazione, da parte dei comuni competenti per territorio, della convenzione relativa all'uso pubblico e alle modalità di frequenza degli impianti sportivo-ricreativi cui sono destinate le provvidenze stesse.

Art. 31.
Controllo sull'attuazione dei piani

Il controllo sulla attuazione dei piani è affidato alla giunta regionale, e per essa, al competente settore.

Gli enti delegatari per l'esecuzione di opere relative a impianti sportivo-ricreativi, che utilizzano il contributo finanziario della Regione, sono tenuti a presentare al II dipartimento, settore sport, con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, una relazione illustrativa dello stato di avanzamento delle opere, sia per gli impianti pubblici che per quelli privati destinati all'uso pubblico.

Unitamente all'ultima di tali relazioni gli enti delegatari devono inviare al II dipartimento, settore sport:

1) copia completa dei disegni delle opere realizzate;

2) copia del verbale di omologazione dell'impianto da parte della competente Federazione del C.O.N.I.;

3) copia degli atti del collaudo effettuato nei modi di legge.

Art. 32.
Revoca dei benefici

E' fatto divieto agli enti delegatari, e per essi anche ai soggetti di cui ai punti a), *b*) e *c*) dell'art. 25 di devolvere i fondi assegnati ad uso diverso da quello che ne ha motivato la concessione, e, in caso di inadempienza, la giunta regionale procede al recupero delle somme erogate.

L'inosservanza delle norme di attuazione dei piani e delle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, ove non sanate in un arco di tempo ragionevole fissato da chi di competenza, comporta ugualmente il recupero da parte della giunta regionale delle somme erogate.

Art. 33.
Abrogazione titolo I legge regionale 14 maggio 1975, n. 39

Il titolo I della legge regionale 14 maggio 1975, n. 39 — Norme per la costruzione di impianti sportivi e per il finanziamento delle attività ricreative — relativo a «Contributi per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi» è abrogato.

Art. 34.
Norma finanziaria

Per le finalità di cui al titolo II della presente legge, è prevista, per l'anno 1980, la spesa di L. 3.000.000.000.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La partita n. 9 dell'elenco n. 5, allegato, al bilancio 1980, è ridotta di L. 3.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 è istituito ed iscritto, nel settore 15, titolo II, sezione VIII, categoria III, destinazione programmatica 2, natura giuridica 1, il cap. 1562 denominato «Interventi per la realizzazione e per il potenziamento di impianti sportivo-ricreativi e di fruizione del tempo libero» con lo stanziamento per competenza e per cassa di L. 3.000.000.000.

Di detto fondo, la somma di L. 700.000.000 è destinata al finanziamento dei progetti speciali nei terreni del Sangro, del Vomano e del Parco nazionale, ai termini dell'art. 38 della legge regionale di approvazione del bilancio 1980.

Titolo III

PROMOZIONE TURISTICA

INTERVENTI PER LA PROPAGANDA E LA PROMOZIONE TURISTICA

Art. 35.
Interventi

La Regione, per l'incremento del movimento turistico nel proprio territorio promuove, mediante programmi annuali di attività, le seguenti iniziative anche di diretta gestione degli enti delegatari:

a) propaganda e pubblicità turistica;

b) partecipazione a mostre, rassegne, fiere, convegni, congressi, conferenze, incontri di pubbliche relazioni, in Italia in via autonoma, con la collaborazione degli enti locali e turistici, d'intesa con l'ENIT ed altri organismi statali, nonché forme di promozione all'estero in collaborazione con l'ENIT mediante apposito programma annuale corrispondente alle concrete possibilità di offerta ai fini di raggiungere con la minor spesa, la più alta produttività promozionale; si osservano le disposizioni previste dagli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) attività promozionali e interventi della Regione e degli enti pubblici coordinati con i soggetti che operano nel settore, attraverso la concessione di contributi particolari a sostegno di iniziative e di campagne pubblicitarie di particolare interesse, realizzate in modo collettivo dagli operatori privati, tese a favorire il turismo montano, il turismo culturale, congressuale e sociale anche in periodi di bassa stagione;

d) acquisto, edizione e produzione di materiale pubblicitario grafico e di mezzi audiovisivi, in funzione dell'attività di propaganda e di commercializzazione dell'offerta turistica;

e) incentivazione, attraverso la concessione di contributi, del turismo sociale (lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati, emigrati, studenti, giovani, anziani e simili categorie sociali), per la fruizione delle vacanze di norma in bassa stagione;

f) studi, rilievi, ricerche e progetti per la conoscenza, la organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali; l'adesione ai programmi comuni di informatica interessanti il turismo;

g) incentivazione delle iniziative ed attività rivolte alla valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;

h) incentivazione delle iniziative per manifestazioni turistiche sul territorio regionale ad opera di enti pubblici di diritto pubblico e associazioni di turismo sociale;

i) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Art. 36.
Programma di attività

Il programma annuale di attività predisposto entro il 30 settembre dalla giunta in collaborazione con il comitato tecnico per la promozione turistica composto secondo il disposto dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 71, è approvato dal consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il programma è redatto dalla giunta regionale in forma analitica e contiene l'indicazione della spesa per le singole iniziative previste.

Il programma annuale prevede un fondo di riserva non superiore al 5% della spesa globale.

I rappresentanti degli enti territoriali operanti nel settore componenti del comitato tecnico per la promozione turistica sono sostituiti dai presidenti delle province o loro delegati e da due presidenti di associazioni di comuni e da due sindaci designati dall'ANCI.

Art. 37.
Procedure

La giunta regionale per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali, può incaricare enti pubblici, singoli e associati, idonei allo svolgimento delle attività programmate.

Per consentire l'immediata erogazione delle spese per le iniziative previste dal programma promozionale, viene autorizzato l'accreditamento agli enti incaricati dei fondi occorrenti, sia in conto competenze sia in conto residui, senza limiti d'importo, in attuazione di provvedimenti recanti il contestuale impiego dei fondi.

Si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le norme in materia emanate con legge regionale.

Art. 38.
Contributi per fruizione per ferie bassa stagione

La Regione, nell'intento di favorire la crescita civile e culturale dei cittadini a più basso reddito e nel contempo ampliare l'arco di utilizzo delle strutture turistiche, promuove, mediante la concessione di contributi, la fruizione delle vacanze anche nei periodi di bassa stagione, in favore di particolari categorie sociali.

Il programma annuale di attività prevede la misura del contributo, le categorie ammesse e le modalità di erogazione.

Art. 39.
Agevolazione per turismo culturale

Allo scopo di agevolare le iniziative turistico-culturali in favore degli studenti abruzzesi, con le modalità previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente, possono essere concessi contributi per viaggi e soggiorni in località della Regione e di altre regioni italiane.

Le stesse agevolazioni possono essere estese alle scuole pubbliche e private di altre regioni per soggiorni, anche brevi, in Abruzzo.

Art. 40.
Programma particolareggiato di attività

Al fine di sostenere ed integrare l'offerta turistica regionale, il programma annuale di attività prevede le iniziative da assumere o da incentivare, di norma in periodi di bassa stagione, per:

l'organizzazione ed incentivazione di manifestazioni ed iniziative per l'animazione delle vacenze in bassa stagione;

l'organizzazione di escursioni e trasporti collettivi a scopo turistico;

le facilitazioni per l'ingresso in musei, gallerie, pinacoteche, parchi, impianti sportivi ecc.;

i contributi a *tour operators* e ad agenti di viaggio sulle spese per la stampa del materiale e dei cataloghi e per il sostegno pubblicitario, per la vendita delle vacanze in Abruzzo;

la incentivazione, mediante la concessione di contributi, dei servizi di trasporto aerei turistici (charters) con diretta destinazione Abruzzo organizzati da soggetti italiani e stranieri, autorizzati all'esercizio del trasporto charteristico, secondo le norme vigenti in materia di trasporti aerei civili;

le azioni promozionali comuni con vettori ed operatori turistici, italiani e stranieri; con enti pubblici e privati per la propaganda e la commercializzazione dei servizi turistici;

l'incentivazione per la integrazione dell'offerta turistica, ordinaria degli operatori privati relativa alla fruizione del tempo libero (scuola di vela, tennis, nuoto, equitazione, pesca ed altre attività ricreative.

Art. 41.
Contributi per turismo sociale

La Regione, in adempimento delle norme statutarie, promuove, mediante la concessione di contributi, lo sviluppo e l'organizzazione di forme associative fra lavoratori addetti al settore turistico, piccoli e medi operatori turistici, per la gestione di imprese turistiche (alberghi, pensioni, locande, camping, ostelli per la gioventù ed altre strutture ricettive) e di opere ed impianti complementari all'attività turistica previsti nel titolo I della presente legge, nonché per la presentazione e la commercializzazione della offerta turistica regionale, nell'ambito delle scelte programmatiche del settore.

A favore di cooperative ed altre forme associative di lavoratori e di piccoli e medi imprenditori turistici, operanti nella Regione, costituite ai sensi e per gli effetti del codice civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) gestione diretta degli insediamenti turistici;

b) organizzazione di iniziative propagandistiche e promozionali;

c) acquisizione di impianti ed attrezzature, fissi e mobili, direttamente collegati alla attività turistica.

Gli interventi previsti *sub* lettera *a*) sono disposti in favore delle cooperative di lavoratori, con preferenza per quelle costituite da persone che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di tipo alberghiero o da giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui alla legge n. 285/1977.

Art. 42.
Contributo una tantum

Per gli interventi di cui al precedente articolo, sono concessi contributi *una tantum* nella misura massima del 50 per cento della spesa documentata risultante da:

a) il saldo passivo della gestione dei servizi ricettivi — ivi compresi gli oneri per la costituzione delle scorte aziendali — fino al limite massimo di disavanzo di lire venti milioni;

b) le spese, fino all'importo di lire dieci milioni, per la stampa e diffusione di materiale propagandistico;

c) le spese, fino al limite di lire cento milioni, per le iniziative di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

La copertura del disavanzo, ai sensi del precedente comma, non può essere richiesta per un periodo superiore a due anni.

Gli interventi per la realizzazione di iniziative promo-propagandistiche sono disposti in favore di cooperative, consorzi ed altre associazioni di operatori turistici che presentano l'offerta turistica in maniera unitaria anche in rapporto alle tariffe ed ai servizi, con preferenza per le iniziative riguardanti esercizi ricettivi a più ampia apertura nel corso dell'anno.

I contributi previsti *sub* lettera *c*) sono disposti in favore di cooperative di lavoratori, di cooperative e consorzi di piccoli e medi imprenditori turistici e di consorzi di cooperative, limitatamente ad una sola iniziativa. Gli stessi benefici sono estesi ad enti pubblici e di diritto pubblico, anche riuniti in consorzio.

Art. 43.
Domande

Le domande per ottenere i contributi, dirette al presidente della giunta regionale, debbono essere presentate, entro il 30 giugno, al settore turismo, con allegati, a seconda dei casi:

1) l'atto costitutivo dell'organismo associativo e, ove previsto da tale atto, copia autentica dello statuto;

2) il progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche della iniziativa, nonché sui tempi e modi di attuazione;

3) il piano dettagliato delle iniziative promo-propagandistiche;

4) i bilanci consuntivi, preventivi di spesa e piano di finanziamento;

5) a richiesta degli uffici competenti, ogni altra documentazione idonea a meglio rappresentare la validità dell'iniziativa o necessaria per la verifica contabile ed amministrativa della stessa.

Le iniziative ammesse ai benefici sono comprese nel programma promozionale.

I contributi sono erogati dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo, dietro esibizione dei documenti giustificativi della spesa e della dichiarazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente circa l'avvenuta realizzazione delle opere e l'attuazione delle iniziative.

Art. 44.
Revoca contributo

La concessione del contributo è revocata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della stessa:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata in conformità alla domanda ed al progetto indicati nella delibera di approvazione;

b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione e nella documentazione giustificativa della spesa;

c) qualora siano trascorsi i tempi assegnati per la realizzazione della iniziativa ammessa a contributo.

Nei suddetti casi, si procede al recupero delle somme eventualmente erogate, ai sensi del regio decreto 14 gennaio 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Art. 45.

Miglioramento offerta turistica

Per favorire lo sviluppo turistico e soddisfare le esigenze culturali e ricreative della comunità abruzzese, la Regione promuove, con propria legge, mediante la concessione di contributi, la costruzione, ristrutturazione, trasformazione, restauro, realizzazione, ampliamento, ammodernamento ed adattamento di:

a) musei, gallerie, pinacoteche;

b) monumenti e scavi archeologici di rilevante interesse culturale e turistico;

c) parchi, riserve e aree naturali e faunistiche;

d) rilevazione aerofotogrammetriche finalizzate alla individuazione e valorizzazione di zone di rilevante interesse turistico o culturale;

e) porti ed approdi turistici;

f) parchi giochi e percorsi verdi alberati.

Art 46.

Valorizzazione patrimonio

Allo scopo di conservare ed esaltare le tradizioni culturali e folkloristiche, la Regione promuove, mediante la concessione di contributi, interventi rivolti alla valorizzazione del patrimonio socio-culturale abruzzese.

Ai comuni, singoli o associati, che:

a) costituiscono o patrocinano complessi e gruppi folkloristici;

b) organizzano corsi di addestramento di apprendisti dell'artigianato artistico del ferro, rame, legno, pelli, ceramica, tombolo ed altre produzioni tipiche dell'artigianato artistico abruzzese;

c) realizzano impianti ed attrezzature, sportivi e ricreativi di piccole dimensioni, ubicati in zone rurali anche a servizio delle famiglie insediate in case sparse o in borgate;
sono concessi contributi sulla spesa sostenuta nelle misure seguenti:

50 % per le iniziative *sub* lettera *a*) con un contributo massimo di L. 1.000.000;

80 % per le iniziative previste *sub* lettera *b*) con un contributo massimo di L. 30.000.000;

80 % per le iniziative previste *sub* lettera *c*) con un contributo massimo di L. 10.000.000.

Si osservano le norme previste nei precedenti articoli 43 e 44.

Art. 47.

Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi regionali 19 giugno 1974, n. 20 e 9 dicembre 1977, n. 71 incompatibili con la presente legge.

Art. 48.

Norma finanziaria

Per gli interventi di cui al titolo III della presente legge è prevista, per l'anno 1980, la spesa di L. 999.500.000.

All'onere relativo si provvede mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980 e contestuale incremento, sempre di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2160 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 8 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 999.500.000.

Per gli anni successivi al 1980, le leggi di bilancio, determinano gli oneri occorrenti per la promozione turistica per i rispettivi anni, nei limiti dei finanziamenti destinati al settore turismo, quali sono individuati nel bilancio pluriennale.

Alle spese per il funzionamento del comitato tecnico per la promozione turistica, valutate in L. 3.000.000 per anno, si fa fronte per il 1980, con i fondi stanziati sul cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 49.

Delega

Il consiglio regionale delibera, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento generale contenente le norme di attuazione ed il regolamento tipo di disciplina della delega agli enti destinatari.

Art. 50.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 giugno 1980

RICCIUTI

(7573)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **87.**

Provvedimenti provvisori di attuazione dell'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel* 5° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che venga disciplinata, con legge regionale, a norma dell'art. 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'istituzione di una graduatoria unica regionale per l'ammissione dei giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, e in servizio, anche presso enti diversi dalla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti stipulati per la esecuzione di progetti specifici compresi nel programma regionale di cui al citato art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e che scadono entro il 31 dicembre 1980 sono prorogati alla stessa data.

Art. 2.

Gli oneri conseguenti alla applicazione dell'articolo precedente nonchè quelli relativi alla esecuzione del programma regionale adottato, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, sono assunti a carico del bilancio regionale, a titolo di anticipazione o di integrazione degli stanziamenti determinati dal CIPE.

Art. 3.

All'onere conseguente all'attuazione dei contratti stipulati per l'esecuzione dei progetti specifici previsti dal programma regionale di cui all'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e prorogati al 31 dicembre 1980 ai sensi della presente legge, onere valutato per il 1980 in L. 12.249.000.000, si provvede per L. 4.908.230.000 mediante impiego delle somme assegnate alla regione Lombardia con delibera del CIPE ed iscritte allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 al cap. 2.3.1.2.1.695, e per L. 7.340.770.000 mediante impiego delle maggiori entrate accertate ai sensi del successivo art. **4.**

La quota integrativa regionale ha carattere di anticipazione delle ulteriori assegnazioni statali spettanti alla Regione a norma dell'art. 26-*octies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e ad essa si applica quanto disposto dall'art. 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335, nonchè dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Conseguentemente, la giunta regionale è autorizzata con propria deliberazione, assunta a norma dell'art. 49 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, modificato dall'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 35, a ridurre la quota di spesa posta a carico del bilancio regionale per un importo pari all'ulteriore assegnazione dello stato spettante alla Regione.

In conseguenza di quanto disposto dai precedenti commi, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.2.1.695 « Spese per il finanziamento dei programmi regionali e dei corsi di formazione professionale in attuazione della legge sull'occupazione giovanile » è incrementata di lire 7.340.770.000

Art. 4.

In relazione agli interessi maturati sulle giacenze di cassa depositate sul conto corrente fruttifero non vincolato dal tesoro, e sul fondo di cassa presso il tesoriere regionale nell'anno 1979 e all'andamento delle medesime per l'anno 1980, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.1.244 « Interessi attivi sul fondo di cassa regionale » è incrementata di L. 3.340.700.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.1.760 « Interessi attivi sulle giacenze di cassa depositate su conti correnti non vincolati del tesoro » è incrementata di lire 4.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980 *prot.* 20802/6885).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **88**.

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1975, n. 81: « Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci ». Indennità ai componenti della commissione tecnica per le piste da sci.

(*Pubblicata nel 5° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 81 è sostituito il seguente articolo:

« E' costituita presso ogni comunità montana una commissione tecnica quale organo consultivo per l'attuazione della presente legge.

Della commissione presieduta dal presidente della comunità montana o da un suo delegato, fanno parte:

un funzionario esperto designato dall'assessore regionale al turismo;

un rappresentante della FENIT (federazione nazionale imprese trasporti);

due rappresentanti dei maestri di sci, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative;

un rappresentante delle guide alpine, designato dall'associazione di categoria più rappresentativa;

un funzionario dell'ispettorato alle foreste.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della comunità montana indicato dal presidente.

In relazione ai temi discussi devono fare parte della commissione i rappresentanti dei comuni interessati.

Possono inoltre essere invitati gli operatori turistici interessati.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del presidente della comunità montana.

Ai dipendenti della commissione che non siano dipendenti regionali è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza, nella misura prevista dall'art. 17-*bis* della legge regionale 30 giugno 1974, n. 33.

Ai componenti della commissione, ove siano delegati ad effettuare il sopralluogo delle piste da sci, è riconosciuto il trattamento economico di missione nella misura prevista dalla legge regionale 25 agosto 1979, n. 50 per i dipendenti regionali di qualifica funzionale ottava ».

Art. 2.

L'ottavo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 81 è sostituito dal seguente comma:

« In mancanza di tale autorizzazione, può essere concessa la realizzazione della pista solo nel caso in cui il tracciato ricada in territorio con destinazione agricola ai sensi dello strumento urbanistico del comune interessato e previa la costituzione di servitù di passaggio stagionale disposta dal presidente della *comunità montana, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo* 5 ».

Art. 3.

L'art. 10 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 81 è sostituito dal seguente articolo:

« La pista è riconosciuta ufficialmente con provvedimento del presidente della comunità montana e viene iscritta in un elenco ufficiale istituito e conservato presso la medesima comunità montana.

Nell'elenco vengono indicati i titolari del riconoscimento, le caratteristiche tecniche della pista e gli eventuali accordi concernenti le disponibilità dei terreni.

La comunità montana, a richiesta degli interessati o d'ufficio, può disporre periodiche revisioni delle piste e prescrive, sentita la commissione di cui all'art. 5, la cancellazione dall'elenco delle piste che non abbiano conservato i requisiti prescritti dalla presente legge.

Copia dell'elenco ufficiale di cui al primo comma e delle eventuali modifiche ed aggiornamenti deve essere trasmessa dalla comunità montana all'assessorato regionale al turismo ».

Art. 4.

All'art. 13 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 81 è sostituito il seguente:

« I gestori degli impianti devono provvedere ad adeguare le piste attrezzate alla normativa regionale entro il 31 dicembre 1982 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980 *prot.* 21402/6889).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **89**.

Finanziamento delle pro-loco iscritte all'albo regionale.

(*Pubblicata nel 5° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La Regione per favorire la promozione dell'attività turistica di base concede contributi alle pro-loco regolarmente iscritte all'albo regionale istituito ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 64.

Tali contributi sono finalizzati all'attività di tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali, di valorizzazione della località e di assistenza al turista; essi sono concessi sulla base di appositi criteri di priorità forniti annualmente dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente in coerenza con le scelte programmatiche della Regione.

Art. 2.
Domanda di concessione dei contributi

Le pro-loco che intendano usufruire dei contributi regionali di cui alla presente legge, devono inviare apposita domanda sottoscritta dal rappresentante legale pro-tempore al comune competente per territorio entro il 30 novembre di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

1) relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente;

2) programma delle attività previste;

3) preventivo di spesa per l'attuazione del programma di cui al punto 2).

Entro i successivi trenta giorni il comune invia le domande, unitamente al parere motivato, all'ente provinciale per il turismo competente per territorio, il quale, previo esame tecnico delle richieste, trasmette alla giunta regionale l'elenco delle istanze stesse.

Art. 3.
Piano annuale di concessione

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva entro il mese di febbraio di ogni anno, il piano dei contributi sulla base delle domande pervenute e delle proposte formulate dai comuni e dagli enti provinciali per il turismo competenti per territorio, secondo i criteri di priorità stabiliti dal precedente art. 1, in coerenza con le scelte programmatiche della Regione e con il piano turistico regionale.

Il piano deve contenere le indicazioni di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e vale come impegno della relativa spesa.

L'erogazione dei singoli contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 4.
Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi alle pro-loco di cui al precedente art. 1, è autorizzata per l'anno 1980, la spesa di lire 200 milioni.

Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Al finanziamento dell'onere di lire 200 milioni si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali », iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto disposto dai comuni precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte I, ambito 3, finalità 1, sono istituiti:

la nuova attività 1.3.7.1.3. « Funzionamento ed interventi promossi dalle pro-loco »;

il nuovo cap. 1.3.7.1.3.1031 « Contributi alle pro-loco, regolarmente iscritte all'albo regionale, per la promozione dell'attività turistica di base », con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di lire 200 milioni.

Art. 5.
Norma transitoria

Le domande di cui al precedente art. 2, per il 1980, devono essere presentate dai legali rappresentanti delle associazioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980 *prot.* 21902/6880).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **90**.

Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative edilizie e proprietà indivisa, beneficiarie dei finanziamenti per l'edilizia pubblica residenziale e disposizioni finanziarie integrative per l'attuazione del primo biennio del piano decennale ex legge n. 457.

(*Pubblicata nel 5° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire l'attuazione del programma di edilizia abitativa, la Regione concede le agevolazioni finanziarie, di cui al successivo art. 2, per la realizzazione di alloggi da assegnare in locazione alle cooperative a proprietà indivisa o loro consorzi che:

alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano un numero di soci inferiore a cento;

siano assegnatarie dei contributi previsti dalla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni concernente il programma straordinario di edilizia residenziale e/o di quelli di cui agli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 2.

1. Alle cooperative edilizie assegnatarie dei contributi previsti dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono concesse agevolazioni sui mutui integrativi richiesti a copertura della differenza tra l'importo concesso ai sensi della delibera consiliare n. II/1033 del 28 marzo 1979, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, lettera *d)* della sopracitata legge e l'importo stesso aumentato fino ad un massimo del venticinque per cento.

2. Alle cooperative edilizie assegnatarie dei contributi previsti dalla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti l'attuazione di un programma regionale straordinario di edilizia residenziale sono concesse agevolazioni sui mutui integrativi richiesti a copertura della differenza tra l'ammontare massimo del mutuo previsto dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e l'importo del mutuo concesso ai sensi della delibera consiliare n. II/597 del 27 ottobre 1977.

3. I mutui di cui al primo e secondo comma sono sostenuti con le stesse modalità stabilite dall'art. 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457 per i contributi statali, dai contributi regionali.

4. Tali contributi sono concessi nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati in misura superiore al tre per cento annuo per la quota assistibile da agevolazione finanziaria degli investimenti di cui al primo e secondo comma.

5. I mutui di cui al presente articolo sono garantiti da ipoteca di II grado e fruiscono di garanzia fidejussoria della Regione.

Art. 3.

1. Per la quota sostenuta dai contributi regionali di cui al precedente art. 2, il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito mutuanti ai sensi degli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, apposite convenzioni che disciplinano l'importo massimo del mutuo concedibile, nonchè la durata dell'ammortamento del mutuo corrispondente alla durata del mutuo agevolato già concesso ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, che intendono usufruire dei mutui di cui alla presente legge, presentano al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa domanda corredata dalla copia dello statuto della cooperativa.

2. La domanda delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnatarie dei contributi previsti dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per il biennio 1978-79, deve essere corredata dal quadro tecnico-economico (QTE) di cui alla deliberazione del consiglio regionale in attuazione del biennio 1978-79 della legge 5 agosto 1978, n. 457; la domanda delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnatarie dei contributi della legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere corredata dalla relazione tecnico-economica.

3. La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente con soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.

Art. 5.

1. Per favorire l'attuazione dei provvedimenti di edilizia agevolata-convenzionata del progetto biennale 1978-79 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per gli investimenti di edilizia agevolata-convenzionata attivabili con i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di programma di edilizia residenziale previsti dalla sopracitata legge, è istituito un fondo di garanzia regionale.

2. Tale fondo costituisce garanzia degli investimenti previsti dai piani di riparto approvati dalla Regione. Il fondo di garanzia regionale è utilizzato come anticipazione a valere sui futuri stanziamenti dello Stato, al fine di garantire la erogazione dei contributi dovuti agli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio a saldo degli ammortamenti dei ratei di mutuo erogati per la effettuazione degli investimenti in edilizia residenziale pubblica previsti dai piani di riparto dei progetti biennali, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Per gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 1981 il limite d'impegno di lire 1.200 milioni.

L'onere relativo alla spesa di cui al precedente comma trova copertura nel bilancio pluriennale, parte II « Spese per programmi di sviluppo », progetti 4.1.1.2. « Interventi statali per l'edilizia agevolata » e 4.1.2.1. « Interventi regionali per la casa e la cooperazione in edilizia » tabelle relative a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Il presidente della giunta regionale, in attuazione a quanto disposto dall'art. 4, terzo comma, è autorizzato ad assumere con proprio decreto, impegni sugli esercizi futuri ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 semprechè le opere abbiano inizio nell'esercizio finanziario in cui è assunta l'obbligazione.

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte II, ambito 4, settore 1, obiettivo 1, progetto 2 è istituito il seguente capitolo:

cap. 2.4.1.1.2.1094 « Corresponsioni agli istituti di credito mutuanti del contributo venticinquennale a carico della Regione sugli interessi dei mutui supplementari accesi a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi assegnatari dei contributi previsti dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente al biennio 1978-79, nonchè dalla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63. Limite d'impegno anno 1981 anni 1981-2005 » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.200 milioni.

Art. 7.

Per il finanziamento del fondo di garanzia regionale di cui al precedente art. 5 è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 1.200 milioni.

Al finanziamento dell'onere così determinato si provvede mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazioni di programmi di sviluppo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte II, ambito 4, settore 1, obiettivo 1, progetto 2 è istituito il seguente capitolo:

cap. 2.4.1.1.2.1095 « Fondo di garanzia regionale a favore degli interventi di edilizia agevolata convenzionata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 istituito per garantire il pagamento delle rate di ammortamento dovute agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.200 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 21802/6892).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. 91.
Modifiche all'art. 26 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

(Pubblicata nel 5° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 12 giugno 1980)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 è abrogato e modificato come segue:

« I piani regolatori generali devono prevedere zone di rispetto degli impianti aeroportuali, la cui determinazione è di competenza della Regione.

A tal fine la giunta regionale procederà, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla determinazione della situazione acustica globale nei dintorni dei singoli aeroporti, anche a mezzo di società tecniche specializzate italiane o estere, applicando i criteri di cui alla circolare della direzione generale dell'aviazione civile 9 giugno 1973, n. 45/303/N. 3.27 e tenendo conto di eventuali progetti di ristrutturazione o di ampliamento degli impianti già approvati; procederà inoltre, sentite le commissioni consiliari competenti e gli enti interessati, a determinare le zone di rispetto aeroportuali riferendole alle curve di livello dell'indice di esposizione totale al rumore indicate nella detta circolare, nonché a fissare le norme intese a regolare l'attività edilizia all'interno di tali zone.

Le zone di rispetto aeroportuali potranno essere soggette a revisione ogni dieci anni, in funzione di nuove caratteristiche acustiche, ammesse in sedi di omologazione, per gli aeromobili, e di mutamenti degli altri parametri che concorrono alla individuazione dell'indice di espropriazione totale al rumore.

Sulle determinazioni della giunta regionale in ordine alla individuazione delle zone di rispetto e alla relativa normativa, i comuni sono tenuti, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle stesse sul Bollettino ufficiale della Regione, ad applicare le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, salva l'osservanza di misure più restrittive ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, o da altre disposizioni di legge.

Entro tre mesi dalla suddetta data i comuni dovranno adottare le varianti agli strumenti urbanistici vigenti o adottati intese ad adeguare gli stessi alle dette determinazioni della giunta regionale.

Al fine della migliore protezione della comunità a fronte della rumorosità connessa alla presenza di impianti aeroportuali, la giunta regionale proporrà al consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un programma per la realizzazione di sistemi automatici di controllo dell'inquinamento acustico nelle aree aeroportuali, da collegarsi con il sistema regionale previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 49/74».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 maggio 1980 prot. 21302/6910*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. 92.
Partecipazione agli oneri conseguenti all'attività di restauro del Duomo di Milano.

(*Pubblicata nel 5° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 12 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 all'amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano, quale partecipazione della Regione agli oneri direttamente conseguenti alle opere di restauro e straordinaria manutenzione della cattedrale di Milano, richieste dal peculiare stato di deterioramento in cui versa.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è effettuata per il 50% sulla base dell'avvenuta presentazione di un progetto di massima delle opere da realizzare e per il restante 50% sulla base degli stati di avanzamento delle opere stesse.

Alla scadenza del periodo previsto dal progetto per la realizzazione delle opere, l'amministrazione della fabbrica del Duomo trasmetterà alla giunta regionale una relazione tecnico-contabile in ordine agli specifici interventi attuati con il contributo regionale.

Art. 3.
Norma finanziaria

Per la concessione del contributo a favore dell'amministrazione della fabbrica del Duomo di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 1.000 milioni.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante contrazione di mutuo passivo ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati, valutati in lire 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, e da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 «Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza» e 1.5.1.3.2.668 «Quote capitali di ammortamento dei mutui».

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 5.1.755 «Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio» iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è incrementata di lire 1.000 milioni.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, ambito 2, settore 6, sono istituiti:

l'obiettivo 2.2.6.3. «Promozione ed iniziative culturali ed artistiche»;

il progetto 2.2.6.3.3. «Altre iniziative culturali»;

il cap. 2.2.6.3.3.1116 «Contributo straordinario in capitale alla amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano per l'attività di restauro del Duomo medesimo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 22802/6837*).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. 93.
Norme in materia di edificazione nelle zone agricole.

(*Pubblicata nel 5° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 12 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I piani regolatori generali dei comuni, al fine di valorizzare e recuperare il patrimonio agricolo, assicura la tutela e la efficienza delle unità produttive anche mediante il soddisfacimento delle esigenze degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, individuano:

a) le zone destinate ad attività agricola, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

b) gli interventi di recupero, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente nelle zone di cui al precedente punto *a)* disciplinandone con specifiche norme il potenziamento al servizio delle aziende agricole;

c) gli edifici esistenti nelle zone di cui al precedente punto *a)* non adibiti ad usi agricoli che si intendono mantenere nello stato di fatto, con prescrizioni per il loro uso e il loro riattamento funzionale;

d) le aree per eventuali insediamenti rurali e relativi servizi, fissandone i limiti e le prescrizioni.

2. Al fine di limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli, i piani regolatori devono:

a) prevedere il soddisfacimento dei bisogni abitativi prioritariamente mediante il recupero degli edifici esistenti e l'uso delle aree anche parzialmente inedificate e site in zone già urbanizzate;

c) evitare, in ogni caso, la destinazione ad usi extragricoli di suoli a coltura specializzata, irrigui o ad elevata produttività ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, salvo che manchino possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica o per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato.

3. I piani regolatori generali devono comunque garantire distanze adeguate tra le aree di espansione residenziale ed industriale e gli edifici destinati ad attività agricole.

Art. 2.

1. In tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinare alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti della azienda, nonchè alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le modalità previsti dal successivo art. 3.

2. I relativi indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:

a) mc 0,06 per mq su terreni a coltura orticolo o floricola specializzata;
b) mc 0,01 per mq per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
c) mc 0,03 per mq sugli altri terreni agricoli.

3. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al primo comma del presente articolo, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 10 % dell'intera superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40% della predetta superficie.

4. Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini.

5. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di «non edificazione» debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

6. Non è subordinata nè a concessione nè ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

7. Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, si applicano fino all'approvazione del piano territoriale comprendente di cui alla sezione II, titolo II, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 3.

1. In tutte le aree previste dagli strumenti urbanistici generali come zone agricole, la concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente:

a) all'imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, per tutti gli interventi di cui al precedente art. 2, primo comma, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, lettera *a)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione;

c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e all'art. 8, punto 4) della legge regionale sopracitata, subordinatamente al pagamento dei contributi di concessione, per tutti gli interventi di cui al precedente art. 2, primo comma.

2. La concessione è tuttavia subordinata:

a) alla presentazione al sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;

b) all'accertamento da parte del sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;

c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera *b)* del precedente primo comma, anche alla presentazione al sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

3. Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione.

4. Il sindaco deve rilasciare contestualmente all'atto di concessione una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di «non edificazione» di cui al precedente art. 2, quinto comma.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con esse.

Art. 5.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonchè per le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici di cui all'art. 9, primo comma, punto *c)*, *d)* ed *e)* della legge 28 gennaio 1977, n. 10 non sono soggette alle disposizioni della presente legge, e sono regolate dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 6.

Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione; in particolare la modifica della destinazione d'uso rispetto a quella indicata nell'atto di impegno di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera *a)*, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 21302/6876).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **94.**

Norme per interventi per lo stabilimento dei rifiuti.

(*Pubblicata nel 5° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali al fine di adeguare tale attività alle esigenze della tutela dell'ambiente; promuove e definisce il sistema delle opere e dei servizi relativi, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *e*) della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, quale contenuto del piano territoriale regionale.

Art. 2.

Definizione di rifiuti e loro categorie

1. Agli effetti della presente legge costituiscono rifiuto le cose di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi a norma della legislazione vigente.

2. I rifiuti sono distinti nelle seguenti categorie:

a) rifiuti solidi urbani come definiti dall'art. 1 della legge 20 marzo 1941, n. 366;

b) rifiuti assimilabili per composizione ai rifiuti solidi urbani o comunque suscettibili di smaltimento negli stessi impianti, quali ad esempio fanghi e materiali biodegradabili provenienti da impianti di depurazione o da cicli produttivi, materiali di scavo, rifiuti di cantiere, rifiuti prodotti da ospedali e macelli;

c) rifiuti speciali, ossia rifiuti solidi, fangosi o liquidi derivanti da attività industriali o artigianali, costituiti da materie prime non utilizzate, da residui di produzione, da sedimenti o fanghi di depurazione e comunque da materiali non riassorbiti nel ciclo produttivo originario o in altre attività produttive.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso delle risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli, quali le materie fecali e le altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) le acque di scarico;

e) gli affluenti gassosi emessi nell'atmosfera.

Art. 3.

Impianti e attività di smaltimento dei rifiuti

1. Agli effetti della presente legge per impianto di smaltimento si intende il complesso delle strutture immobiliari e degli apparati meccanici e tecnici di ammasso, ivi comprese le discariche, atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare o rendere innocui i rifiuti.

2. Gli impianti di cui al comma precedente devono essere conformi alle disposizioni previste, anche in relazione ai diversi tipi di impianto, dalle normative tecniche regionali, da approvarsi dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Detti impianti devono comunque essere realizzati con caratteristiche adeguate ai princìpi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie specifiche.

4. Le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono comunque essere effettuate in modo da non recare danni alla collettività ed all'ambiente, evitando in particolare rischi o danni per la salute e la sicurezza dell'uomo, nonchè per le acque, il suolo, l'aria, la flora e la fauna, la natura ed il paesaggio.

Art. 4.

Obbligo di smaltimento e di ammasso temporaneo

1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli in impianti realizzati e gestiti a norma della presente legge.

2. I detentori di rifiuti speciali, prima di inviarli agli impianti di smaltimento, debbono comunque provvedere al loro ammasso per tipi omogenei di rifiuti, in conformità alle prescrizioni delle normative tecniche da emanarsi dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La provincia competente per territorio provvede al controllo di quanto previsto dal presente articolo; a tal fine può prescrivere la tenuta di registri di carico e scarico giornaliero, dai quali risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti, nonchè il periodo di ammasso.

Art. 5.

Impianti di ammasso e trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Gli impianti destinati prevalentemente all'ammasso o al trattamento delle carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili sono assimilabili agli impianti di cui al precedente art. 3, e sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Autorizzazioni

1. La costruzione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di smaltimento, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dalla giunta regionale, sentita la provincia competente per territorio.

2. Le concessioni edilizie inerenti alla realizzazione degli impianti di smaltimento di cui alla presente legge sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

3. Fino a quando non saranno emanate le normative tecniche di cui al secondo comma del precedente art. 3, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza delle caratteristiche dell'impianto a quanto previsto dal terzo comma del predetto articolo.

Art. 7.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata a condizione che l'impianto di smaltimento non presenti i rischi o possa causare i danni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e sia conforme alle disposizioni vigenti ed a quanto previsto dal secondo e terzo comma del suddetto articolo.

2. La domanda di autorizzazione deve indicare la localizzazione dell'impianto, tutti gli elementi idonei ad individuare i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire, i requisiti tecnici dell'impianto, le cautele e gli accorgimenti atti ad evitare i rischi ed i danni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nonchè le misure di ripristino dell'area in caso di chiusura dell'impianto stesso.

3. Le domande dei soggetti privati devono altresì indicare a pena di inammissibilità il soggetto gestore dell'impianto.

4. L'autorizzazione dispone:

a) la localizzazione dell'impianto;

b) i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire;

c) le prescrizioni specifiche, secondo le normative tecniche di cui al precedente art. 3, secondo comma, relative al tipo di rifiuti e di impianto di smaltimento;

d) le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto, anche al fine di prevenire i rischi o i danni di cui al precedente art. 3, ultimo comma;

e) le misure di ripristino dell'area interessata dopo la chiusura dell'impianto, tenuto conto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

f) l'ammontare della cauzione da versare a garanzia del ripristino, limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati;

g) il termine di validità dell'autorizzazione stessa.

5. L'autorizzazione può essere rifiutata ai soggetti privati qualora il gestore dell'impianto non dia idonee garanzie, sotto il profilo professionale ed organizzativo, per l'osservanza di quanto disposto dalla legislazione vigente, dalle normative tecniche e dall'autorizzazione stessa.

Art. 8.
Autorizzazioni per impianti di grandi dimensioni

1. Le autorizzazioni relative ad impianti di smaltimento di un quantitativo di rifiuti superiore a cento tonnellate al giorno sono rilasciate con l'osservanza delle procedure di cui al presente articolo.

2. La domanda è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul foglio annunzi legali della provincia competente per territorio ed è affissa all'albo pretorio del comune interessato; per i successivi trenta giorni copie della domanda e del relativo progetto corredato dagli elaborati tecnici sono posti in libera visione presso il settore ambiente ed ecologia dell'amministrazione regionale.

3. Entro il termine di cui al comma precedente chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta regionale, che provvede in merito alla richiesta di autorizzazione motivando anche in ordine alle osservazioni presentate.

Art. 9.
Modifiche e revoca dell'autorizzazione

1. Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo.

2. Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi tempo ove risulti pericolosità o dannosità dell'impianto non ovviabile con l'imposizione di nuove prescrizioni, ovvero nei casi in cui siano accertate gravi violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni dell'autorità amministrativa.

Art. 10.
Sospensione dell'attività di smaltimento

1. L'esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti può essere sospeso per:

a) introdurre nuovi accorgimenti tecnici prescritti dai provvedimenti di modifica dell'autorizzazione di cui al precedente art. 9, primo comma;

b) provvedere al ripristino dei mezzi di cautela imposti dall'autorizzazione a seguito di guasti o di irregolare funzionamento delle attrezzature tecniche dell'impianto, rilevati dall'autorita competente al controllo.

2. La sospensione e la durata della stessa sono disposte con il provvedimento di modifica dell'autorizzazione nel caso di cui alla lettera *a*) e dall'autorità competente al controllo nel caso di cui alla lettera *b*).

Art. 11.
Controlli

1. I controlli degli impianti di smaltimento di cui al precedente art. 3, sono effettuati dalle province competenti per territorio a norma dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. I controlli, da effettuarsi con cadenza periodica almeno semestrale, verificano l'osservanza delle disposizioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonchè il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche degli impianti.

3. Sono altresì sottoposte a controllo le discariche non più in funzione ai fini delle verifiche necessarie per la tutela della collettività e dell'ambiente.

4. Dei controlli periodici deve essere data comunicazione al settore ambiente ed ecologia dell'amministrazione regionale ed al comune competente per territorio.

5. I soggtti gestori degli impianti sono tenuti a dare alle province tutte le informazioni richieste sulle installazioni e la loro gestione, a consentire l'esame dettagliato, nonchè a fornire la propria collaborazione alle operazioni di controllo, mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

6. Il soggetto gestore deve tenere registri di carico e scarico giornaliero, da cui risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti, periodo di ammasso, tipo e durata del processo di smaltimento e destinazione dei residui.

Art. 12.
Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento

1. E' istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento, articolato territorialmente a livello provinciale.

2. La giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo art. 16 definisce l'organizzazione e il funzionamento del catasto e individua gli enti locali dei cui uffici potrà avvalersi per la rilevazione dei dati catastali.

Titolo II

SISTEMA DELLE OPERE E DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E STRUMENTI ORGANIZZATIVI

Art. 13.
Sistema delle opere e dei servizi di smaltimento dei rifiuti

1. Il sistema delle opere e dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente art. 1 si articola nei seguenti settori funzionali:

a) rifiuti solidi urbani e assimilabili;

b) rifiuti speciali.

2. Ciascun settore funzionale è disciplinato dai piani di cui all'art 4, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, formulati con l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della presente legge e dall'art. 7, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 ed approvati ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 51/75.

Art. 14.
Criteri per la formazione del piano relativo ai rifiuti solidi urbani e assimilabili

1. Il piano dei rifiuti solidi urbani relativo al settore funzionale di cui al precedente art. 13, primo comma, lettera *a*), prevede in particolare:

a) l'individuazione della quantità e della qualità dei rifiuti da smaltire, nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;

b) la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di smaltimento;

c) l'indicazione, per ogni ambito territoriale, dei sistemi di smaltimento ottimali in relazione al tipo ed alla quantità dei rifiuti;

d) la riorganizzazione dei servizi di smaltimento pubblici, comunali e consortili.

Art. 15.
Criteri per la formazione del piano relativo a rifiuti speciali

1. Il piano dei rifiuti speciali relativo al settore funzionale di cui al precedente art. 13. primo comma, lettera *b*) prevede in particolare i tipi, le ubicazioni, le modalità di realizzazione e di funzionamento di:

a) stazioni di raccolta ed impianti di pretrattamento;

b) impianti centralizzati di recupero e di smaltimento.

2. Nella predisposizione del piano di cui al presente articolo devono osservarsi i seguenti criteri di protezione ambientale, sicurezza ed economicità:

massima protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee nella scelta delle località per gli impianti e le discariche;

minimo livello di impurità atmosferica prodotta dalle sostanze che si liberano nelle operazioni di trasporto, deposito, trattamento, combustione;

massima flessibilità del sistema di smaltimento, in relazione alle prevedibili variazioni nella quantità e qualità dei rifiuti, nelle tecniche di trattamento e recupero e nel mercato delle materie prime;

preferenza per le tecnologie di smaltimento che consentono il riciclaggio ed il recupero di materie prime o di energia;

valorizzazione del potenziale delle discariche esistenti nel territorio regionale, purchè idonee ai fini della presente legge;

preferenza, per gli impianti di smaltimento, delle località nelle quali è possibile l'utilizzazione dell'energia prodotta dallo smaltimento stesso;

creazione di un numero sufficiente di stazioni di raccolta dei rifiuti speciali;

limitazioni dei movimenti di trasporto su trada;

adeguamento alle previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica;

possibilità di costruzione graduale degli impianti, tenuto conto dell'aumento graduale della quantità di rifiuti conferiti dalle industrie e dagli alti costi di costruzione e di gestione.

Art. 16.

Comitato regionale di coordinamento per lo smaltimento dei rifiuti

1. E' istituito il «Comitato regionale di coordinamento per lo smaltimento dei rifiuti» quale organo consultivo della giunta regionale.

2 Il comitato esprime pareri e formula proposte per la attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

a) problemi organizzativi dei servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti;

b) al coordinamento delle attività amministrative di autorizzazione e di controllo;

c) all'organizzazione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento;

d) ai piani regionali di smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti articoli 14 e 15.

3. Il comitato, presieduto dall'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia o per sua delega dal dirigente del servizio rifiuti solidi e fanghi industriali è composto da:

tre rappresentanti delle province designati dalla unione regionale province lombarde;

tre rappresentanti dei comuni lombardi designati dalle rappresentanze regionali della associazione nazionale comuni d'Italia;

due rappresentanti delle aziende municipalizzate designati dal comitato regionale imprese pubbliche enti locali.

4. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di designazione della maggioranza dei componenti; alle eventuali integrazioni e sostituzioni si provvede con analoga procedura.

5. Per la composizione ed il funzionamento del comitato si applicano in quanto compatibili agli articoli 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 2 agosto 1979, n 42.

6. Per l'espressione dei pareri e la formulazione delle proposte il comitato di coordinamento può acquisire indicazioni dal comitato tecnico di cui al successivo art. 17, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 17.

Comitato tecnico

1. La giunta regionale, per l'esame dei problemi tecnici relativi agli atti di propria competenza in materia di smaltimento dei rifiuti ed alle attività disciplinate dalla presente legge, nonchè per acquisire pareri relativamente al rilascio delle autorizzazioni, all'elaborazione della normativa tecnica, si avvale di un comitato composto da esperti di elevata qualificazione.

2. Il comitato è composto da non più di sei esperti estranei all'amministrazione regionale, particolarmente qualificati in trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, ingegneria sanitaria e chimica, tecnologia ed impianti di trattamento e smaltimento, pianificazione nel settore dei servizi di igiene ambientale.

3. Per il conferimento dell'incarico di consulenza e la determinazione dei compensi, si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21; la deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata da idoneo *curriculum* professionale opportunamente documentato.

4. Del comitato possono essere altresì chiamati a far parte funzionari tecnici della regione, individuati con decreto del presidente della giunta regionale in relazione agli argomenti trattati.

5. Annualmente, in relazione all'avanzamento dei lavori, la giunta regionale può disporre modifiche alla composizione ed al numero dei componenti il comitato fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.

6 Si applicano i commi terzo, sesto e nono dell'art. 38 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Art. 18.

Elaborazione dei piani regionali

1. La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di enti o istituti specializzati, nonché di esperti o professionisti per gli studi e per le ricerche necessari alla redazione dei piani regionali previsti dalla presente legge e per l'elaborazione dei piani stessi.

2. Per il conferimento degli incarichi si osservano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 e 3 settembre 1974, n. 57.

Titolo III

DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI SOLIDI URBANI ED INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 19.

Discariche controllate per rifiuti solidi urbani

1. Ai fini della presente legge la discarica controllata per rifiuti solidi urbani consiste nell'impianto destinato a ricevere detti rifiuti, realizzato su terreni adatti e predisposti ad evitare gli inquinamenti del sottosuolo, e attrezzato per la compattazione e la copertura dei rifiuti stessi con materiale e secondo tecniche idonee a evitare gli inquinamenti dell'ambiente in generale, nonchè rischi o danni alla salute pubblica.

2. Le discariche di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per lo smaltimento di rifiuti assimilabili ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, lettera *b*), determinati dal soggetto gestore.

Art. 20.

Interventi regionali per l'attuazione di pubbliche discariche controllate per rifiuti solidi urbani

1. Per provvedere alle più urgenti necessità di carattere igienico e sanitario nel quadro della tutela ambientale e dell'assetto territoriale la Regione, in attesa della realizzazione di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, quali gli impianti di incenerimento, di riciclaggio e recupero, di pirolisi, di compostaggio, comprensione o simili, previsti nel piano di cui al precedente art. 14, promuove l'attuazione di pubbliche discariche controllate per conseguire il corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei comuni sprovvisti di idonei sistemi di smaltimento dei rifiuti stessi.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Regione concede contributi in capitale fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Le discariche di cui al presente articolo devono essere conformi alle caratteristiche generali indicate dal precedente art. 3, secondo e terzo comma; sino all'entrata in vigore della normativa tecnica di cui al secondo comma del predetto articolo alle stesse si applicano le disposizioni del regolamento della organizzazione mondiale della sanità dell'ottobre 1972.

Art. 21.

Programmazione delle pubbliche discariche controllate

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare, provvede a:

a) individuare le aree destinate alla realizzazione delle discariche controllate di cui all'articolo precedente, reperendole, di preferenza, tra le zone più degradate dalle attività estrattive;

b) delimitare i bacini di utenza delle singole discariche;

c) individuare gli enti locali responsabili della realizzazione e della gestione delle discariche;

d) indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle singole discariche controllate;

e) dettare i criteri per la determinazione delle tariffe di utenza del servizio, tenuto conto, in particolare, delle quantità dei rifiuti da smaltire e dei costi di trasporto degli stessi dal luogo di prelievo alla discarica, ai fini di un'equa ripartizione del gravame tariffario.

2. Il consiglio regionale delibera il riparto delle risorse finanziarie di cui alla lettera *d*) del comma precedente, determinando altresì:

a) le modalità, i tempi di erogazione dei contributi, nonchè i casi ed i termini di decadenza dai benefici regionali;

b) l'eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento dello stanziamento da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, da revisione dei prezzi o imprevisti.

Art. 22.

Procedure per l'attuazione delle pubbliche discariche controllate

1. Entro sei mesi dall'esecutività del provvedimento di cui al primo comma dell'articolo precedente, gli enti locali responsabili della realizzazione delle pubbliche discariche presentano alla giunta regionale i progetti esecutivi, ovvero, nel caso di appalto concorso, il capitolato programma; il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, approva i progetti esecutivi e dispone la concessione definitiva dei contributi.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alle procedure si appplicano le norme del titolo II della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65.

Art. 23.

Chiusura e bonifica delle discariche non controllate

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 28, dopo l'entrata in funzione delle discariche controllate di cui al precedente art. 20 le discariche di rifiuti solidi urbani non controllate dovranno essere chiuse ed i relativi terreni bonificati, secondo le prescrizioni tecniche che verranno stabilite dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia.

2. I comuni provvedono alla chiusura delle discariche comunali non conformi alle disposizioni della presente legge ed alla relativa bonifica.

3. I sindaci competenti per territorio dispongono con ordinanza la chiusura delle discariche non controllate e l'esecuzione della bonifica entro termini stabiliti; ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza, ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il comune interviene mediante esecuzione d'ufficio.

4. In caso di inerzia delle amministrazioni comunali la giunta regionale provvede in via sostitutiva.

Art. 24.

Contributi regionali per gli interventi di bonifica

1. Per gli interventi di recupero ambientale che richiedono operazioni particolarmente impegnative rispetto a quelle ordinarie di chiusura e bonifica, i comuni nel cui territorio è ubicata la discarica, possono avanzare domanda di contributo regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al precedente comma il consiglio regionale approva entro il 30 aprile di ogni anno, il riparto dei contributi in capitale che possono essere assegnati fino alla misura massima del 100 % della spesa ritenuta ammissibile.

3. Nel provvedimento di riparto sono indicati gli enti beneficiari e la misura dei contributi assegnati a ciascuno di essi.

4. Entro quattro mesi dall'approvazione del riparto devono essere presentati alla giunta regionale i progetti esecutivi, sulla base dei quali il presidente della giunta regionale, o l'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, emana i provvedimenti definitivi di connessione dei contributi, stabilendo:

a) le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti, nonchè i casi ed i termini di decadenza dai benefici regionali;

b) l'eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, revisione dei prezzi o imprevisti.

Art. 25.

Finanziamento di interventi straordinari per impianti di smaltimento a tecnologia complessa

1. In attesa del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al precedente art. 14, la Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale 1980-82, assegna agli enti locali contributi per gli impianti di smaltimento a tecnologia complessa, limitatamente ai seguenti interventi:

a) completamento di impianti in costruzione;

b) realizzazione di impianti di riciclaggio, recupero energetico e compostaggio, già parzialmente finanziati dalla Regione;

c) adeguamento di impianti esistenti alle normative vigenti in materia di inquinamenti ed ai fini del recupero di materie prime e di produzione di energia;

d) costruzione di impianti sperimentali di riciclaggio e produzione di energia elettrica e calore.

Art. 26.

Procedure per gli interventi straordinari

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per il finanziamento degli interventi di cui al precedente articolo 25; detto piano indica gli enti beneficiari e stabilisce per ciascuno di essi la misura dei contributi in capitale ed in annualità.

2. I contributi in capitale sono concessi fino alla misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; i contributi in annualità, per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti beneficiari, sono concessi nella misura percentuale costante del cinque per cento annuo della spesa globale ritenuta ammissibile, per la durata massima di trentacinque annualità.

3. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di riparto devono essere presentati alla giunta regionale i progetti esecutivi; il presidente della giunta regionale o l'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia, se delegato, approva i progetti esecutivi e dispone la concessione definitiva dei contributi.

4. Il piano di riparto definisce:

a) le modalità, i tempi di erogazione dei contributi, nonchè i casi ed i termini di decadenza dai benefici regionali;

b) l'eventuale accantonamento di una somma non superiore al quindici per cento dello stanziamento, da destinare alla copertura dei maggiori oneri derivanti da offerte in aumento, da revisione dei prezzi o imprevisti.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge in merito alle procedure, si applicano le norme del titolo II della legge regionale 29 novembre 1979, n. 65.

Art. 27.

Convenzione con la Finlombarda

1. La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Finlombarda S.p.a. per promuovere ed organizzare in forma unitaria gli adempimenti necessari per il reperimento dei mutui e la gestione dei rapporti di ordine finanziario con gli enti locali per l'attuazione di interventi di cui al precedente art. 25.

Titolo IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 28.

Impianti esistenti

1. I titolari degli impianti di smaltimento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a farne denuncia all'amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data predetta ed a richiedere l'autorizzazione di cui al precedente art. 7.

2. Alla denuncia sono tenuti altresì i proprietari delle aree di discariche chiuse da non più di quindici anni.

3. La giunta regionale può imporre condizioni e prescrizioni transitorie in attesa del rinnovo delle attrezzature e degli accorgimenti tecnici, ovvero della chiusura dell'impianto; può altresì vietare parzialmente o totalmente l'esercizio dell'impianto, ovvero ordinarne la rimozione, qualora misure prescrittive non siano sufficienti ad impedire rilevanti danni alla collettività o all'ambiente.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8.

Art. 29.
Sanzioni amministrative

1. Salva la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 20.0000.000 nei casi di:

a) attivazione di un impianto di smaltimento senza autorizzazione;

b) mantenimento in funzione di un impianto di smaltimento già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e per il quale sia stata negata l'autorizzazione;

c) mantenimento in funzione di un impianto di smaltimento successivamente alla revoca dell'autorizzazione;

d) violazione della disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 23.

2. Nei casi di attivazione o esercizio di un impianto di smaltimento in contrasto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di sospensione dell'esercizio, ovvero nei casi di omessa denuncia di un impianto di smaltimento già esistente, si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000.

3. Chiunque, potendo avvalersi dei pubblici impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e del relativo servizio di trasporto, non effettui lo scarico dei rifiuti nei predetti impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 5.000.000.

4. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dal precedente art. 4, secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 10.000.000.

5. Nel caso di mancata tenuta dei registri di cui al precedente art. 4, terzo comma, e art. 11, sesto comma, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Art. 30.
Accertamento delle infrazioni ed applicazione delle sanzioni

1. All'accertamento delle infrazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; i relativi proventi sono introitati dalla Regione.

Art. 31.
Obbligo di ripristino

1. Salva l'applicazione del precedente art. 29, nei casi di attivazione, mantenimento in funzione o esercizio di un impianto di smaltimento in assenza di autorizzazione od in contrasto con le prescrizioni della stessa, la giunta regionale, in quanto esista grave nocumento o pericolo per l'ambiente o la salute pubblica, può ingiungere al responsabile la rimessione in pristino dei luoghi, dando un congruo termine per provvedere.

2 Qualora la rimessione in pristino non avvenga nel termine stabilito, la giunta regionale dispone l'esecuzione d'ufficio delle opere e dei lavori necessari e ne addebita l'onere finanziario al responsabile ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 32.
Finanziamento delle funzioni provinciali

1. Le spese sostenute dalle province per compiti previsti dalla presente legge ed eccedenti la propria competenza istituzionale sono, a norma dell'art. 69 dello statuto, a totale carico della Regione, nell'ambito e nei limiti degli stanziamenti disposti per l'anno corrente della presente legge e per i successivi dai bilanci annuali.

2. L'ammontare degli stanziamenti è concordata previamente con le province interessate in sede di formazione della legge di bilancio annuale.

Art 33.
Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri relativi alla realizzazione e gestione del catasto di cui al precedente art. 12, primo comma, e al rimborso alle province delle spese sostenute per compiti previsti dalla presente legge ai sensi del precedente art. 32 si provvederà a decorrere dall'anno 1981 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono istituiti nella parte I, ambito 4, settore 4, finalità 1, attività 5:

il cap. 1.4.4.1.5.1115 «Rimborso agli enti locali delle spese sostenute nella realizzazione e gestione del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento»;

il cap 1.4.4.1.5.1122 «Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese sostenute per compiti ad esse asssegnati in materia di rifiuti solidi eccedenti le proprie competenze».

Art. 34.
Norma finanziaria

1. Per la predisposizione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali di cui al titolo II della presente legge è autorizzata per il triennio 1980-82 la spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'anno 1980.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3 La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni sugli esercizi futuri ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 semprechè gli studi abbiano inizio nell'anno in cui è assunta l'obbligazione.

4. L'onere complessivo di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale, parte I, attività 4.4.1.1. «Interventi per lo smaltimento dei rifiuti speciali» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi», spese correnti operative.

5. Al finanziamento dell'onere di lire 100 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione dei programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

6. Nella parte II, ambito 4, settore 4, sono instituiti:

l'obiettivo 2.4.4.1. «Tutela del suolo e del paesaggio»;

il progetto 2.4.4.1.5. «Realizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti e del relativo catasto regionale»;

il cap. 2.4.4.1.5.963 «Spese per la redazione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

Art. 35.
Norma finanziaria

1. Per gli interventi di cui al titolo III della presente legge sono autorizzate nel triennio 1980-82 le seguenti spese:

a) lire 7.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno 1980, per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione del sistema di discariche di cui agli articoli 20 e 22;

b) lire 2.900 milioni, di cui 1.500 milioni per l'anno 1980, e lire 1.400 milioni per l'anno 1981 per la concessione di contributi in capitale per gli interventi di cui agli articoli 25 e 26;

c) limite d'impegno di lire 500 milioni per l'anno 1981 per la concessione dei contributi in annualità per gli interventi di cui agli articoli 25 e 26.

2. Il presidente della giunta, o l'assessore delegato, in relazione alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 22 e 26, è autorizzato ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio 1980-82 ai sensi del precedente primo comma, purchè l'inizio delle opere o degli interventi sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione e fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle previsioni di cassa iscritte in ciascun bilancio annuale.

3. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi relativa agli interventi di cui al punto *a*) del precedente comma, si provvederà con la legge di approvazione dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

4. L'onere complessivo di lire 10.900 milioni trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 4.4.1.3. «Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento dei rifiuti solidi» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi, spese di investimento».

5. Per gli interventi di recupero ambientale di cui all'articolo 24, è autorizzata per il biennio 1981-82 la spesa annua di lire 500 milioni.

6. L'onere di lire 1.000 milioni relativo agli interventi di cui al precedente comma, trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 4.4.1.4. « Interventi per il recupero ambientale degli ambienti degradati » tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

7. All'onere di lire 2.500 milioni a carico del bilancio dell'esercizio 1980 si fa fronte mediante riduzione per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni: alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, sono istituiti:

il progetto 2.4.4.1.3. « Realizzazione di opere riguardanti lo smaltimento di rifiuti solidi »;

il cap. 2.4.4.1.3.964 « Contributi in capitale alle province, ai comuni e loro consorzi per la realizzazione di pubbliche discariche controllate » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;

il cap. 2.4.4.1.3.965 « Contributi in capitale per il finanziamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, e di impianti sperimentali di riciclaggio, recupero e produzione d'energia » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.500 milioni.

9. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 1981 saranno iscritti:

il cap. 2.4.4.1.3.966 « Contributi in annualità di durata massima trentacinquennale per il finanziamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, e di impianti di riciclaggio, recupero e produzione d'energia, limite d'impegno anno 1981, anni 1981-2115 » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni;

il cap. 2.4.4.1.4.980 « Contributi ad enti locali per la bonifica di terreni degradati conseguente alla chiusura di discariche di rifiuti solidi urbani non controllate » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *maggio* 1980 *prot.* 21802/6875).

(7549)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980, n. **95.**

Disciplina della formazione professionale in Lombardia.

(*Pubblicata nel* 6° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OBIETTIVI E CAMPI D'INTERVENTO

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge, informandosi ai principi stabiliti dalla legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'ordinamento della formazione professionale in Lombardia.

La formazione professionale costituisce un servizio di interesse pubblico ed è strumento della politica attiva del lavoro. Essa ha per scopo di contribuire alla crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale e di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, favorendo l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo.

A tal fine la Regione attua, con la partecipazione degli enti locali, un sistema di formazione continua e permanente atto ad assicurare le conoscenze teoriche e pratiche relative ai vari ruoli professionali in ogni settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato, di attività professionali libere.

Il sistema formativo regionale è rivolto all'orientamento, alla qualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento, al perfezionamento, alla riqualificazione dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative e rientranti nelle finalità della presente legge.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Art. 2.

Quadro degli interventi

Le finalità di cui al precedente art. 1 sono realizzate mediante:

a) attività di studio, ricerca e sperimentazione nei settori interessati all'orientamento ed alla formazione professionale;

b) iniziative per la prima formazione realizzate sotto forma di corsi teorico-pratici, articolati per settori economici e qualifiche, rivolti a giovani usciti o prosciolti dalla scuola dell'obbligo o che non hanno concluso gli studi medio-superiori, oppure destinati a giovani diplomati o licenziati dalla scuola secondaria superiore; interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile, in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni; corsi e progetti formativi per apprendisti di cui ai successivi articoli 43 e 44; il riconoscimento dei corsi liberi di cui al successivo art. 27;

c) interventi collegati alla riconversione industriale, alla innovazione tecnologica, alla mobilità del lavoro, anche in attuazione di normative e di finanziamenti della comunità economica europea;

d) iniziative che abbiano come obiettivo l'arricchimento culturale e professionale dei lavoratori in applicazione delle clausole formative dei contratti collettivi di lavoro; corsi di riqualificazione ed aggiornamento per rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'accesso della donna alle professioni;

e) iniziative per la formazione al lavoro autonomo rivolte agli esercenti il commercio, agli artigiani ed ai lavoratori autonomi agricoli, ivi compresi i corsi rientranti nei programmi di assistenza tecnica all'agricoltura e per consulenti socio-economici;

f) attività di formazione ricorrente concernenti l'aggiornamento, il perfezionamento e l'adeguamento tecnico e culturale rivolte ai quadri e agli operatori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi, nonchè della cooperazione, della mutualità e del credito;

g) corsi per gli addetti ai servizi sociali ed educativi; per i collaboratori familiari specializzati; per la preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere o di autorizzazioni all'esercizio di attività; per il personale addetto alle attività ed ai servizi della Regione, degli enti locali e degli altri enti e servizi pubblici;

h) iniziative di formazione e aggiornamento professionale dei docenti ed operatori nel campo della formazione professionale, nel rispetto della molteplicità delle proposte formative ai sensi dell'art. 4, lettera *h*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 3.

Promozione e supporto delle attività formative

A sostegno delle iniziative formative di cui all'art. 2 la Regione programma, coordina od attua:

a) attività di formazione e aggiornamento degli operatori, corsi di rilevante impegno scientifico, studio e ricerche nelle materie di cui alla presente legge, anche mediante convenzioni con le università e con le istituzioni specializzate;

b) la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche, di testi, ricerche, dibattiti sui problemi istituzionali, metodologici o didattici dell'orientamento e della formazione professionale, con particolare riguardo all'ambito europeo;

c) la predisposizione, sperimentazione, adozione e produzione di mezzi e sussidi tecnico-didattici, compresi i mezzi audio-televisivi e la attuazione di iniziative per l'insegnamento a distanza;

d) il sostegno, la promozione e la partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari, viaggi di studio, rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad essa connesse.

Art. 4.
Raccordi col sistema scolastico

Il sistema regionale di formazione professionale, nelle sue varie articolazioni, è organizzato in coerenza col sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi statali, dai principi che lo informano e dagli orientamenti di riforma.

La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, esprime al Ministro della pubblica istruzione il parere sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione delle scuole secondarie superiori, segnalandone le priorità ed assicurando il raccordo tra indirizzi ed attività di formazione professionale e tra localizzazione di nuove istituzioni scolastiche e strutture formative facenti capo alla Regione.

La Regione o gli enti locali delegati, di cui al successivo art. 62, mettono a disposizione del sistema scolastico, mediante apposite convenzioni, attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

La Regione collabora con le competenti autorità scolastiche e con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per promuovere e definire le opportune iniziative di formazione professionale, da svolgersi in concomitanza alla frequenza di corsi di scuola secondaria superiore ed alle uscite da essa, anche attraverso specifici progetti sperimentali.

La Regione, inoltre, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con l'IRRSAE ed in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, promuove, anche attraverso specifici programmi sperimentali concordati, le iniziative atte a consentire l'accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore a coloro che abbiano conseguito una qualifica, secondo quanto previsto all'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 5.
Raccordi col sistema produttivo

La programmazione e l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli precedenti si fondano sulla rilevazione dell'evoluzione del mercato del lavoro e sulle previsioni del suo andamento quantitativo e qualitativo, in stretto raccordo con le prospettive e le esigenze di occupazione.

Al fine del soddisfacimento di tali esigenze e per una migliore organizzazione del lavoro, il sistema formativo privilegia l'alternanza tra cicli di studio ed esperienze di lavoro.

La Regione promuove e disciplina, nei modi previsti dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per gli allievi dei corsi di formazione professionale e della scuola secondaria superiore, diplomati o diplomandi, idonei periodi di tirocinio aziendale in convenzione con imprese singole od associate di ogni settore produttivo e di servizio. In essa saranno determinate, in relazione ai programmi ed alle esigenze formative, la durata del tirocinio e le modalità di svolgimento del lavoro: in ogni caso gli allievi non potranno essere utilizzati per scopi direttamente produttivi.

La Regione garantisce la completa copertura degli allievi e dei docenti dai rischi di infortunio, nonchè la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilità civile.

La Regione può altresì promuovere periodi di formazione sul lavoro, a seguito di intese tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e degli articoli 20 e 26 della presente legge. La Regione, nell'ambito di tali intese, può prevedere che ai docenti delle aziende siano affiancati propri docenti in funzione di un loro aggiornamento.

Art. 6.
Orientamento professionale

La Regione programma, coordina ed emana direttive per la realizzazione di una attività unitaria e continua di orientamento professionale, finalizzata a permettere adeguate conoscenze degli sbocchi professionali e meditate scelte degli indirizzi professionali da parte degli utenti, a favorire il primo inserimento lavorativo dei giovani e il reinserimento degli adulti nel mondo produttivo, nonchè l'integrazione degli invalidi e dei disabili nelle strutture formative e di lavoro, avvalendosi delle informazioni fornite dagli osservatori territoriali del mercato del lavoro e per l'occupazione di cui ai successivi articoli 8 e 9 e dalle strutture statali preposte alla loro raccolta.

Le attività regionali di orientamento sono svolte a livello provinciale dai C.I.T.E. di cui all'art. 30.

La Regione si avvale dei consigli scolastici distrettuali per assicurare il coordinamento tra l'orientamento scolastico e quello professionale e per l'acquisizione delle opportune indicazioni programmatiche, previe intese con l'autorità scolastica competente, nonchè con gli organismi preposti all'orientamento universitario.

Le funzioni in materia di orientamento professionale e del lavoro già svolte dall'E.N.P.I. sono assunte dai C.I.T.E.

Art. 7.
Utenti della formazione professionale

Gli utenti delle iniziative di formazione professionale possono essere i cittadini italiani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e che siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, nonchè gli stranieri secondo le leggi vigenti.

La Regione adotta le misure necessarie per permettere il conseguimento del titolo di studio della scuola dell'obbligo da parte degli allievi che ne siano privi, previ accordi con le autorità scolastiche competenti, alle quali spetta curarne la attuazione.

L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative attuate direttamente o finanziate dalla Regione sono gratuite. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può, tuttavia, determinare per quali corsi o iniziative formative, in relazione al tipo di utenza o all'oggetto del corso, sia richiesta una quota di iscrizione o di frequenza e le condizioni di esonero e dell'eventuale rimborso.

Nei corsi a carattere residenziale può essere prevista una retta di partecipazione.

Per assicurare la parità fra uomini e donne è favorita la partecipazione femminile alle iniziative formative ed è impedita qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi. In tal senso opereranno in particolare le strutture preposte all'orientamento professionale.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI

Art. 8.
Osservazione del mercato del lavoro

La Regione, anche ai fini dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, istituisce e promuove iniziative di osservazione permanente del mercato del lavoro per l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari all'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione socio-economica e di orientamento e formazione professionale, nonchè per la predisposizione degli interventi ed iniziative attribuite alla competenza regionale per l'occupazione, con particolare riferimento alla soluzione dei problemi connessi con l'occupazione giovanile e femminile e con la mobilità dei lavoratori a livello settoriale e territoriale.

All'attività predetta sovraintende il comitato interassessoriale di coordinamento per l'occupazione e le attività produttive di cui all'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 che si avvale del servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione che viene istituito con le attribuzioni specificate in allegato alla presente legge.

Il predetto comitato propone alla giunta regionale le deliberazioni necessarie per l'attuazione di interventi regionali conformi alle finalità di cui al primo comma e di cui al seguente art. 9 e coordina l'osservazione del mercato del lavoro con le altre iniziative assunte dalla Regione e dagli enti locali, d'intesa con gli organismi comprensoriali. Esso inoltre promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e con le strutture da questo istituite a tale scopo, con quelli del Ministero della pubblica istruzione, con le camere di commercio, con gli enti previdenziali ed assicurativi, nonchè con le organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori autonomi e delle organizzazioni sindacali.

Per ricerche, analisi ed indagini specifiche il comitato interassessoriale si avvale della collaborazione dell'IRER e di altri enti o istituti di sperimentata capacità con i quali la giunta regionale stipula apposite convenzioni.

Art. 9.
Osservatori territoriali

Il servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro si serve, a livello comprensoriale o intercomprensoriale, di uffici denominati osservatori territoriali del mercato del lavoro.

Tali uffici, sulla base della raccolta ed elaborazione sistematica dei dati e delle informazioni sulla domanda ed offerta di lavoro compiono analisi, studi e ricerche sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica tecnologica ed organizzativa delle imprese e dei servizi sociali, con particolare riferimento ai fenomeni di qualificazione e mobilità a livello territoriale.

Agli osservatori territoriali è assegnato, a domanda, il personale che, all'entrata in vigore della presente legge, svolge prevalentemente i compiti di cui all'art. 21, punto *a*) della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93.

Al servizio per la osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione è preposto, sino alla data prevista dal primo comma dell'art. 45 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, l'assessore al lavoro, occupazione, artigianato e, successivamente, l'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive.

Art. 10.
Schema del progetto di piano regionale

In coerenza con le indicazioni previste nel programma regionale di sviluppo e sulla base dei dati forniti dagli osservatori territoriali del mercato del lavoro la giunta regionale, sentita la consulta di cui al successivo art. 14 e la commissione consiliare competente, delibera uno schema di progetto di piano pluriennale contenente:

a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in relazione alla situazione e alle previsioni di sviluppo socio-economico-educative nonchè all'andamento del mercato del lavoro;

b) gli obiettivi da raggiungere globalmente, nell'arco di tempo considerato, a livello regionale e provinciale, nel campo della qualificazione e specializzazione, finalizzati al primo inserimento nel lavoro ed all'apprendistato, e quelli da attuare nel campo della riqualificazione in funzione della mobilità dei lavoratori di cui all'art. 2, punto *d*);

c) i risultati da ottenere nel campo delle iniziative di formazione specifica di cui all'art. 2, punti *e*), *f*) e *g*);

d) un'ipotesi di riparto dei finanziamenti, per area provinciale, destinati alle finalità di cui alla presente legge e in particolare per gli interventi previsti agli articoli 2, 4, 5, 6 e 29.

Art. 11.
Piani provinciali triennali

Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio le province, sulla base dello schema di progetto di piano regionale di cui all'articolo precedente, elaborano una proposta di piano triennale provinciale per la formazione professionale, sentite le consulte di cui al successivo art. 14 e tenendo conto delle osservazioni e proposte dei comuni singoli od associati, delle comunità montane, dei consigli distrettuali scolastici, degli enti gestori e dei comitati di controllo sociale dei centri, di cui al successivo art. 33.

Nel piano provinciale sono indicati, con le relative previsioni di spesa:

a) i fabbisogni formativi e la localizzazione degli interventi;

b) gli obiettivi formativi e i conseguenti interventi da realizzare, con l'indicazione dei centri di formazione professionale pubblici, esistenti o da istituire, e quelli convenzionati o da convenzionare ai sensi dei successivi articoli 23 e 25, previa verifica della loro idoneità;

c) i progetti da prevedere per la qualificazione, riqualificazione e la mobilità orizzontale e territoriale dei lavoratori, per quanto attiene ai riflessi sull'area provinciale;

d) i fabbisogni di interventi rivolti agli apprendisti ai sensi dei successivi articoli 43, 44 e 45;

e) il volume e la tipologia delle iniziative formative di cui all'art. 2, punti *e*), *f*) e *g*);

f) gli interventi finalizzati al raccordo con la scuola secondaria superiore, di cui all'art. 4;

g) le altre iniziative formative e di orientamento o di supporto da realizzare ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge;

h) le attività complementari di cui al successivo art. 29;

i) le iniziative per migliorare e sostenere la qualità tecnico-metodologica della formazione professionale, con particolare riguardo all'aggiornamento degli operatori;

l) i finanziamenti richiesti per le spese di investimento finalizzate a realizzare, adeguare o trasformare le attrezzature dei centri di formazione professionale.

I comuni, i loro consorzi, le comunità montane e gli altri organismi pubblici che intendano attuare autonome iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione alla provincia ed alla Regione, ai fini della loro considerazione agli effetti della programmazione provinciale e regionale e del loro coordinamento.

Le province si avvalgono, per la predisposizione del piano, degli osservatori territoriali del mercato del lavoro di cui all'art. 9, nonchè dei centri per l'innovazione tecnico-educativa di cui al successivo art. 30.

Art. 12.
Elaborazione ed approvazione del piano regionale pluriennale

Le proposte provinciali di piano debbono essere trasmesse alla giunta regionale entro il mese di febbraio.

Il comitato interassessoriale di cui all'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 predispone per la giunta la proposta di piano pluriennale regionale avente i contenuti di cui all'articolo che segue. Il comitato coordina ed integra le proposte provinciali, tenuto conto delle esigenze generali e delle iniziative di scala o interesse regionale ed assicura la coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo.

La proposta è sottoposta all'esame della consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo art. 14.

La giunta sottopone all'approvazione del consiglio regionale la proposta di piano, entro il mese di maggio, allegando i verbali della consulta regionale e le proposte provinciali di piano.

Art. 13.
Contenuti del piano regionale pluriennale

Il piano pluriennale regionale della formazione professionale attua il programma regionale di sviluppo nel campo della formazione professionale e ne costituisce progetto di intervento a norma dell'art. 7 della legge regionale 31 marzo 1978, n 34, specificando gli elementi indicati al quinto comma dell'art. 5 della legge stessa.

Esso determina, con le relative previsioni di spesa:

a) gli obiettivi a scala regionale e provinciale del sistema regionale di formazione professionale da conseguire nell'arco di tempo considerato dal piano;

b) le priorità nelle qualifiche e specializzazioni volte al primo inserimento nel lavoro, definite per volume e per settore economico;

c) i risultati, in termini di professionalità e di località, da conseguire nel campo della mobilità del lavoro e della riqualificazione dei lavoratori, con particolare riguardo ai progetti di riconversione aziendale e settoriale;

d) le finalità prioritarie da raggiungere attraverso gli interventi di formazione specifica, nelle loro varie articolazioni economiche, professionali e territoriali.

Il piano determina altresì:

a) le caratteristiche e la localizzazione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, nonchè di quelli da convenzionare;

b) i criteri per stabilire i parametri per gli stanziamenti di cui al successivo art. 60;

c) le somme assegnate a ciascuna amministrazione provinciale per la concessione di contributi ai sensi del successivo art. 29;

d) gli interventi rivolti a sostenere e a migliorare sotto il profilo contenutistico, tecnico e metodologico-didattico il sistema formativo regionale, compresi i corsi di aggiornamento per i docenti e gli operatori della formazione professionale;

e) gli investimenti da effettuare per la costituzione, l'adeguamento o la trasformazione dei centri e per dotarli di adeguate attrezzature.

Art. 14.
Consulte regionali e provinciali

Per assicurare la partecipazione, la consultazione permanente ed il controllo sociale, la giunta istituisce, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, ed anche agli effetti dell'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, secondo i vincoli di composizione ivi previsti, la consulta regionale per la formazione professionale, composta dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle forze sociali, delle organizzazioni economiche, degli enti gestori di corsi convenzionati o riconosciuti e da esperti in materia.

Con medesimi criteri le amministrazioni provinciali provvedono a dotarsi di consulte provinciali per la formazione professionale.

La consulta regionale e le consulte provinciali per la formazione professionale fungono da organo consultivo per tutti gli argomenti che vengono loro sottoposti dalla giunta regionale o dalle giunte provinciali e possono proporre iniziative e provvedimenti per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della formazione professionale nell'ambito di competenza.

Art. 15.
Aggiornamenti del piano

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva ciascun anno, entro il mese di maggio, gli aggiornamenti e le modifiche del piano regionale della formazione professionale, resisi necessari per il suo adeguamento a sopravvenute esigenze

A tal fine le amministrazioni provinciali, entro il mese di marzo di ciascun anno, inviano alla giunta regionale le loro eventuali proposte ed osservazioni, sentiti gli organismi consultivi di cui al precedente art. 14 e i consigli scolastici provinciali e distrettuali.

Art. 16.
Attuazione del piano regionale

La giunta regionale provvede all'attuazione del piano regionale. In particolare:

a) determina i corsi da svolgersi annualmente presso ciascun centro, ne definisce i finanziamenti e provvede alla loro erogazione, dandone comunicazione alle amministrazioni provinciali ed alla commissione consiliare competente;

b) approva le altre iniziative di formazione e di orientamento previste dalla presente legge, determina il loro finanziamento e provvede alla relativa erogazione;

c) eroga alle amministrazioni provinciali le somme per i contributi di cui all'art. 29;

d) delibera i progetti di formazioni finalizzati a specifiche occasioni di impiego per l'ottenimento dei fondi comunitari, ai sensi dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed altre leggi statali;

e) assume i provvedimenti straordinari ed urgenti in relazione a sopravvenute esigenze di riconversione e di riqualificazione derivanti da crisi aziendali e settoriali o da progetti speciali;

f) determina le spese da effettuare per gli investimenti.

Art. 17.
Altre funzioni amministrative

La giunta regionale:

a) istituisce o convenziona con gli enti i centri di formazione professionale previsti dal piano;

b) esercita le funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e non riservate espressamente ad altri organi della Regione o delegate ai sensi del titolo IX della presente legge;

c) esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa su tutte le attività di formazione professionale istituite, convenzionate o riconosciute dalla Regione ed impartisce le opportune istruzioni e direttive per l'esatto adempimento delle norme vigenti;

d) coordina l'esercizio delle funzioni delegate ed esercita la vigilanza in ordine all'adempimento delle funzioni stesse. A tal fine impartisce agli enti delegati le opportune istruzioni e direttive e, in caso di inadempimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può sostituirsi nel compimento di singole attività.

Il presidente della giunta regionale cura la esecuzione dei provvedimenti assunti dalla Regione a norma della presente legge.

L'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale presiede al funzionario degli uffici e dei servizi operanti nella materia di cui alla presente legge ed assume le iniziative per le proposte da sottoporre ai competenti organi regionali.

L'assessore, se delegato dal presidente della giunta regionale, ne esercita le funzioni e firma gli atti della Regione.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 18.
Indirizzi di programmazione didattica

La Regione stabilisce gli indirizzi di programmazione didattica per i corsi di cui all'art. 2 della presente legge, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee.

Gli indirizzi di programmazione didattica:

a) determinano i contenuti delle iniziative di prima formazione attenendosi a criteri di brevità ed essenzialità, tendenti comunque a favorire la crescita della personalità degli allievi attraverso l'acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale; tale iniziative sono articolate per cicli della durata massima di 600 ore per i quali devono essere previsti i requisiti minimi di ammissione; non può essere ammessa la frequenza continua di più di quattro cicli consecutivi non intervallata da idonea esperienza di lavoro;

b) determinano il grado di preparazione e le capacità operative da raggiungersi ai vari livelli di formazione, le materie di insegnamento, gli eventuali periodi di tirocinio pratico e le modalità di esecuzione delle eventuali prove finali di accertamento, nel rispetto della disciplina statale in materia;

c) definiscono i titoli di studio e i requisiti per l'insegnamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale.

Gli indirizzi della programmazione didattica debbono favorire lo scambio di esperienze tra gli operatori ed in particolare la sperimentazione ed il confronto sulle esperienze di programmazione modulare e sulle forme di valutazione e di accertamento dei livelli formativi conseguiti.

E' consentito l'accesso, dopo idonee esperienze di lavoro ai sensi dell'art. 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ad ulteriori cicli formativi, oltre a quelli di cui alla lettera a) del presente articolo, per interventi di specializzazione, perfezionamento e promozione sul lavoro.

Gli enti convenzionati possono presentare propri programmi didattici che rispettino gli indirizzi della programmazione didattica regionale; tali programmi devono essere verificati dai competenti organi regionali.

L'elaborazione e l'aggiornamento degli indirizzi di programmazione didattica debbono tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali.

Spetta al consiglio regionale definire, su proposta della giunta regionale, previo parere della consulta regionale per la formazione professionale, gli indirizzi della programmazione didattica per la prima formazione, nell'ambito delle disposizioni delle leggi statali e delle direttive comunitarie.

Spetta alla giunta regionale approvare i programmi didattici delle altre iniziative formative.

Art. 19.

Prove di accertamento

I corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione si concludono con prove finali di accertamento dell'idoneità degli allievi che siano ammessi a sostenerle.

Le prove si svolgono dinnanzi a commissioni esaminatrici regionali costituite presso ciascun centro di formazione professionale o presso ciascuna scuola sede di corso riconosciuto, composte secondo quanto previsto dai successivi commi e nominate dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

Delle commissioni esaminatrici fanno parte:

a) il presidente, designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale;

b) un esperto del Ministero della pubblica istruzione, designato dal provveditore agli studi competente per provincia;

c) un esperto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria a livello provinciale;

e) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali di categoria a livello provinciale;

f) il direttore del centro o della scuola o un docente del corso o del ciclo, designato dal direttore.

La composizione della commissione è modificata o integrata qualora ciò sia richiesto da specifiche normative statali o regionali.

La commissione esprime il giudizio per ciascun allievo, tenendo conto dei risultati delle singole prove e delle valutazioni espresse dai docenti.

Il giudizio si formula esclusivamente nei termini di « idoneo » o « non idoneo », salvo nei casi previsti dagli indirizzi didattici del corso e nei casi in cui una valutazione di merito sia prevista da bandi di concorso o altro.

Contro il giudizio espresso dalle commissioni è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, esclusivamente per motivi di legittimità.

Per i soggetti portatori di handicaps le prove di accertamento dovranno fare riferimento ai progetti formativi individuali di cui al primo comma del successivo art. 56. L'attestato di qualifica è integrato da una relazione che certifica le specifiche capacità e conoscenze acquisite dall'allievo al fine di facilitare un idoneo inserimento lavorativo.

Ai componenti le commissioni designati dai ministeri, dalle organizzazioni sindacali, imprenditoriali o professionali spetta un gettone di presenza, la cui entità è fissata dalla giunta regionale.

Il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine del ciclo, tramite prove intermedie interne espletate dai docenti del corso secondo le modalità stabilite dalla direzione del centro, sentito il consiglio didattico. A tali prove sono ammessi anche coloro che aspirano a frequentare un ciclo intermedio o quello terminale.

Gli allievi che abbiano raggiunto il livello di conoscenze teorico-pratiche previste per il ciclo di un corso sono ammessi alla frequenza del ciclo successivo.

Il passaggio ad altro corso, la ripetizione di un ciclo, e la ammissione degli allievi al ciclo successivo sono decisi in sede di prova intermedia interna.

Alle prove finali di accertamento non sono ammessi privatisti, salvo il caso degli apprendisti che chiedano di esservi ammessi ai sensi dell'art. 43 della presente legge.

Le prove di accertamento per gli allievi che hanno stipulato contratti di formazione o che hanno frequentato corsi di formazione ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche sono regolate dalle leggi dello Stato.

Gli esperti in rappresentanza della Regione previsti nelle commissioni di cui all'art. 13 della legge medesima sono designati dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

Art. 20.

Progetti dei corsi di riqualificazione

Le attività formative finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a programmi di ristrutturazione o riconversione delle aziende, collegati o non a processi di mobilità, attuate ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche nonchè ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, i cui programmi sono soggetti all'approvazione dei competenti organi statali, si realizzano mediante l'elaborazione di appositi progetti formativi.

Tali progetti sono predisposti dagli uffici della Regione responsabili della loro attuazione e debbono essere concordati con le parti sociali interessate. A tal fine è costituita una commissione tecnica presso il servizio regionale della formazione professionale composta dall'assessore all'istruzione e formazione professionale, o da un suo delegato, che la presiede, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro dei quali uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione statale e da tre funzionari regionali designati dall'assessore.

La commissione svolge funzioni consultive relative alla promozione delle iniziative formative sopra menzionate e dei progetti finalizzati a specifiche occasioni di impiego o al mantenimento degli attuali livelli occupazionali da inoltrare per il finanziamento ai competenti organi della comunità economica europea; nonchè relative ai progetti concernenti esperienze di alternanza studio-lavoro.

Ai progetti relativi alle iniziative concernenti attività connesse alla riqualificazione e alla mobilità dei lavoratori è attribuito carattere di priorità per l'inoltro al fondo sociale europeo.

I rappresentanti della Regione nelle commissioni per l'accertamento delle qualifiche previste dalle leggi statali in materia sono designati dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

Art. 21.

Attestati di idoneità e certificati di frequenza

Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 11 della legge medesima.

Tali attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Agli allievi che abbiano frequentato corsi per i quali non siano previste prove finali ai sensi dell'art. 19 o a coloro che abbiano frequentato cicli o anni di corso intermedi è rilasciato un certificato di frequenza o, eventualmente, di frequenza e profitto, ove si sia accertato il profitto raggiunto.

Titolo IV

STRUTTURE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 22.

Modalità di attuazione

La Regione attua i corsi e le altre iniziative formative previste dai piani pluriennali ed annuali mediante strutture denominate centri di formazione professionale, nonchè presso imprese o altre strutture idonee.

I centri di formazione professionale sono strutture didattiche polivalenti destinate stabilmente alla formazione professionale, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario per un efficiente funzionamento. Essi operano in raccordo col distretto scolastico e svolgono l'attività stabilita nel piano annuale.

Sono organi interni dei centri il direttore, il segretario-economo, il collegio dei docenti, il consiglio didattico e il comitato di controllo sociale, di cui agli articoli successivi.

I centri possono essere istituiti e gestiti direttamente dalla Regione, dagli enti locali oppure essere convenzionati dalla Regione, secondo le norme di cui ai successivi articoli. Il piano regionale di cui all'art. 13 deve prevedere il massimo utilizzo delle strutture pubbliche di formazione professionale.

Al fine di assicurare l'aderenza dei contenuti formativi alle esperienze di lavoro, o quando il tipo degli impianti produttivi e dei macchinari lo rendano necessario, od anche al fine di integrare convenientemente la formazione presso i centri con cicli di tirocinio pratico, la Regione può attuare iniziative formative totali o parziali mediante convenzione con imprese e loro consorzi.

La Regione, gli enti locali e gli enti convenzionati possono attuare i corsi e le altre iniziative formative, oltrechè mediante i centri, anche presso altre idonee sedi coordinate e distaccate e possono utilizzare le sedi delle scuole pubbliche, secondo le norme vigenti.

La Regione può gestire direttamente corsi che rispondano ad esigenze di carattere regionale o che non possano far capo ad un centro.

Art. 23.

Centri dipendenti dalla Regione o dagli enti locali

La giunta regionale istituisce, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale per la formazione professionale, i centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione e quelli proposti e dipendenti da' comuni, dalle loro associazioni o consorzi o dalle comunità montane, che costituiscono il sistema pubblico della formazione professionale.

Per ciascun centro la giunta regionale determina la sede, l'organico del personale, i beni immobili, i laboratori, i servizi e le attrezzature di cui deve essere dotato, procedendo, per i centri dipendenti dagli enti locali, d'intesa con gli stessi.

I centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione hanno autonomia didattica ed amministrativa secondo le norme della presente legge.

Le modalità di funzionamento dei centri di formazione professionale dipendenti dagli enti locali sono regolate dagli enti stessi, nel rispetto delle norme della presente legge.

Art. 24.

Istituti professionali e scuole ed istituti d'arte

Gli istituti professionali statali e le scuole ed istituti d'arte statali, le cui strutture e il cui personale saranno trasferiti alla Regione a norma e con le modalità fissate dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, diventeranno a tutti gli effetti centri di formazione professionale regionali e il personale sarà inquadrato nei corrispondenti livelli del ruolo regionale, mantenendo le proprie funzioni e fermi restando i diritti acquisiti

Con separato provvedimento legislativo si provvederà alle necessarie rettifiche dei ruoli.

Art. 25.

Centri dipendenti da enti convenzionati

La Regione per l'attuazione delle iniziative formative previste dalla programmazione regionale e nel rispetto della molteplicità delle proposte formative, può stipulare convenzioni con:

a) gli enti, e le relative forme associative, che abbiano per fine la formazione professionale;

b) gli enti nazionali o regionali che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative in sede nazionale;

c) gli enti nazionali o regionali che siano emanazione delle organizzazioni dei lavoratori autonomi o delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative o del movimento cooperativo.

I soggetti di cui al precedente comma non devono perseguire scopi di lucro, devono aver svolto attività particolarmente qualificate e socialmente rilevanti nel settore della formazione professionale e disporre di strutture, capacità organizzativa ed attrezzature didattiche riconosciute tecnicamente idonee, nel rispetto degli articoli 5 e 18, secondo comma, lettera *l*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La giunta regionale, sulla base di quanto previsto all'art. 11, lettera *b*), procede al riconoscimento d'idoneità dei centri. Il riconoscimento d'idoneità è presupposto indispensabile per il convenzionamento, ma non costituisce titolo per l'ottenimento di questo.

Il riconoscimento d'idoneità può essere revocato a seguito del venir meno dei requisiti oppure per gravi motivi.

La convenzione per lo svolgimento delle attività finanziate dalla Regione è stipulata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in base alle indicazioni del piano regionale della formazione professionale.

Per l'espletamento delle attività di cui al quinto comma, dell'art. 22, la Regione può altresì convenzionare con le imprese e loro consorzi la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, purchè le imprese posseggano strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee ed accettino il controllo della Regione sullo svolgimento e la gestione finanziaria dei corsi; nonchè, con strutture particolarmente qualificate, l'attuazione di iniziative di orientamento professionale.

Art. 26.

Oggetto della convenzione

Le convenzioni stipulate tra la Regione e gli enti di formazione o le imprese stabiliscono, con riferimento al piano regionale pluriennale e ai piani annuali di attività:

i corsi o le altre iniziative formative che saranno attuati dagli enti nei centri o in altre idonee strutture da essi dipendenti, o dalle imprese;

le modalità di attuazione, la durata e il relativo finanziamento regionale. La durata, di norma, si riferisce al periodo di validità del piano pluriennale;

l'obbligo dell'istituzione del comitato di controllo sociale di cui al successivo art. 33 e dei consigli didattici di cui al successivo art. 35;

l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale del centro o del corso, tramite l'affissione in sede di copia di esso;

l'obbligo di rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale dipendente del settore cui appartengono.

Le convenzioni stesse debbono altresì prevedere che gli enti di formazione e le imprese impieghino i fondi assegnati dalla Regione esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti, li depositino su apposito conto bancario, ne diano rendiconto e restituiscano le eventuali somme non utilizzate, mantengano in efficienza i locali e le attrezzature dei centri o delle sedi in cui si svolge l'attività di formazione e li dotino del personale necessario.

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione la giunta regionale, sentiti i competenti organi provinciali, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione, dispone la revoca dei finanziamenti e provvede, se del caso, a revocare il riconoscimento dell'idoneità del centro, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 27.

Riconoscimento dei corsi

La Regione, a richiesta degli interessati, può riconoscere i corsi di formazione professionale svolti da enti, scuole, imprese operanti nell'ambito regionale, purchè:

a) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture, delle attrezzature didattiche e del personale addetto;

b) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale o comunque approvati dalla Regione;

c) la Regione sia ammessa al controllo tecnico didattico sull'attività svolta;

d) i corsi non siano in contrasto con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani della ormazione professionale.

Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e non si estende alla istituzione promotrice dei corsi stessi.

Gli allievi dei corsi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali secondo le norme di cui all'art. 19.

Col superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione rilasciati dalle singole scuole e vistati dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale con la stessa validità degli attestati di cui al primo comma dell'art. 21.

Il riconoscimento dei corsi non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione, nè costituisce titolo preferenziale per il suo ottenimento.

La Regione può altresì riconoscere iniziative di orientamento professionale nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti *a*) e *c*), proposte da enti, scuole o altre istituzioni dotate di idonee strutture.

Art. 28
Registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale

E' istituito presso ciascuna amministrazione provinciale il « registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale ». Gli enti, le istituzioni, le aziende, i singoli che attuino iniziative di formazione professionale finalizzate all'apprendimento di un mestiere, arte, professione od al loro aggiornamento e perfezionamento, esclude le attività finalizzate all'acquisizione di un titolo di studio riconosciuto dallo Stato, possono chiedere l'iscrizione nel registro con l'indicazione delle attività svolte.

L'iscrizione nel registro dei soggetti di cui al primo comma comporta esclusivamente l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 10, punto 20, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonchè l'estensione agli allievi delle agevolazioni di cui all'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'iscrizione nel registro non ha alcun effetto ai fini del riconoscimento dei corsi o di qualsiasi altra autorizzazione o presa d'atto.

Art. 29.
Attività complementari

La Regione, nell'ambito della programmazione di cui agli articoli precedenti, può concedere contributi ad enti locali, scuole, enti operanti senza fini di lucro, per l'attuazione di iniziative formative aventi carattere integrativo o complementare rispetto all'attività svolta dalla Regione o dai centri di formazione professionale e rientranti nelle finalità della presente legge.

L'assegnazione del contributo è subordinata alla presentazione di un dettagliato programma operativo di intervento.

I beneficiari sono tenuti a presentare, entro l'esercizio finanziario, una relazione sull'impiego dei contributi. La Regione può effettuare ispezioni o controlli.

Art. 30.
Centri per l'innovazione tecnico-educativa

La giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, i centri regionali per l'innovazione tecnico-educativa, a carattere provinciale, aventi i seguenti compiti:

a) fornire indicazioni relative alla programmazione ed alla tipologia delle iniziative formative a scala provinciale, anche in relazione alle analisi del collocamento degli allievi e relative ai raccordi previsti dai precedenti articoli 4 e 5;

b) analizzare le implicazioni sul piano didattico e formativo dell'evoluzione della organizzazione del lavoro e delle figure professionali;

c) attuare, in relazione all'art. 6 della presente legge, le attività di orientamento e di sensibilizzazione professionale nelle scuole, negli ambienti di lavoro e presso le comunità locali, anche in seguito a convenzione con l'autorità scolastica competente, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali;

d) attuare un servizio di documentazione ed elaborazione di strumenti didattici, anche, audiovisuali, per l'innovazione e la sperimentazione;

e) promuovere ed assistere le iniziative di integrazione e di professionalizzazione dei disabili e dei disadattati, anche con riferimento alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 sull'attuazione del diritto allo studio;

f) attuare e coordinare le attività di formazione permanente dei docenti, degli operatori socio-educativi e degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed assistere le iniziative che ne derivano, in particolare nel campo dell'educazione permanente.

I centri regionali per l'innovazione tecnico-educativa fungono da supporto per lo svolgimento delle funzioni delle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 11 della presente legge e collaborano coi consigli scolastici distrettuali e con gli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.

Presso ciascun centro regionale per l'innovazione tecnico-educativa è istituito un comitato tecnico-scientifico con funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del centro stesso, composto, oltre che dal direttore, da un esperto designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, che lo presiede; da tre esperti designati dall'amministrazione provinciale ove ha sede il centro; da due operatori del centro, eletti dall'assemblea di tutto il personale.

Il comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Il comitato tecnico-scientifico può costituire gruppi di lavoro consultivi, aperti alle rappresentanze del mondo del lavoro, della produzione, della scuola, della tecnologia ed alle associazioni portatrici di istanze particolari.

Ai componenti esterni del comitato tecnico-scientifico e dei gruppi di lavoro compete un gettone di presenza e il rimborso delle eventuali spese sostenute, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31.
Centro regionale per i servizi didattici audiovisivi

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, istituisce, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, il centro regionale per i servizi didattici audiovisivi, che ha il compito di promuovere l'introduzione e l'uso delle tecnologie audiovisive, nonchè di altre tecnologie della comunicazione, nei sistemi formativi di cui alla presente legge.

Art. 32.
Centro operativo regionale

Per l'attuazione delle iniziative formative previste dagli articoli 2 e 3 di particolare interesse regionale e dei corsi che richiedano speciale coordinamento o che per le loro caratteristiche non possano far capo ad un centro, la giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, un centro di formazione professionale che assume la denominazione di centro operativo regionale, per il quale determina le opportune forme di partecipazione alla programmazione e alla gestione delle varie iniziative, in deroga alle norme di cui al seguente art. 33.

Titolo V
ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI CENTRI

Art. 33.
Comitati di controllo sociale

Presso ogni centro di formazione professionale di cui agli articoli 23 e 25 della presente legge è costituito il comitato di controllo sociale, con la composizione determinata con delibera della giunta regionale.

Del comitato debbono far parte:

a) tre rappresentanti del comune ove ha sede il centro, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o, per delega di questo, dagli organismi di decentramento urbano eventualmente esistenti; o delle comunità montane o dei consorzi comunali, eletti con voto limitato dalle rispettive assemblee;

b) due membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale;

c) due membri designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei dirigenti aziendali nei settori produttivi in cui opera il centro;

d) eventualmente due esperti in rappresentanza di settori professionali che non trovino rispondenza nelle precedenti componenti;

e) due rappresentanti delle famiglie, eletti dai genitori degli allievi con votazione a scrutinio segreto;

f) due rappresentanti degli allievi, eletti dagli allievi con votazione a scrutinio segreto;

g) due rappresentanti dell'ente convenzionato;

h) il direttore, il segretario-economo del centro, due docenti e un non docente eletti da tutto il personale a scrutinio segreto.

Le persone di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) devono essere espressione delle realtà locali ed avere riferimento ai settori di attività del centro.

Il comitato di controllo sociale dura in carica tre anni ed è nominato ai sensi dell'art. 63.

Spetta al direttore del centro promuovere le designazioni di cui al secondo comma ed indire le elezioni dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e degli allievi.

Il comitato di controllo sociale è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purchè si raggiungano almeno i due terzi della composizione prevista dalla delibera di cui al primo comma.

Ai componenti esterni del comitato compete esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Nella sua prima adunanza il comitato elegge nel suo seno, fra i componenti non dipendenti dalla Regione, il presidente e un vice presidente.

Il funzionamento del comitato è regolato da un proprio regolamento interno.

Le sedute, in seconda convocazione, sono valide purchè siano presenti almeno cinque componenti del comitato.

Il presidente dell'amministrazione provinciale sovraintende al regolare funzionamento dei comitati di controllo sociale. In caso di inadempienza invita il comitato a provvedere tempestivamente. In caso di persistenti gravi irregolarità o di mancato funzionamento, procede allo scioglimento del comitato e promuove entro un mese gli adempimenti necessari per la sua ricostruzione.

Il comitato non viene costituito qualora il centro dipenda da un ente di formazione operante a scala locale, nei cui organi direttivi statutari siano previste rappresentanze analoghe a quelle di cui al secondo comma del presente articolo. L'accertamento di tali condizioni è effettuato con delibera della giunta regionale.

Art. 34.
Compiti del comitato di controllo sociale

Il comitato di controllo sociale:

a) sovraintende all'attività ed all'andamento generale del centro, controlla la esecuzione del piano di attività e l'utilizzo dei finanziamenti regionali, vigila sulla puntuale osservanza delle convenzioni;

b) predispone annualmente per l'ente da cui dipende il centro il piano generale delle attività, segnalando i provvedimenti necessari per assicurare l'adeguamento quantitativo e qualitativo ai fabbisogni rilevati ed ai progetti di sviluppo;

c) tiene con le forze sociali ed economiche i collegamenti finalizzati all'inserimento delle attività del centro nella realtà economico-sociale del territorio, alle esperienze di alternanza tra formazione e pratica di lavoro, all'occupazione degli allievi, alla rilevazione delle esigenze formative;

d) tiene i contatti con il consiglio scolastico distrettuale, per assicurare la massima collaborazione tra i due sistemi formativi, nonchè con gli enti locali, specie in ordine ai servizi sociali per gli allievi;

e) tiene i contatti con il collegio dei docenti collaborando alla definizione degli obiettivi formativi e del programma tecnico-didattico;

f) predispone una relazione annuale sulla funzionalità del centro e delle singole iniziative formative, nonchè sulla situazione e sulle esigenze finanziarie e formula proposte per lo svolgimento e il miglioramento del centro anche sotto l'aspetto dell'utilizzazione del personale;

g) esprime un parere vincolante sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti;

h) esprime il parere sul conferimento delle supplenze temporanee e degli incarichi a prestazione professionale.

Art. 35.
Collegio dei docenti e consigli didattici

Il collegio dei docenti, composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio presso il centro e presieduto dal direttore del centro stesso, si insedia all'inizio di ciascun anno formativo ed è convocato su iniziativa del direttore o su proposta di almeno un terzo dei componenti.

Spetta al collegio dei docenti:

a) eleggere, entro il mese di settembre, quale sua articolazione interna, il consiglio didattico, composto da almeno sette docenti e da un operatore socio-educativo qualora il centro svolga attività a norma dei successivi articoli 56 e 57;

b) approvare la proposta per l'ente da cui dipende il centro relativa al programma tecnico-didattico annuale inteso ad adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, nell'ambito di un coordinamento interdisciplinare e tenuto conto dell'alternanza tra cicli di studio ed esperienze di lavoro;

c) discutere le proposte di aggiornamento del programma tecnico-didattico formulate dal consiglio didattico.

Il programma tecnico-didattico deve essere approvato dall'ente da cui dipende il centro e comunicato al servizio regionale formazione professionale entro il mese di luglio di ciascun anno per la verifica di conformità con gli indirizzi della programmazione didattica di cui all'art. 18.

Il collegio dei docenti inoltre, su proposta del consiglio didattico:

a) formula al direttore proposte in ordine alle modalità di funzionamento del centro, alla strutturazione dell'orario di lavoro, alla programmazione e allo svolgimento delle attività complementari e del tempo libero, ai progetti formativi per i portatori di handicaps;

b) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività formativa; provvede all'adozione dei libri di testo e propone l'acquisto di sussidi e strumenti didattici; propone iniziative di sperimentazione didattica, di aggiornamento culturale e professionale dei docenti;

c) delibera la disciplina delle proprie modalità di funzionamento, il lavoro per gruppi di interclasse o per gruppi di materie affini o per progetti e definisce autonomamente le sedi e i modi opportuni di consultazione con i rappresentanti degli allievi.

Il consiglio didattico nomina, semprechè la dimensione dell'attività svolta lo richieda, all'inizio di ogni anno solare, un docente con funzioni di coordinatore didattico che potrà essere esonerato, in tutto o in parte, dall'insegnamento da parte dell'ente da cui dipende il centro. Il coordinatore didattico ha il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni del consiglio didattico e di seguire, in accordo con la direzione del centro, lo svolgimento dell'attività didattica.

Il coordinatore presiede le sedute del consiglio didattico e partecipa alle riunioni del comitato di controllo sociale senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio didattico hanno luogo durante l'orario di servizio e al di fuori dell'orario delle lezioni.

Il consiglio didattico non viene costituito nei centri con meno di venti docenti; in questo caso le funzioni sono svolte dal collegio dei docenti.

Art. 36.
Personale dei centri

Presso i centri di formazione professionale di cui alla presente legge presta servizio personale con funzione direttiva, docente, socio-educativa, amministrativa ed ausiliaria, secondo le caratteristiche e le attività permanenti di ciascun centro e nella misura prevista dal rispettivo organico.

A ciascun centro è preposto un direttore, ed eventualmente un vice direttore nominati dalla giunta regionale per i centri dipendenti dalla Regione, e dagli enti per i centri da essi dipendenti.

Il direttore dirige e coordina le attività del centro, nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta regionale e delle competenze del comitato di controllo sociale, ne promuove lo sviluppo e l'innovazione valorizzando gli organi collegiali interni ed è responsabile della gestione didattica e amministrativa del centro.

Le funzioni inerenti alla gestione contabile del centro sono esercitate dal segretario-economo, che ne assume la responsabilità in solido con il direttore.

Il direttore assume, ove manchi altro incaricato espressamente a ciò preposto dall'ente, anche la responsabilità contabile del centro.

Il personale dei centri è tenuto ad un costante aggiornamento tecnico-professionale e a partecipare alle iniziative a ciò finalizzate. Ad esso si applica il quinto comma del successivo art. 38.

La Regione promuove, anche tramite le organizzazioni sindacali degli imprenditori, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti, opportuni accordi con le imprese per l'utilizzo di loro dipendenti in qualità di docenti presso i centri di formazione professionale pubblici o convenzionati, sia a tempo parziale che a tempo pieno, anche mediante distacco temporaneo.

I centri di formazione professionale potranno avvalersi dell'insegnamento di esperti nei settori in cui il centro opera, mediante stipulazione di contratti di collaborazione professionale.

Art. 37.

Albo regionale dei docenti della formazione professionale

Presso l'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale è istituito l'albo regionale dei docenti della formazione professionale.

L'albo è suddiviso per provincia e per disciplina di insegnamento ed è articolato in due sezioni:

a) nella prima sono iscritti, su loro richiesta, i docenti impiegati con contratto a tempo indeterminato presso centri di formazione professionale convenzionati o dipendenti dagli enti locali;

b) nella seconda sono iscritti gli aspiranti ad ottenere un rapporto di insegnamento, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della normativa regionale.

Il possesso dei requisiti è accertato d'ufficio sulla documentazione prodotta. In caso di controversia la decisione è assunta dall'assessore all'istruzione e formazione professionale, previo parere della commissione di cui all'art. 41.

Gli interessati possono, in qualunque momento, chiedere la cancellazione dall'albo.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità di tenuta dell'albo. Nessun esborso può essere richiesto agli interessati.

Art. 38.

Diritti e doveri dei docenti

I docenti hanno il compito di impartire l'insegnamento teorico e pratico della propria disciplina e di assistere alle esperienze di lavoro compiute in azienda.

Essi sono impegnati alla valorizzazione della cultura ed alla trasmissione delle conoscenze e capacità tecniche, al fine di stimolare un effettivo processo di formazione umana, democratica e professionale degli allievi, anche attraverso la loro attiva partecipazione e collaborazione.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento e di espressione culturale sancita dalla Costituzione, che si esercita nel pieno rispetto della personalità e della libertà di coscienza degli allievi e della molteplicità delle proposte formative.

Lo svolgimento delle attività si informa ai programmi tecnico-didattici ai sensi del precedente art. 35.

I docenti devono partecipare alle attività di aggiornamento ed alle altre attività di formazione istituite o autorizzate dalla Regione e a quelle promosse dall'ente di appartenenza, nonchè alle forme di collaborazione alla gestione e all'attività tecnico-didattica previste dalla presente legge.

Art. 39.

Operatori nelle strutture pubbliche

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in servizio presso i centri dipendenti dalla Regione, la loro messa a disposizione delle strutture degli enti locali, nonchè i casi e le modalità di incarico o di assunzione a termine di docenti richiesti per corsi o discipline particolari, sono regolati dalle disposizioni generali sul personale della Regione e dalle norme contenute nella legge regionale concernente il personale addetto alla formazione professionale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in servizio presso i centri dipendenti dagli enti locali sono regolati dalle norme stabilite dai comuni o dai loro consorzi o dalle comunità montane, nel rispetto delle norme dell'accordo nazionale di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e fermo restando che i docenti debbono possedere i requisiti stabiliti dal Ministero del lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 9 citato e dalla normativa regionale ed essere iscritti all'albo regionale dei docenti della formazione professionale di cui all'art. 37 della presente legge.

Le norme di cui al quinto e sesto comma dell'art. 40 si applicano anche ai centri dipendenti dagli enti locali.

Art. 40.

Operatori nelle strutture convenzionate

Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i centri convenzionati è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dal contratto collettivo nazionale della categoria e dalla presente legge.

I docenti di questi centri sono assunti dagli enti e debbono essere iscritti all'albo regionale dei docenti della formazione professionale di cui all'art. 37 della presente legge.

In caso di non reperibilità nell'albo i docenti devono comunque possedere i requisiti richiesti per l'insegnamento ai sensi dell'art. 9, primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

L'assunzione di docenti a termine o a tempo parziale nei corsi con finanziamento regionale è autorizzata allorchè si tratti di insegnare discipline, anche sotto il profilo pratico, che richiedano specifiche competenze di particolare contenuto tecnico-scientifico; allorchè si tratti di iniziative previste dal piano regionale o da piani di riconversione aziendale o di mobilità programmata che non abbiano carattere di continuità; allorchè si debbano rispettare cicli stagionali od opportunità occupazionali temporanee o, infine allorchè si debba provvedere all'insegnamento nei corsi serali o supplire all'assenza di altro docente. Per il personale di cui al presente comma non si richiede l'iscrizione all'albo di cui all'art. 37.

Agli operatori nelle strutture convenzionate si applicano le sanzioni disciplinari previste per gli operatori della formazione professionale dipendenti dalla Regione.

Le norme di cui al quinto comma dell'art. 38 sono estese agli addetti alle sedi o agli organi di collegamento e di direzione degli enti di formazione.

Art. 41.

Commissione paritetica regionale

Per assicurare la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale degli operatori della formazione professionale dipendenti da enti di formazione professionale è istituita la commissione paritetica regionale, così composta:

da nove rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello regionale, di cui tre designati dalla federazione unitaria e sei dalle organizzazioni di categoria;

da nove rappresentanti designati dagli enti da cui dipendono centri convenzionati e maggiormente rappresentativi in sede regionale.

La commisisone è presieduta dall'assessore regionale alla istruzione e formazione professionale o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dal presidente della commissione.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta e dura in carica sino alla scadenza ed al rinnovo del contratto collettivo nazionale degli operatori della formazione professionale dipendenti dagli enti di formazione professionale.

Nel caso che un membro cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.

La commissione ha il compito di verificare l'applicazione del contratto collettivo nazionale degli operatori dipendenti da centri di enti convenzionati; di controllare la gestione dell'albo regionale; di fare proposte per la determinazione dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale e per la sua migliore utilizzazione in raccordo con la programmazione regionale della formazione professionale; di esprimere il parere sul piano di aggiornamento del personale addetto alla formazione professionale e su ogni altra materia concernente i rapporti di lavoro degli operatori della categoria.

Art. 42.

Adeguamento ai contratti collettivi di lavoro

La giunta regionale impartisce istruzioni per l'adeguamento della disciplina del trattamento economico e normativo del personale delle strutture convenzionate a quella prevista dal contratto collettivo e per l'attuazione degli istituti in esso previsti, sentita la commissione di cui all'art. 41.

Titolo VI

APPRENDISTATO E STRUTTURE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI

Art. 43.

Formazione degli apprendisti

La formazione professionale degli apprendisti, ai sensi dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e della legge 19 gennaio 1955, n. 25, si fonda sulla alternanza dell'esperienza di lavoro con quella di studio, compiuta in orario di lavoro. Lo studio si attua mediante idonei cicli promossi od autorizzati dalla Regione e deve conferire all'apprendista le nozioni tecniche indispensabili per il conseguimento della qualifica e le nozioni di formazione sociale utili per un cosciente inserimento nel mondo del lavoro.

La durata e le modalità di svolgimento dei cicli formativi per apprendisti, nonchè i relativi moduli didattici, qualora non fossero previsti dai contratti collettivi vengono determinati dalla giunta regionale, su proposta delle parti sociali e sentita la consulta regionale per la formazione professionale.

Durante la frequenza ai corsi l'apprendista conserva il diritto alla retribuzione.

Agli apprendisti dipendenti da imprese artigiane convenzionate si applicano le norme previste dagli articoli 44 e 45 della presente legge.

Al termine del periodo di tirocinio e dopo aver frequentato i cicli di formazione di cui al primo comma del presente articolo gli apprendisti possono accedere ad una prova finale di accertamento davanti ad una commissione costituita ai sensi del precedente art. 19. Tale prova ha il valore previsto dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n 25.

Art. 44.

Convenzioni con imprese artigiane

La Regione approva, nell'ambito degli obiettivi e degli interventi per il settore artigiano e previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato, i mestieri artigianali tipici da incentivare e quelli per la cui perpetuazione professionale sia particolarmente necessario l'apprendimento nell'ambito dell'impresa artigiana, intesa come bottega-scuola, e l'azione formativa del suo titolare quale istruttore artigiano.

A tal fine la Regione stipula convenzioni con imprese artigiane che operino nei campi suddetti, che siano dotate di laboratori ed attrezzature tecniche idonee, che si impegnino a fornire ai propri apprendisti una adeguata preparazione imprenditoriale e professionale nei modi di cui al successivo art. 45.

Le convenzioni sono stipulate sentito il comitato tecnico consultivo dell'assessorato regionale all'industria e artigianato, servizio artigianato, previo parere favorevole della commissione provinciale per l'artigianato competente, alla quale spetta l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente, tenendo altresì conto di ogni altro elemento che sia indice di una particolare capacità addestrativa dell'impresa.

La stipulazione delle convenzioni è approvata con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale di concerto con l'assessore all'industria e artigianato.

La convenzione deve prevedere la propria durata, le modalità del progetto di formazione, il numero dei posti massimi disponibili e le relative qualifiche, secondo le norme dei contratti collettivi vigenti per la categoria, e tenendo conto della potenzialità addestrativa delle singole imprese in ragione delle loro caratteristiche tecniche e della loro tradizione.

Alle imprese convenzionate spettano le sovvenzioni di cui al successivo art. 69.

La convenzione può essere risolta prima della scadenza qualora sia accertata dai competenti organi regionali, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato, la perdita dei requisiti previsti dalla legge, oppure quando siano riscontrate persistenti negligenze nell'attuazione dei progetti formativi ed inosservanza di norme della legislazione sociale, dei contratti di lavoro, nonchè in materia antinfortunistica.

Il titolare dell'impresa artigiana convenzionata, quale istruttore artigiano, ha il dovere di trasmettere agli apprendisti ed ai dipendenti che lo richiedano le proprie capacità tecniche e professionali, nonchè le nozioni relative alla gestione dell'impresa artigiana in modo da permettere loro di presentarsi alle prove finali di accertamento per il conseguimento della idoneità di cui all'art. 19 o della patente di mestiere, qualora sia istituita. Egli può valersi per l'insegnamento teorico e pratico, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione dei propri familiari e dei propri coadiuvanti.

Per le assicurazioni degli apprendisti la giunta regionale stipula convenzioni con gli istituti assicuratori ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 22 dicembre 1978, n. 845.

Art. 45.

Apprendistato nelle imprese artigiane convenzionate

La formazione professionale degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane convenzionate ai sensi dell'articolo precedente avviene seguendo le indicazioni dello specifico progetto di formazione, compreso nella convenzione, che deve prevedere le modalità dell'apprendimento pratico e dello studio teorico.

Tali progetti di formazione sono applicati ai singoli casi, previo accordo con il direttore del centro di formazione professionale più vicino alla sede dell'impresa o, previa autorizzazione dei competenti uffici regionali, di altra istituzione idonea e devono essere accettati dall'apprendista o dal gruppo di apprendisti e dal titolare dell'impresa convenzionata.

L'allievo ha l'obbligo di seguire il progetto di formazione e in particolare di frequentare i cicli di formazione esterni alla impresa.

I momenti di studio devono essere compiuti entro l'orario di lavoro, mantenendo il diritto alla retribuzione ed avere una durata non inferiore a quella prevista complessivamente dal secondo comma dell'art. 43.

Agli apprendisti che abbiano compiuto il progetto di formazione si applica il quinto comma del precedente art. 43.

La giunta regionale può assumere idonee iniziative per incoraggiare l'apprendistato artigiano e per promuovere il miglioramento tecnico, anche attraverso concorsi, premi e mostre.

Art. 46.

Scuole regionali per operatori sociali

La giunta regionale, nell'ambito delle indicazioni del piano regionale, istituisce o convenziona centri specificamente destinati alla formazione professionale degli operatori sociali che assumono la denominazione di scuole regionali per operatori sociali.

Le scuole preparano a conseguire la qualifica di assistente sociale o di educatore specializzato ed hanno funzioni di educazione permanente per gli operatori già in servizio; di aggiornamento per gli addetti a settori affini; di studio e ricerca, specie per quanto riguarda la problematica dei servizi sociali.

Presso ciascuna scuola è istituito un comitato di controllo sociale composto nei modi stabiliti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La commissione esaminatrice regionale di cui all'art. 19 è composta da un esperto, designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, con funzioni di presidente; da un esperto designato dall'assessore regionale all'assistenza; da due esperti designati rispettivamente dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e dal provveditore agli studi; dal direttore e da un docente della scuola.

La giunta regionale può istituire una commissione regionale permanente per la formazione degli operatori sociali delinendone la composizione ed i compiti.

Art. 47.

Iniziative per la formazione professionale agricola

Le iniziative di formazione professionale rivolte agli imprenditori, ai tecnici, alle maestranze agricole ed ai giovani che intraprendono l'attività agricola in forma cooperativa si svolgono in raccordo con gli obiettivi fissati dai piani di sviluppo agricolo comprensoriale e in conformità con le leggi e le direttive comunitarie che regolano la materia.

La Regione, per tali categorie, istituisce centri di formazione professionale agricola o li convenziona con enti gestori; istituisce o riconosce i corsi di qualificazione professionale previsti dagli articoli 55 e 59 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, ai sensi di quanto stabilito al titolo III, capo II di detta legge, e corsi particolari in relazione ai cicli stagionali, con carattere sperimentale e dimostrativo.

Ai fini del necessario addestramento pratico i centri di formazione professionale agricola possono convenzionarsi con aziende agricole, laboratori sperimentali ed altre strutture tecniche, con preferenza per le aziende dimostrative.

I centri e gli enti gestori delle iniziative di formazione professionale agricola possono attuare corsi appoggiati alle strutture aziendali condotte dagli utenti, promuovendone contemporaneamente lo sviluppo tecnico e culturale.

Del comitato di controllo sociale dei centri fanno parte, in luogo dei componenti di cui alla lettera *d)* del precedente art. 33, tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, e un esperto designato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

La giunta regionale stabilisce le modalità particolari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 35, per la composizione dei consigli didattici dei centri di formazione professionale agricola.

Art. 48.

Centri per la formazione professionale alberghiera

La Regione istituisce, ai sensi dell'art. 23, centri specificamente destinati allo svolgimento delle iniziative di formazione professionale nel settore alberghiero.

Del comitato di controllo sociale fanno parte, oltre ai membri di cui all'art. 33 anche: un rappresentante dell'assessore al commercio e turismo, da lui designato; il presidente, o un suo delegato, dell'ente provinciale per il turismo; il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno o della pro-loco del comune ove ha sede il centro o un loro delegato; un rappresentante dell'associazione provinciale albergatori.

I corsi per le diverse qualificazioni, sono di massima convittuali.

Al fine di garantire il tirocinio pratico necessario ad una più completa preparazione professionale degli allievi, la giunta regionale può autorizzare l'apertura di una gestione alberghiera presso i centri di cui al presente articolo, regolando l'impiego del personale secondo le norme stabilite dalla legge regionale sugli addetti alla formazione professionale, e secondo le modalità dell'apposito regolamento. Essi possono altresì dar luogo a manifestazioni e a forme di ospitalità, previa autorizzazione del servizio regionale formazione professionale.

In particolare presso i centri regionali di formazione professionale alberghiera possono essere attuate, nei periodi in cui non sono utilizzati per l'attività formativa, iniziative sociali, quali soggiorni estivi o invernali, con momenti di studio e di recupero socio-culturale, a favore degli allievi handicappati e degli anziani.

Art. 49.

Corsi per le arti ausiliarie del settore sanitario

La Regione può istituire, convenzionare o riconoscere scuole e corsi ad ordinamento scolastico rivolti al conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali quelle di ottico, di odontotecnico, di meccanico ortopedico ed ernista, comprese le specializzazioni ed i relativi perfezionamenti, attenendosi alla vigente normativa statale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi alle scuole, la durata dei corsi, la determinazione delle materie fondamentali di insegnamento.

Le prove finali di accertamento si svolgono davanti a commissioni esaminatrici regionali composte nei modi previsti dal precedente art. 19 ad eccezione del rappresentante di cui al punto *d)* del citato articolo che è sostituito con un rappresentante del Ministero della sanità.

Alle prove intermedie e finali di accertamento dei corsi di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.

I gestori delle scuole e dei corsi di cui al primo comma sono tenuti a presentare, prima di aprire la scuola o i corsi, documentata istanza di riconoscimento secondo le norme previste dall'art. 27. Il riconoscimento regionale vale quale autorizzazione ai sensi dell'art. 140 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Nei corsi o nelle scuole che, oltre ad essere riconosciuti ai sensi del precedente comma, fruiscono del riconoscimento legale da parte del Ministero della pubblica istruzione, le commissioni esaminatrici sono costituite ed operano in conformità alle norme statali vigenti in materia e sono integrate da un rappresentante dell'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale. In tali scuole non si fa luogo alle prove di accertamento previste dal precedente art. 19.

E' confermato, ai fini della licenza di abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico, ottico e meccanico ortopedico ed ernista, il valore di tutti gli esami di idoneità ed abilitazione svolti, fino all'anno scolastico 1978-79, presso scuole fruenti di autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 40 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 50.

Scuole regionali per la valorizzazione dei beni culturali

La Regione istituisce o convenziona centri specificamente destinati alla formazione professionale degli operatori addetti alla conservazione, documentazione e valorizzazione dei beni culturali.

Tali centri, denominati scuole regionali per la valorizzazione dei beni culturali, collaborano con la sovraintendenza territorialmente competente, operano in accordo con gli enti locali e possono svolgere attività esterne che siano utili alla qualificazione degli allievi.

Essi, inoltre, in collaborazione con istituti specializzati, svolgono attività di studio, ricerca e promozione culturale per quanto riguarda le problematiche scientifiche, tecniche e culturali attinenti la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

Presso ogni centro è istituito un comitato di controllo sociale, composto nei modi previsti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La commissione esaminatrice regionale di cui all'art. 19 è composta da un esperto designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, con funzioni di presidente; da un esperto designato dall'assessore regionale alla cultura; da un esperto della sovraintendenza territorialmente competente; dal direttore e da due docenti della scuola.

Titolo VII

DIRITTO ALLA FORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI PER GLI ALLIEVI

Art. 51.

Doveri degli allievi

La frequenza ai corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione è obbligatoria. L'assenza ingiustificata e prolungata dà luogo alla cancellazione dell'iscritto dal corso.

Gli allievi sono tenuti a collaborare nello svolgimento delle attività formative; a tenere un comportamento corretto verso i docenti, il personale ed i colleghi, a rispettare i beni e le attrezzature collettive ed individuali e le norme antinfortunistiche e a rimborsare i danni volontariamente o colposamente causati.

Per l'inosservanza dei suddetti doveri possono essere irrogate sanzioni disciplinari secondo la gravità delle mancanze e con la osservanza delle norme contenute nel regolamento. In ogni caso deve essere garantito il diritto di difesa.

Art. 52.

Diritti degli allievi

L'attività associativa degli allievi dei corsi di formazione professionale può liberamente esercitarsi in ordine alle iniziative religiose, culturali, politiche, sociali, ricreative e sportive.

Gli allievi hanno diritto di costituire loro organi rappresentativi democraticamente eletti.

Gli allievi possono promuovere l'organizzazione, anche in orario scolastico, di gruppi di studio, al fine di discutere argomenti e problemi riguardanti l'attività formativa e possono chiedere eventuali attività integrative.

Per le attività proposte, sentito il consiglio didattico, il direttore del centro destina a tali attività una quota parte dei fondi assegnati.

Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del centro, fuori dell'orario scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale addetto, e in orario scolastico, per non più di cinque ore al mese.

In ogni caso i promotori devono preavvisare il direttore del centro della convocazione dell'assemblea almeno con un giorno di anticipo.

Gli allievi hanno diritto, secondo la normativa statale, alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè di chiedere il differimento del servizio militare di leva e il trattamento previdenziale ed assicurativo stabilito per gli studenti.

Art. 53.

Servizi sociali e sanitari

La frequenza ai corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata, per tutti gli allievi, a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto.

La Regione può concorrere, entro i limiti degli stanziamenti, alle spese di trasporto e di mensa richieste dalla frequenza del corso, nonchè alla messa a disposizione gratuita dei testi, delle dispense, della cancelleria e del materiale tecnico e didattico necessario per lo svolgimento delle esercitazioni individuali e collettive a favore degli allievi dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione.

Agli allievi in condizione disagiata che per frequentare corsi diurni siano costretti a risiedere fuori dalla famiglia, può essere riconosciuta nell'ambito degli stanziamenti una indennità per le spese di alloggio e di mantenimento.

La Regione può altresì istituire convitti per gli allievi dei corsi regionali di formazione professionale, sia gestendoli in forma diretta, sia concedendone la gestione, con delibera della giunta regionale che fissa le condizioni di ammissione e le relative quote.

I posti gratuiti in tali convitti sono assegnati mediante concorso.

I posti dei corsi alberghieri a carattere convittuale sono assegnati secondo l'ordine di precedenza, con preferenza per i residenti nella provincia.

Gli allievi di tali corsi hanno diritto, per il periodo del corso, all'alloggio e al mantenimento, all'assistenza sanitaria e al servizio di lavanderia e guardaroba.

L'educazione sanitaria relativa ai problemi della salute nell'ambiente di lavoro e alla prevenzione sono attuate dai servizi regionali di medicina del lavoro attraverso la verifica della idoneità psicofisica degli allievi in riferimento all'indirizzo professionale prescelto; il controllo delle condizioni di igiene e di sicurezza degli ambienti in cui si svolge il tirocinio pratico; l'approfondimento dei temi relativi ai rapporti tra produzione, ambiente e salute.

Art. 54.
Assicurazioni

Tutti gli allievi dei corsi istituiti, convenzionati o riconosciuti secondo le norme della presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dal momento della prima lezione, considerandosi quali «datori di lavoro», ai sensi dell'art. 9 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, i centri o gli enti cui i corsi e le iniziative fanno capo.

Altra assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi nel tragitto dal domicilio o dal luogo di lavoro alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, nonchè di quelle culturali, ricreative, sportive promosse dai responsabili dei corsi o col consenso degli stessi, anche in orario extra-scolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli allievi con qualsiasi mezzo esso avvenga.

Tale assicurazione vale anche per la copertura dei rischi di cui al quarto comma del precedente art. 5

Le norme che precedono si applicano a tutto il personale che presta servizio a qualunque titolo presso i centri o nelle iniziative formative, compresi i docenti e il personale delle sedi di direzione e collegamento.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare, mediante licitazione privata, apposite convenzioni, valide per tutte le iniziative formative istituite a norma della presente legge.

Art. 55.
Provvidenze per particolari categorie

A favore dei lavoratori che frequentino corsi di riconversione aziendale possono essere riconosciuti assegni speciali di presenza, nella misura determinata dalla giunta regionale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabilite con le leggi dello Stato, che non sono cumulabili.

Ai lavoratori che frequentino i corsi di cui al comma precedente, a quelli che frequentino i corsi di cui all'art. 2, lettera *c)*, ai lavoratori immigrati che frequentino corsi appositamente organizzati, possono essere riconosciute particolari forme di assistenza determinate in relazione a specifiche esigenze.

Gli interventi a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, degli invalidi per causa di lavoro, di servizio, degli invalidi civili, nonchè a favore dei ciechi e degli audiolesi, possono tradursi anche in servizi di accompagnamento e di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, nell'adattamento del macchinario, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di tecnici, nella fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, nella riserva di posti in convitti e residenze. Tali interventi devono essere considerati in modo globale e programmati in relazione ai progetti formativi di cui al primo comma dell'art. 56.

Ai mutilati ed invalidi civili sono garantite altresì le provvidenze previste dagli articoli 24 e 28 della legge 30 marzo 1971, n 118.

Art. 56.
Interventi a favore dei disabili ed invalidi

La Regione favorisce prioritariamente la partecipazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali, dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro alle iniziative formative rivolte alla generalità dei cittadini, mediante opportuni adeguamenti delle situazioni organizzative e attraverso idonei progetti formativi, nonchè attraverso le misure e provvidenze assunte per l'inserimento al lavoro e previste da apposita legge regionale.

Il piano regionale della formazione professionale prevede altresì i casi in cui la Regione istituisce o convenziona con enti gestori centri o corsi rivolti alle categorie suddette, sempre finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa degli allievi. I cicli didattici di cui all'art. 18 non possono superare in tali casi il numero di otto.

Le iniziative di cui ai precedenti commi devono avvalersi dei servizi socio-sanitari territoriali per assicurare una costante assistenza sanitaria e organicità e globalità agli interventi riabilitativi.

L'ammissione ai corsi è concordata fra la direzione dei centri e i servizi di cui al comma precedente, anche attraverso periodi di sperimentazione. La Regione può inoltre attuare corsi di riqualificazione per lavoratori colpiti da esiti post-traumatici e da subentrate condizioni sanitarie che impongono una riconversione professionale.

E' istituita dalla giunta regionale presso l'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale una commissione tecnica permanente per la formazione professionale dei disabili.

Art. 57.
Interventi di recupero sociale

La Regione, d'intesa con gli enti locali, con i servizi territoriali preposti al recupero sociale o col comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, promuove particolari iniziative formative per l'inserimento nel lavoro di persone richiedenti interventi speciali per superare condizioni di emarginazione e di difficoltà di integrazione.

Le attività formative presso gli istituti di prevenzione e di pena sono svolte dalla Regione d'intesa con gli organi del Ministero di grazia e giustizia con particolare riguardo per i soggetti di età inferiore ai venticinque anni.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 58.
Stanziamenti a favore dei centri dipendenti dalla Regione o da enti locali

Ai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione o dagli enti locali sono assegnati i fondi necessari per il funzionamento didattico ed amministrativo e per la realizzazione del piano di attività e dei servizi sociali per gli allievi.

L'assegnazione e l'erogazione dei fondi ai centri dipendenti dalla Regione è effettuata dalla giunta regionale. La delibera stabilisce le categorie di spesa cui i fondi sono destinati. La stessa procedura si segue per gli stanziamenti a favore degli enti locali, che ne fanno richiesta per i centri da essi dipendenti.

Le delibere e i documenti amministrativi del centro sono soggetti alla revisione degli uffici regionali che sottopongono alla giunta regionale, per l'approvazione, il rendiconto annuale.

Appositi regolamenti regionali disciplinano l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione o dagli enti locali.

Art. 59.
Entrate dei centri dipendenti dalla Regione

Le entrate derivanti da versamenti effettuati a qualsiasi titolo da terzi a favore dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione sono rimesse alla tesoreria regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Tali entrate possono essere riassegnate ai centri con provvedimento di giunta. A tal fine è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di contabilità speciale, in entrata ed in uscita.

Il regolamento di cui al primo comma disciplina la gestione dei servizi sociali a favore degli allievi in cui vi sia esborso da parte degli stessi, quali mense e convitti.

Art. 60.
Stanziamenti a favore dei centri dipendenti da enti convenzionati

Ai centri di formazione professionale di cui all'art. 25 della presente legge sono assegnati i fondi necessari per il funzionamento e l'organizzazione dei centri e per la realizzazione del piano di attività e dei servizi sociali per gli allievi, secondo le norme contenute nella convenzione.

Ogni anno l'entità dello stanziamento è determinata in relazione al piano di attività di cui agli articoli 12 e 16 della presente legge.

L'assegnazione e l'erogazione dei fondi agli enti è effettuata dalla giunta regionale, con decreto di stanziamento unico per ciascun ente nel quale sono stabiliti i centri, nonchè le categorie di spesa cui i fondi sono destinati.

Esse riguardano le spese generali, ivi comprese quelle per eventuali sedi regionali e per le quote di associazione ad organismi regionali o nazionali; le spese di organizzazione; le spese per il personale; le spese per il piano di attività e le spese per i servizi sociali.

Gli enti amministrano direttamente i fondi ad essi attribuiti per le spese generali e regolano le modalità di gestione dei fondi relativi ai singoli centri.

I parametri necessari per stabilire gli stanziamenti a favore degli enti sono determinati con delibera della giunta regionale, in conformità ai criteri stabiliti in sede di piano di cui agli articoli 12 e 15.

Apposito regolamento disciplina l'amministrazione e la contabilità dei centri di cui al primo comma.

Art. 61.

Beni in comodato

La giunta regionale, ove ravvisi l'opportunità di integrare le strutture di cui dispongono i centri di formazione professionale dipendenti dagli enti locali o da enti convenzionati, può concedere in comodato agli enti stessi beni immobili, nonchè attrezzature tecnico-didattiche, da destinarsi esclusivamente alle attività formative.

La giunta regionale può, previo congruo preavviso, trasferire i beni e le attrezzature concesse in comodato ad altre iniziative formative qualora ciò risponda ad una migliore programmazione degli interventi.

Titolo IX

DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

Art. 62.

Delega ai comuni e loro associazioni

Le funzioni amministrative concernenti la gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, salvo quelli indicati nel piano la cui rilevanza tecnico-formativa o utenza particolare richieda la gestione diretta da parte della Regione, sono delegate ai comuni o alle loro associazioni o alle comunità montane.

Le modalità di trasferimento delle funzioni ai soggetti di cui al primo comma sono deliberate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Le norme relative ai centri dipendenti dagli enti locali si applicano anche ai centri la cui gestione sia delegata ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il personale addetto a tali centri è posto in posizione di comando presso l'ente locale delegato, secondo le modalità di cui all'art. 46 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Art. 63.

Deleghe alle province

Sono delegate alle amministrazioni provinciali, per i rispettivi territori, oltre alle funzioni in materia di programmazione di cui ai precedenti articoli 11 e 15, le funzioni amministrative relative:

a) alla vigilanza e tutela in ordine agli enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nella materia dell'istruzione artigiana e professionale, esclusa l'approvazione degli statuti dei nuovi enti e delle modifiche statutarie proposte dagli enti;

b) alla nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti, delle istituzioni e delle organizzazioni operanti nel campo della formazione artigiana e professionale, salvo che i rispettivi ordinamenti non prevedano espressamente che la nomina sia attribuita al consiglio regionale;

c) all'accertamento del possesso dei requisiti per il riconoscimento di idoneità ed alla vigilanza, di concerto con la Regione, sull'attività, funzionalità e rispondenza delle iniziative formative svolte dai centri di formazione professionale pubblici o convenzionati, anche utilizzando personale della Regione appositamente comandato per questi compiti;

d) al riconoscimento dei corsi liberi di formazione professionale svolti da enti, scuole, di cui al precedente art. 27;

e) alla tenuta ed all'aggiornamento del registro provinciale dei soggetti promotori di attività libere di formazione professionale, di cui al precedente art. 28;

f) alla assegnazione dei contributi per le attività complementari di cui al precedente art. 29;

g) alla nomina dei comitati di controllo sociale dei centri di cui agli articoli 23 e 25, che è effettuata con decreto del presidente della amministrazione provinciale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Con deliberazione della giunta regionale sono assegnati ed erogati a ciascuna provincia, previa intesa con essa, i rimborsi delle spese per l'esercizio della delega.

Titolo X

NORME FINANZIARIE

Art. 64.

Capitoli di spese correnti operative normali

Nel quadro di previsione delle spese del bilancio regionale per l'anno 1981 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli, cui faranno carico le spese derivanti dalla presente legge:

spese per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro;

spese per l'attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici;

spese per l'attuazione da parte della Regione, tramite i centri da essa dipendenti o quelli dipendenti dagli enti locali o ad essi delegati, delle iniziative di formazione professionale;

spese per il funzionamento dei centri e delle attività di formazione professionale convenzionate dalla Regione;

spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate e per le assicurazioni degli apprendisti;

spese per il funzionamento tramite le province, delle iniziative complementari;

spese per il funzionamento della consulta regionale;

spese per l'esercizio delle funzioni delegate;

spese per l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale;

spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale.

Art. 65.

Capitolo di spesa per programmi di sviluppo

Nel quadro di previsione delle spese del bilancio regionale per l'anno 1981 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli, cui faranno carico le seguenti voci derivanti dai piani pluriennali di sviluppo della formazione professionale:

spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro di immobili da adibire a centri di formazione professionale;

spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuovi centri di formazione professionale.

Titolo XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66.

Oneri finanziari

Alla determinazione della spesa da autorizzarsi annualmente ai capitoli di cui al precedente art. 64 si provvederà con le leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Alla determinazione della spesa da autorizzarsi ai capitoli di cui al precedente art. 65 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 67.

Decorrenza di alcune norme

Il piano regionale per l'anno formativo 1981-82 è deliberato dal consiglio regionale sulla base dello schema predisposto dalla giunta regionale, entro il mese di aprile del 1981.

Le procedure previste ai precedenti articoli 11, 12 e 13 entreranno in atto per l'anno formativo successivo, con rispetto del termine, da parte delle amministrazioni provinciali, del febbraio 1982 di cui al primo comma del precedente art. 12.

Il consiglio regionale entro il mese di gennaio del 1981 determina, su proposta della giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, l'istituzione dei centri dipendenti dalla Regione o dagli enti locali e quelli da convenzionare, che rispondano ad obiettivi criteri di idoneità e le cui funzioni siano già state sperimentate.

Le deleghe di cui all'art. 62 hanno effetto con l'entrata in vigore della presente legge, quelle di cui all'art. 63 sei mesi dopo.

Art. 68.
Organizzazione interna

Per la prima attuazione della presente legge e fino alla definitiva costituzione nell'ambito della giunta regionale dell'area di coordinamento per lo « Sviluppo economico » il comitato interassessoriale di cui all'art. 8 è costituito dall'assessore alla occupazione, lavoro ed artigianato, che lo presiede, e dagli assessori all'istruzione e formazione professionale, all'industria e commercio, all'agricoltura e foreste e al turismo.

A seguito dell'istituzione del servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione di cui al precedente art 8, le attribuzioni del servizio politica del lavoro previste dalla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, sono modificate secondo le disposizioni di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 69.
Sovvenzione alle imprese artigiane convenzionate

Sino a quando, con apposita legge regionale, non sarà specificamente regolamentato l'argomento, alle imprese artigiane convenzionate a mente del precedente art. 44 e che svolgono regolare attività di formazione professionale sono concessi contributi annuali di L. 500.000 forfettarie e di L. 350.000 per ogni apprendista allievo alle dipendenze.

A tali imprese spettano altresì contributi nella misura di L. 250.000 per ogni apprendista allievo dipendente che abbia conseguito l'idoneità di cui al precedente art. 45.

Art. 70.
Prese d'atto ex art. 48 legge regionale n. 93/75

I riconoscimenti e le prese d'atto rilasciati dai disciolti consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86 e dalla regione Lombardia ai sensi dell'art 48 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93 si intendono decaduti con il termine dell'anno formativo 1980-81.

Art. 71.
Abrogazione

La legge regionale 16 giugno 1975, n. 93 è abrogata.

ALLEGATO (art. 8, secondo comma, e art. 68)

SERVIZIO PER L'OSSERVAZIONE TERRITORIALE DEL MERCATO DEL LAVORO E PER L'OCCUPAZIONE

Compete al servizio:

di collaborare con il servizio coordinamento per l'occupazione e le attività produttive ed il servizio politica del lavoro nello svolgimento di analisi sulla occupazione e di rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro;

di rilevare, elaborare ed unificare i dati relativi alle unità productive esistenti nella Regione, alle forze di lavoro, all'andamento demografico, ai movimenti migratori di manodopera;

di promuovere intese, costituendo eventualmente gruppi di lavoro, con enti ed istituti addetti alla rilevazione per l'uso integrato delle fonti informative;

di collaborare con il servizio statistica e con il servizio sistemi informativi ed informatica nella predisposizione di programmi di rilevazione e nella definizione delle metodologie di ricerca;

di collaborare con i competenti organi dello Stato per una più efficace gestione delle problematiche connesse al collocamento della manodopera;

di promuovere iniziative rivolte a favorire l'inserimento occupazionale di particolari categorie di lavoratori: handicappati, giovani, donne, anziani;

di fornire al servizio politica del lavoro, anche su indicazione di strutture decentrate, utili elementi per la mediazione di conflitti collettivi di lavoro;

di svolgere indagini sull'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nei diversi settori produttivi e di elaborare previsioni, in collaborazione con il servizio statistica ed il servizio formazione professionale sull'andamento dei vari settori, sulla quantità e qualità delle forze di lavoro, sui bisogni formativi dei lavoratori della Regione.

SERVIZIO POLITICA DEL LAVORO

Compete al servizio:

di collaborare con il servizio coordinamento per l'occupazione e le attività produttive ed il servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione, per la configurazione, sulla base di dati significativi, degli interventi della Regione per una organica e attiva politica del lavoro;

di studiare le problematiche del mondo del lavoro con specifico riferimento all'ambiente di lavoro e alla salute del lavoratore in fabbrica;

di trattare i problemi relativi all'immigrazione ed emigrazione, con particolare riferimento ai lavoratori frontalieri;

di operare interventi di mediazione nei conflitti collettivi di lavoro;

di curare la tenuta dell'archivio della documentazione delle vertenze e dei testi originali degli accordi stipulati tra le parti con la mediazione della Regione;

di formulare parere in ordine alla concessione della Cassa integrazione guadagni e di agevolazione finanziaria alle aziende;

di valutare le esigenze di formazione professionale derivanti dagli interventi di riconversione e ristrutturazione settoriale ed aziendale, in ordine alla predisposizione dei relativi progetti, in collaborazione con il servizio formazione professionale;

di promuovere interventi coordinati rivolti a favorire la cooperazione anche al fine di realizzare una razionale utilizzazione delle risorse.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 maggio 1980 prot. 21002/6867*).

(7550)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802970)